Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 264

Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"

18/03/2018 - 18:30

Indice

1. DDL S. 264 - XVII Leg. . . . 1

1.1. Dati generali . . . 2

1.2. Testi . . . 4

1.2.1. Testo DDL 264 . . . 5

1.3. Trattazione in Commissione . . . 11

1.3.1. Sedute . . . 12

1.3.2. Resoconti sommari . . . 15

1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . 16

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 33 (pom.) dell'08/10/2013 . . . 17

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 38 (pom.) del 15/10/2013 23

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 1 (pom.) del 22/10/2013 . 27

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 2 (pom.) del 30/10/2013 . 28

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 46 (pom.) del 05/11/2013 29

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 48 (pom.) del 03/12/2013 33

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 3 (pom.) del 21/01/2014 . 37

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 57 (pom.) del 22/01/2014 38

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 60 (ant.) del 04/02/2014 . 45

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 4 (pom.) del 04/02/2014 54

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 5 (pom.) dell'11/02/2014 . . . 55

1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 62 (pom.) del 12/02/2014 . . . 56

1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 6 (pom.) del 18/03/2014 60

1.3.2.1.14. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 70 (pom.) del 19/03/2014 . . . 62

1.3.2.1.15. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 72 (pom.) del 01/04/2014 . . . 73

1.3.2.1.16. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 74 (pom.) del 03/04/2014 . . . 92

1.3.2.1.17. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 86 (pom.) dell'11/06/2014 . . . 94

1.3.2.1.18. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/06/2014 . . . 101

1.4. Trattazione in consultiva . . . 126

1.4.1. Sedute 127
1.4.2. Resoconti sommari 130
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 131
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/06/2014 132
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 137
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 232 (ant.) del 12/06/2014 138
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 233 (pom.) del 17/06/2014 141
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 235 (pom.) del 18/06/2014 147
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 242 (pom.) del 02/07/2014 151
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 277 (ant.) del 18/09/2014 158
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (pom.) del 24/03/2015 162

1. DDL S. 264 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 264
XVII Legislatura

Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"
Titolo breve: *imprese artigiane*

Iter
17 giugno 2014: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.264 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Gian Carlo Sangalli (PD)
Cofirmatari
Filippo Bubbico (PD), **Nicola Latorre** (PD), **Salvatore Tomaselli** (PD), **Leana Pignedoli** (PD), **Maria Teresa Bertuzzi** (PD), **Rita Ghedini** (PD), **Roberta Pinotti** (PD)
Camilla Fabbri (PD) (aggiunge firma in data 19 aprile 2013)
Laura Cantini (PD) (aggiunge firma in data 19 aprile 2013)
Stefania Pezzopane (PD) (aggiunge firma in data 19 aprile 2013)
Stefano Vaccari (PD) (aggiunge firma in data 19 aprile 2013)
Federico Fornaro (PD) (aggiunge firma in data 19 aprile 2013)
Emilia Grazia De Biasi (Misto) (aggiunge firma in data 19 aprile 2013)
Francesco Giacobbe (PD) (aggiunge firma in data 19 aprile 2013)
Nerina Dirindin (PD) (aggiunge firma in data 19 aprile 2013)
Massimo Caleo (PD) (aggiunge firma in data 19 aprile 2013)
Vannino Chiti (PD) (aggiunge firma in data 19 aprile 2013)
Claudio Micheloni (PD) (aggiunge firma in data 19 aprile 2013)
Stefano Collina (PD) (aggiunge firma in data 22 aprile 2013)
Antonio Scavone (GAL) (aggiunge firma in data 22 aprile 2013)
Valeria Fedeli (PD) (aggiunge firma in data 23 aprile 2013)
Bruno Astorre (PD) (aggiunge firma in data 2 maggio 2013)
Hans Berger (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) (aggiunge firma in data 2 maggio 2013)
Claudio Broglia (PD) (aggiunge firma in data 2 maggio 2013)
Gianluca Rossi (PD) (aggiunge firma in data 2 maggio 2013)
Natura
ordinaria
Relazione tecnica richiesta il 12 giugno 2014
Presentazione

Presentato in data **22 marzo 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 4 del 25 marzo 2013.

Classificazione TESEO

IMPRESE ARTIGIANE , MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DELL' AZIENDA

Articoli

ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.1, 3), ARTIGIANATO (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.1, 2), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.2), REGIONI (Artt.3, 5), FONDI DI BILANCIO (Art.4), CREDITO DI IMPOSTE (Art.4), VIGILANZA (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Camilla Fabbri** (PD) (dato conto della nomina l'8 ottobre 2013) .

Assegnazione

Assegnato alla **10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)** **in sede referente** il 9 maggio 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 21 del 14 maggio 2013.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 264

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 264

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANGALLI** , **BUBBICO** , **LATORRE** , **TOMASELLI** , **PIGNEDOLI** , **BERTUZZI** , **Rita GHEDINI** , **PINOTTI** , **ASTORRE** , **BERGER** , **BROGLIA** , **Gianluca ROSSI** , **CALEO** , **CANTINI** , **CHITI** , **DE BIASI** , **DIRINDIN** , **FABBRI** , **FORNARO** , **GIACOBBE** , **MICHELONI** , **PEZZOPANE** , **VACCARI** , **COLLINA** , **SCAVONE** e **FEDELI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2013

Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio
«impresa del patrimonio vivente»

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge è finalizzato a riconoscere, valorizzare e divulgare il ruolo economico, sociale e culturale delle imprese artigiane italiane e del loro patrimonio di conoscenze ed esperienze, attraverso l'istituzione di un marchio specifico, il marchio «impresa del patrimonio vivente», indirizzato alle sole imprese che si contraddistinguono per uno specifico *know-how*, radicato nella tradizione e con un forte legame col territorio in cui operano.

Il criterio selettivo per individuare le imprese artigiane destinatarie di questo marchio è quello dell'unicità, per cui dovrà necessariamente trattarsi di soggetti detentori unici di saperi tradizionali.

Si tratta di quelle imprese capaci di tramandare le nostre tradizioni, la cultura del fare e il modo d'essere delle nostre comunità.

L'artigianato italiano è costituito da molte migliaia di imprese, che spesso tramandano tecniche, metodologie produttive e prodotti di generazione in generazione, offrendo un contributo fattivo, non ben economicamente valorizzato, sia allo sviluppo che all'occupazione del nostro Paese.

In altri Paesi che annoverano tradizioni storico-artistiche prestigiose, come il caso della Francia e del Giappone, i rispettivi Parlamenti hanno messo in campo energie per definire, classificare, delimitare, e quindi valorizzare attraverso politiche attive, questa parte dell'identità nazionale.

Le PMI italiane sono riuscite, nel tempo, a salvaguardare e mantenere i saperi più antichi, nonostante l'imporsi di nuove tecniche e metodologie tecnico-scientifiche. In tal modo, hanno saputo adattarsi con successo all'apertura globale dei mercati senza, però, perdere la propria identità. Tale processo ha portato ad una produzione incentrata sulla qualità, intesa non solo come caratteristica del prodotto finito, ma anche come manifesto culturale delle PMI.

Le imprese artigiane, in particolare, incarnano questa concezione del «fare» basata sulla sintesi tra antico e moderno. Sono infatti realtà produttive che più di altre si caratterizzano per il possesso di conoscenze e saperi stratificati nel tempo, nella tradizione e nella cultura non solo nazionale, ma anche del territorio nel quale sono nate e si trovano ad operare. Un sapere che, unito alla creatività e alla perizia nella trasformazione delle materia prime, ha portato all'eccellenza. Il risultato è la realizzazione di opere che vanno al di là del semplice concetto di «prodotto». L'artigianato, infatti, è un mondo vivo e produttivo che ha il proprio punto di forza nella varietà delle attività che lo compongono, tra loro anche profondamente differenti, portate a sintesi dall'estro creativo dell'artigiano. Misurandosi con tecnologie moderne e sofisticate, questi ha impiegato i mezzi manuali ed intellettuali trasmessi dalla

tradizione e dall'esperienza quotidiana del «fare», ed ha traghettato il settore fuori dalla crisi che lo colpito in passato. Crisi enfatizzatasi soprattutto con l'affermarsi della globalizzazione e della produzione delocalizzata in paesi caratterizzati da manodopera non qualificata e a basso costo. Il risultato è stata l'invasione dei mercati da parte di prodotti in serie e dalla fattura dozzinale, che hanno rischiato di travolgere questo segmento produttivo così importante per l'economia del nostro Paese.

L'artigianato non era preparato a subire una tale forza d'urto, anche a causa della concezione «classica» che lo ha presieduto. Per lungo tempo, infatti, ha faticato ad uscire dai confini concettuali della bottega e a trovare un nuovo assetto, in equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie e processi produttivi moderni. Le imprese artigiane hanno avuto nuovi stimoli grazie alle soluzioni legislative innovative adottate negli anni passati, che ne hanno aggiornato il profilo estendendone i confini ad un modello di impresa diversa da quella individuata dal codice civile. In questo quadro rinnovato, ha trovato terreno fertile la capacità degli artigiani stessi, che hanno operato la sintesi tra antico e moderno giungendo alla realizzazione di un prodotto che è un oggetto di gusto. Contemporaneamente, l'evoluzione in questo senso della produzione artigianale è andata incontro alle richieste di consumatori sempre più esigenti, che guardano con attenzione alla qualità delle materie prime e del prodotto finale. A questa tipologia di destinatari gli artigiani offrono creazioni che sono figlie della tradizione e che sono prodotti originali, unici e dall'alto contenuto qualitativo.

Negli ultimi decenni l'artigianato si è, quindi, imposto all'attenzione generale non solo come realtà socio-economica fondante del nostro Paese, ma anche come patrimonio collettivo condiviso. Un patrimonio immateriale, portatore di saperi tradizionali unici, la cui importanza per l'arricchimento della cultura mondiale è stata riconosciuta ai livelli istituzionali più alti. L'UNESCO ne promuove da anni la salvaguardia, quale cultura quotidiana, attraverso la Commissione mondiale sul «Patrimonio della cultura intangibile» *(Intangibile Cultural Heritage)*. L'obiettivo è quello di preservare questo bene immateriale, che rappresenta l'anello di congiunzione tra generazioni differenti.

L'evoluzione in chiave moderna dell'artigianato è avvenuta, infatti, nel segno della continuità con i processi ed i saperi assimilati nel tempo dagli individui, con l'abilità e la creatività, con gli spazi fisici e psicologici del contesto sociale e naturale in cui le attività artigianali sono state svolte. È essenziale, quindi, sostenere e salvaguardare la creatività artigiana, sia nell'accezione di attività economica particolarissima qual è, sia come parte viva e attiva di una comunità e di un territorio, che producendo e mantenendo il patrimonio stesso contribuiscono di fatto a mantenere vive le tradizioni e a trasmetterle alle nuove generazioni.

Il passaggio generazionale rappresenta, infatti, un problema chiave per la vita delle imprese artigiane. Secondo uno studio condotto dalla Banca d'Italia, il problema della successione tra il fondatore dell'impresa e chi dovrà continuare a gestirla investe in particolare le imprese con meno di 50 dipendenti, ossia il 98 per cento delle PMI esistenti in Italia. Tale è la difficoltà di *management* delle generazioni successive, che spesso l'impresa soffre fino alla crisi di tenuta nel mercato. In mercati sottoposti a forte concorrenza, il fenomeno ha una incidenza maggiore (Banca d'Italia, *Working papers* n. 680, giugno 2008). È evidente che il problema rileva maggiormente per le imprese artigiane, data la particolare tipologia delle attività svolte in esse. Si tratta di un problema che va scongiurato con ogni mezzo, non solo per la sopravvivenza di attività economiche fondamentali per il nostro sistema produttivo, ma anche per il mantenimento in vita e la trasmissione del patrimonio immateriale rappresentato dalle attività artigianali.

A tal fine, il presente disegno di legge propone l'affermazione di un sistema che riconosca e sostenga il ruolo economico, sociale e culturale delle imprese artigiane italiane, mediante l'istituzione di un marchio specifico che ne sottolinei le caratteristiche e l'importanza per la collettività e al quale siano connessi strumenti di agevolazione fiscale e di promozione al pubblico. Il marchio «impresa del patrimonio vivente», ispirato all'esperienza francese *(Label «Entreprise du patrimoine vivant»*, articolo 23 della legge 2005-882 *en faveur des petites et moyennes entreprises)*, è indirizzato alle imprese artigiane che si caratterizzano per una produzione basata sull'impiego di un *know-how* specifico. L'assegnazione del marchio non funge soltanto da riconoscimento dell'attivo impegno che tali imprese

profondono nella vita economica, ma ha anche una importante valenza di comunicazione al grande pubblico. L'attribuzione del marchio, infatti, è finalizzata a fare conoscere alla collettività il patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate dalle imprese artigiane -- patrimonio culturale, tradizionale e territoriale cui l'impresa partecipa e da cui ha assorbito le conoscenze impiegate nei propri processi produttivi -- che si declinano non solo in relazione alla qualità dei prodotti, ma anche in relazione alla funzione socio-culturale che l'impresa assolve in virtù del rapporto che essa ha col territorio in cui opera.

La definizione di un marchio destinato alle imprese artigiane è stata prevista nel rispetto del riparto delle competenze tra Stato e regioni. Il primo ha la piena potestà legislativa in relazione all'istituzione del marchio, che rientra nella materia «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera *l))*; le seconde, hanno invece piena potestà in materia di artigianato. Il presente disegno di legge intende conciliare le due competenze in merito alla disciplina del marchio «impresa del patrimonio vivente», prevedendo che tutto il procedimento relativo all'attribuzione del marchio stesso (individuazione dei requisiti delle imprese cui assegnare il marchio, procedura di attribuzione, tenuta dei registri e vigilanza) sia condiviso e compartecipato tra i due livelli istituzionali.

A tal fine, l'articolo 1 stabilisce che il marchio venga attribuito alle imprese artigiane «che detengano un patrimonio produttivo nel campo della produzione, trasformazione, riparazione o restauro di beni e servizi, caratterizzato da un *know-how* specifico e rinomato, basato sulla conoscenza di tecniche tradizionali o sull'impiego di strumenti antichi o rari» (comma 2). Affinché il marchio venga attribuito, l'impresa artigiana dovrà obbligatoriamente possedere almeno una delle caratteristiche enunciate, che verranno individuate dalla Conferenza Stato-Regioni sulla base della presenza nell'impresa di fattori quali l'impiego di attrezzature, strumenti, macchinari, modelli o documentazioni tecniche rari, ovvero di tecniche e strumenti all'avanguardia utilizzati nei processi produttivi per la realizzazione di prodotti legati alla tradizione artigianale e territoriale; il possesso, in esclusiva o insieme a poche altre aziende, di un *know-how* unico e noto a livello locale, nazionale o internazionale, o di un *know-how* che sia trasmissibile solo dall'impresa stessa; una notorietà che sia riconducibile ad una dimensione culturale o tradizionale, locale, nazionale o internazionale, anche legata al valore storico o architettonico della sede, degli impianti produttivi o alla natura dei prodotti o dei servizi commercializzati (comma 4).

L'articolo 2 disciplina l'attribuzione del marchio, che viene assegnato dal Ministro dello sviluppo economico su proposta delle regioni e previa deliberazione di una apposita Commissione, composta da rappresentanti delle regioni e presieduta dal Ministro o da suo delegato. L'attribuzione del marchio ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata su richiesta dell'impresa.

L'articolo 3 istituisce, presso ciascuna regione -- che ha anche compiti di vigilanza -- un registro del marchio «impresa del patrimonio vivente», cui le imprese destinatarie sono iscritte d'ufficio al momento dell'attribuzione. I registri confluiscono in un elenco nazionale delle imprese destinatarie, accessibile al pubblico mediante consultazione informatica.

All'articolo 4 è, invece, prevista l'istituzione di un Fondo destinato al marchio, destinato al finanziamento di alcune agevolazioni fiscali a favore delle imprese destinatarie del marchio stesso, quali la attribuzione del credito d'imposta per gli apprendisti; il finanziamento di programmi di promozione nazionale ed internazionale delle attività da esse svolte o di studio e ricerca in merito; il finanziamento di programmi volti alla registrazione modelli e disegni e alla realizzazione di prototipi (comma 1). Il mancato rinnovo dell'attribuzione esclude le imprese dalle agevolazioni afferenti al fondo.

L'articolo 5 disciplina il meccanismo dei controlli in merito al reale possesso dei requisiti da parte delle imprese destinatarie del marchio, che viene affidato alle regioni sul cui territorio queste hanno sede legale. In caso di violazione delle disposizioni in materia, la attribuzione del marchio viene ritirata e l'impresa cancellata d'ufficio dal registro e dell'elenco nazionale, le agevolazioni previste vengono sospese e all'impresa -- fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste o applicabili -- viene fatto divieto di ripresentare domanda per la attribuzione del marchio nei due anni successivi.

L'articolo 6 indica la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel

presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Marchio «impresa del patrimonio vivente»)

1. In applicazione dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto della potestà legislativa regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, è istituito il marchio «impresa del patrimonio vivente», di seguito denominato «marchio».

2. Il marchio è attribuito alle imprese artigiane che detengono un patrimonio produttivo nel campo della produzione, trasformazione, riparazione o restauro di beni e servizi, caratterizzato da un *know-how* specifico e rinomato, basato sulla conoscenza di tecniche tradizionali o sull'impiego di strumenti antichi o rari.

3. Ai fini dell'individuazione delle imprese di cui al comma 2, si fa riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all'elenco riportato nell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n.288.

4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individua le caratteristiche di cui al comma 3 sulla base della presenza nell'impresa di uno o più dei seguenti fattori:

a) attrezzature, strumenti, macchinari, modelli o documentazioni tecniche rari;

b) titolarità di diritti di proprietà intellettuale legati al prodotto, al servizio o agli impianti produttivi dell'impresa stessa;

c) fabbricazione o restauro dei prodotti mediante processi speciali, immutati nel tempo, consacrati dalle usanze locali o sulla base di attrezzature o macchinari creati specificatamente nell'area geografica dove l'impresa è insediata;

d) possesso, in esclusiva o insieme a poche altre aziende, di un *know-how* unico e noto a livello locale, nazionale o internazionale;

e) possesso di un *know-how* non accessibile attraverso percorsi formativi normali, ma trasmissibile solo dall'impresa stessa;

f) notorietà dell'impresa riconducibile a una dimensione culturale o tradizionale, locale, nazionale o internazionale che può anche essere legata al valore storico o architettonico della sua sede o dei suoi impianti produttivi o alla natura dei prodotti o dei servizi commercializzati;

g) tecniche e strumenti all'avanguardia utilizzati nei processi produttivi per la realizzazione di prodotti legati alla tradizione artigianale e territoriale.

5. Con uno o più decreti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni rappresentative di categoria, specifica i criteri e le modalità di attribuzione del marchio.

Art. 2.

(Attribuzione del marchio)

1. Il marchio è attribuito alle imprese in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta della regione in cui esse hanno sede e previa deliberazione della Commissione per il marchio «impresa del patrimonio vivente», istituita presso il Ministero dello sviluppo economico.

2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato ed è composta proporzionalmente da rappresentanti delle regioni, delle imprese e dei consumatori. Il Ministro dello sviluppo economico ne regola la composizione e il funzionamento con proprio decreto. La costituzione della Commissione non costituisce un onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. L'attribuzione del marchio ha durata quinquennale. Decorsi i cinque anni, l'impresa destinataria richiede il rinnovo dell'attribuzione con le modalità di cui al comma 1.

Art. 3.

(Registro del marchio «impresadel patrimonio vivente»)

1. Presso ogni regione è istituito il registro del marchio, cui le imprese destinatarie del marchio sono iscritte d'ufficio al momento dell'attribuzione. L'iscrizione al registro ha mera finalità dichiarativa.

2. I registri regionali confluiscono in un apposito elenco nazionale, reso accessibile al pubblico mediante consultazione informatica sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico.

3. Le regioni vigilano sulla tenuta dei registri e procedono al loro costante aggiornamento.

Art. 4.

(Agevolazioni per le imprese destinatariedel marchio)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il marchio «impresa del patrimonio vivente» con lo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2013 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le imprese destinatarie del marchio possono chiedere di godere delle seguenti specifiche agevolazioni afferenti al Fondo:

a) credito d'imposta per gli apprendisti assunti con la qualifica di operai specializzati;

b) credito d'imposta per i programmi di promozione nazionale ed internazionale delle attività da esse svolte;

c) credito d'imposta per i programmi di supporto specifico per lo studio e la ricerca in merito alla propria attività di impresa;

d) credito d'imposta per promuovere i programmi per la registrazione di disegni e modelli e la realizzazione di prototipi.

2. Il mancato rinnovo dell'attribuzione del marchio o la revoca di questa da parte degli organi competenti implica l'immediata sospensione delle agevolazioni di cui al comma1.

3. Con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro dello sviluppo economico definisce le modalità di accesso al Fondo per il marchio «impresa del patrimonio vivente» e, annualmente, la suddivisione delle risorse tra i diversi capitoli e programmi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1.

Art. 5.

(Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul reale e costante possesso dei requisiti richiesti alle imprese artigiane per l'attribuzione del marchio spettano alle regioni sul cui territorio le imprese destinatarie hanno sede legale.

2. Le regioni, qualora constatino la sopravvenuta assenza dei requisiti, ne fanno segnalazione alla Commissione di cui all'articolo 2, che propone il ritiro immediato dell'attribuzione e la cancellazione dall'elenco nazionale e dai registri regionali del marchio, nonché la sospensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 e degli eventuali finanziamenti cui le imprese destinatarie possano avere avuto accesso.

3. Fatta salva l'ipotesi di applicazione di sanzioni penali per dichiarazioni false o mendaci, le imprese artigiane che hanno subito il ritiro dell'attribuzione non possono fare richiesta di ulteriore attribuzione per i due anni successivi.

Art. 6.

(Fondo per il marchio«impresa del patrimonio vivente»)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 264
XVII Legislatura

Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"
Titolo breve: *imprese artigiane*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente	
N. 33 (pom.) 8 ottobre 2013	Congiunzione di S.268, Petizione n. 312 (costituito comitato ristretto) Proposto ciclo di audizioni
N. 38 (pom.) 15 ottobre 2013	Congiunzione di S.412, S.652
N. 1 (pom.) 22 ottobre 2013 **Comitato Ristretto**	
N. 2 (pom.) 30 ottobre 2013 **Comitato Ristretto**	Audizione informale
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)	
N. 46 (pom.) 5 novembre 2013	Discusso congiuntamente: S.268, S.412, S.652 Sulla pubblicazione di documenti
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente	

N. 48 (pom.) 3 dicembre 2013	Discusso congiuntamente: S.268, S.412, S.652, Petizione n. 312 Congiunzione di S.869
N. 3 (pom.) 21 gennaio 2014 **Comitato Ristretto**	Audizione informale

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

N. 57 (pom.) 22 gennaio 2014	Discusso congiuntamente: S.268, S.412, S.652, S.869, Petizione n. 312 Sulla pubblicazione di documenti
N. 60 (ant.) 4 febbraio 2014	Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti nel corso delle audizioni

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

N. 4 (pom.) 4 febbraio 2014 **Comitato Ristretto**	Discusso congiuntamente: S.268, S.412, S.652, S.869, Petizione n. 312 Audizione informale
N. 5 (pom.) 11 febbraio 2014 **Comitato Ristretto**	Audizione informale

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

N. 62 (pom.) 12 febbraio 2014	Discusso congiuntamente: S.268, S.412, S.652, S.869, Petizione n. 312 Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti nel corso delle audizioni

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

N. 6 (pom.) 18 marzo 2014 **Comitato Ristretto**	Discusso congiuntamente: S.268, S.412, S.652, S.869, Petizione n. 312
N. 70 (pom.) 19 marzo 2014	Adottato testo base T.U. del comitato ristretto. (allegato testo al resoconto di seduta) Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 31 marzo 2014 alle ore 12:00
N. 72 (pom.) 1 aprile 2014	
N. 74 (pom.) 3 aprile 2014	
N. 86 (pom.) 11 giugno 2014	
N. 87 (pom.) 17 giugno 2014	(dato conto mancata trasmissione della relazione tecnica su T.U. ed emendamenti, richiesta dalla 5^ Comm.ne)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 33 (pom.) dell'08/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2013
33ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO
indi del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giovan Battista Zorzoli, portavoce e legale rappresentante del Coordinamento FREE, accompagnato da Simone Togni e Alessandro Caffarelli, membri del comitato di gestione; Luisa Crisigiovanni, direttore di Altroconsumo; Ilaria Serpi, componente del dipartimento energia di Federconsumatori, accompagnata da Pasquale Ruzza; Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali e regolatori di Codici; Ovidio Marzaioli, vice segretario generale del Movimento Consumatori.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizioni di rappresentanti del Coordinamento Fonti rinnovabili ed efficienza energetica (FREE) e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 1° ottobre scorso.

La presidente PELINO rivolge un indirizzo di saluto al professor Zorzoli e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il professor ZORZOLI illustra un documento, consegnato agli atti della Commissione, che contiene una serie di proposte per ridurre il costo dell'energia elettrica, tra cui l'emissione di un'obbligazione *(bond)* che consenta l'estinzione anticipata del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili; modifiche al sistema di tariffazione bioraria, di erogazione degli incentivi CIP6 e di agevolazioni alle imprese energivore. Ulteriori proposte vanno a incidere sulla possibilità di interrompere l'erogazione di energia, sul gestore delle reti e sul sistema delle imposizioni fiscali.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) interviene per chiedere quali benefici effettivi potranno derivare agli utenti e se sarà possibile in questo modo raggiungere gli obiettivi indicati dalla strategia energetica nazionale (SEN).

Il professor ZORZOLI, dopo aver assicurato che gli obiettivi della SEN possono essere tranquillamente centrati entro il 2020, richiama una serie di dati a conferma di quanto esposto.

La presidente PELINO ringrazia il professor Zorzoli per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione.
Rivolge quindi un indirizzo di saluto ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e li invita a prendere la parola.

La dottoressa CRISIGIOVANNI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nel quale è spiegato il significato di una recente iniziativa assunta da Altroconsumo ricaduta sotto il nome di "Abbassa la bolletta", servita appunto ad aggregare la domanda diffusa degli utenti domestici per rinvenire sul mercato elettrico un'offerta soddisfacente e più economica di quella assicurata al mercato tutelato. Evidenzia quindi l'importanza del ruolo dell'Autorità di regolazione, anche in relazione alla trasparenza delle tariffe e alla responsabilizzazione del distributore di energia.

La dottoressa SERPI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, contenente una serie di proposte tra cui l'eliminazione della componente A4 degli oneri di sistema, il trasferimento

sulla fiscalità generale degli incentivi alle imprese energivore, la revisione dei contributi CIP6, la realizzazione di un *hub* italiano del gas, la riduzione dell'IVA sul gas nel caso dei consumi medio-alti.

Il dottor GABRIELE illustra un documento, che deposita agli atti della Commissione, in cui evidenzia l'incidenza delle singole voci aggiuntive presenti all'interno della bolletta, proponendo la liberalizzazione dell'ultimo miglio della rete di distribuzione dell'energia, misura che potrebbe consentire l'accorpamento con la rete telefonica e una gestione più snella e dinamica a vantaggio dei consumatori. Favorevole ad una riduzione dei contributi di cui beneficiano i produttori da fonti rinnovabili che sono già rientrati degli investimenti effettuati, giudica opportuna una revisione della *governance* dell'energia in modo che siano assunte le necessarie determinazioni.

Il dottor MARZAIOLI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, confermando l'importanza della Strategia energetica nazionale (SEN) quale strumento per lo sviluppo di una politica energetica, anche per un pieno utilizzo delle fonti rinnovabili. Dopo aver auspicato la realizzazione delle necessarie infrastrutture per consentire all'Italia di diventare un *hub* sud-europeo, si sofferma su una serie di aspetti specifici del mercato dell'energia, tra cui l'inefficienza della tariffa bioraria, osservando che manca a tutt'oggi un pronunciamento in merito da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) chiede chiarimenti in ordine alla liberalizzazione dell'ultimo miglio della rete e a quali zone del territorio nazionale è riferita l'iniziativa assunta da Altroconsumo.

Il dottor GABRIELE chiarisce la portata della proposta riguardante l'ultimo miglio della rete, che va in direzione della realizzazione delle cosiddette *smart grid*.

Il dottor MARZAIOLI fornisce alcuni brevi chiarimenti in ordine alle reti.

La dottoressa CRISIGIOVANNI precisa che l'offerta di acquisto di energia punta a favorire gli utenti presenti su tutto il territorio nazionale e che nel dettaglio potrà essere conosciuta non appena sarà conclusa la procedura avviata in proposito.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia i rappresentanti delle associazioni dei consumatori per il contributo fornito e dichiara conclusa la loro audizione. Comunica, infine, che i documenti consegnati nel corso delle audizioni odierne saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(264) ***SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"***

(268) ***SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***,

- e petizione n. 312 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice FABBRI (*PD*), relatrice, illustra i provvedimenti in titolo, volti ad integrare l'ordinamento per quanto riguarda, da una parte, la possibilità di trasmettere il patrimonio culturale dell'artigianato da una generazione alla successiva e, dall'altra, la necessità di istituire il marchio di "impresa del patrimonio vivente", un relativo registro e, contestualmente, agevolare tutte quelle professioni artigiane uniche per la loro storia, le loro tecniche, gli strumenti utilizzati, finanche nell'architettura storica delle loro sedi.

Entrambi i testi hanno l'obiettivo di tutelare il "saper fare" che, contestualizzato nelle realtà locali è, ed è stato per secoli, parte integrante della storia del territorio.

Il disegno di legge n. 268 inquadra, disciplina e favorisce il delicato passaggio di consegne che si verifica in un'impresa artigiana allorquando il fondatore decida di passare il testimone ad un giovane titolare, con tutte le difficoltà ma anche gli stimoli che sono propri dei ricambi generazionali.

Il disegno di legge n. 264 è invece volto a individuare, promuovere e tutelare quelle imprese che rappresentano un *unicum* nel patrimonio artigiano italiano. Artigiani che perpetuano una conoscenza ed un lavoro rappresentativo della cultura e della storia dei territori italiani, utilizzando strumenti e strutture oramai scomparsi e che meritano, una volta individuati, di essere messe nella condizioni migliori per perpetuare le tradizioni e l'ingegno che hanno fatto grandi le botteghe e le arti del Paese.

Dopo aver precisato come entrambi i disegni di legge abbiano evidenti implicazioni di tipo economico e occupazionale, osserva che il marchio "impresa del patrimonio vivente", che il disegno di legge n. 264 mira a costituire, esiste già da anni in altre realtà nazionali (ad esempio in Francia) dove la tutela del *know-how* non solo garantisce la conservazione del saper fare "come una volta", ma costituisce anche un volano economico per tutto il sistema Paese.

Lo stesso vale per il disegno di legge n. 268 che, attraverso il trasferimento generazionale, mette in contatto e tutela la vecchia generazione e la nuova, consentendo di dare un futuro al mondo artigiano e conseguenti ricadute positive in termini lavorativi per i giovani entro i trentacinque anni.

Data l'importanza della materia trattata, propone l'audizione dei soggetti più rappresentativi del settore al fine di acquisire ogni elemento utile al prosieguo dell'esame.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) concorda sul valore che va riconosciuto alle imprese artigiane, delle quali va favorita la tradizione, e chiede alla Presidenza di valutare la possibilità di esaminare congiuntamente anche il disegno di legge n. 412, a prima firma del senatore Stucchi, che verte sulla stessa materia.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) propone la costituzione di un Comitato ristretto che possa agevolmente svolgere una serie di audizioni e predisporre anche un testo unificato dei provvedimenti in esame.

Concorde la presidente PELINO, la Commissione accoglie la richiesta e la stessa Presidente sollecita l'indicazione da parte dei Gruppi parlamentari di coloro che faranno parte del Comitato ristretto.

La PRESIDENTE Rassicura quindi il senatore Consiglio che in una delle prossime sedute sarà operata la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 412 con quello dei due disegni di legge che sono già all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

(320) ***DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche***
(Esame e rinvio)

La senatrice D'ONGHIA (*SCpI*) , relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che intende disciplinare, ponendo ordine in maniera completa ed adeguata, una categoria di operatori, sottoposti a condizioni di attività ed operazioni usuranti.

Infatti le disposizioni in esame intendono disciplinare lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, dettando la relativa normativa di principio ed individuando gli obblighi posti in capo agli operatori e alle imprese operanti nel settore.

Ricorda quindi come il provvedimento riproduce il testo unificato a cui era giunto il Comitato ristretto della Commissione lavoro della Camera dei deputati nel corso della passata legislatura, a seguito dell'abbinamento di diverse proposte di legge e della decisione di individuare, tra queste, gli elementi di maggiore rilevanza e opportunità. Nell'ambito dell'*iter* del provvedimento nel corso della XVI legislatura, il relatore aveva avviato un "tavolo tecnico", che si riunì periodicamente, composto da tutti i referenti nazionali del comparto operativo: dalle associazioni che raggruppano le imprese e che operano nella cosiddetta subacquea industriale, passando per le Federazioni sportive del comparto ricreativo.

Il testo che è stato prodotto dal tavolo tecnico composto dalle associazioni è stato rivoluzionario, in una materia sulla quale fino ad ora ha regnato una sorta di confusione e anarchia normativa.

Va segnalato il contributo importante ed imprescindibile delle associazioni di categoria che sono state coinvolte e che si sono confrontate in più occasioni, fornendo un riferimento per l?analisi dei documenti. Testimonianza di una condivisione di principio su tale testo, e segnatamente del carattere profondamente *bipartisan* del progetto di legge. La relatrice, quindi, ricorda lo slogan:

"Esigenza di sicurezza senza stravolgere la libertà di operare e di lavorare", quale linea guida operativa al fine di agire sulla normativa in materia. L?esigenza, dunque, di realizzare un *vademecum* operativo che non mortifichi gli amanti delle attività subacquee e che non ne restringa erroneamente gli ambiti di azione.

Illustra quindi analiticamente il contenuto dei 26 articoli che compongono il provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) interviene per sollecitare l'esame di provvedimenti che ritiene possano risultare tra i più sentiti dalla collettività.

La presidente PELINO conferma la disponibilità oltre che l'attenzione della Presidenza a valutare l'inserimento all'ordine del giorno di quei provvedimenti che sono segnalati dai Rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ricorda in proposito le numerose sollecitazioni, avvenute a più riprese, per consentire l'avvio dell'esame di disegni di legge cui i diversi Gruppi parlamentari annettono particolare interesse.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) ritiene che anche provvedimenti considerati "di nicchia" possano essere attesi dalla collettività, al pari delle riforme di natura economica.

La presidente PELINO ribadisce in conclusione l'invito a segnalare i disegni di legge di maggiore interesse.

SULLE RECENTI VICENDE DEL GRUPPO TELECOM ITALIA

Il presidente MUCCHETTI, richiamandosi all'urgenza di assumere iniziative anche con riferimento alle recenti dimissioni rassegnate dal presidente esecutivo di Telecom, Franco Bernabè, informa la Commissione che sono in corso contatti informali con la Presidenza della Commissione lavori pubblici, comunicazioni, al fine di elaborare un documento, quanto più possibile condiviso dai diversi Gruppi parlamentari, che tenga conto dell'importante lavoro svolto sulla questione Telecom Italia dalle Commissioni riunite 8ª e 10ª e che potrebbe poi essere esaminato dal Senato.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 38 (pom.) del 15/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2013
38ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
PELINO
indi del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giuseppe Gatti, Presidente di Energia concorrente, accompagnato da Alessandro Bianco, segretario generale, Fabio Bocchiola, amministratore delegato di Repower e Roberta Romiti, responsabile delle relazioni istituzionali di Sorgenia, e Stefano Besseghini, amministratore delegato di Ricerche sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., accompagnato da Carlo Romano Ambrogi, direttore della Funzione sviluppo e pianificazione.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizione di rappresentanti di Energia Concorrente e di rappresentanti di Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente PELINO rivolge un indirizzo di saluto al dottor Gatti e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor GATTI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sul prezzo dell'energia elettrica in Italia rispetto a quello rilevato negli altri Paesi dell'Unione europea. Fornisce quindi alcuni elementi informativi circa l'attuale mix di combustibili nella produzione di energia elettrica con particolare riguardo al ruolo del gas, evidenziando che ad oggi il mix italiano è meno competitivo rispetto a quello degli altri Paesi europei, anche se presenta delle buone prospettive nel medio-lungo termine a seguito dei piani di uscita dal nucleare da parte di diversi Paesi europei.

Intervengono quindi il senatore GIROTTO (*M5S*) per chiedere alcuni dati in merito al calcolo delle esternalità negative dell'energia elettrica prodotta da fonti combustibili fossili e il presidente MUCCHETTI (*PD*) per chiedere una valutazione rispetto ad alcune ipotesi di riforma del mercato elettrico.

Il dottor GATTI fornisce brevi elementi di risposta ai quesiti posti dai senatori intervenuti, soffermandosi, tra l'altro, sulla necessità di investire maggiormente nel settore della ricerca in campo energetico.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia il dottor Gatti per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione.
Rivolge quindi un indirizzo di saluto all'ingegner BESSEGHINI e lo invita a svolgere il suo intervento.

L'ingegner BESSEGHINI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi in particolare su alcune proposte di intervento nel settore elettrico. Tra queste evidenzia la necessità di promuovere maggiormente delle azioni per la realizzazione di un mercato transfrontaliero dell'energia elettrica (*Market coupling*), di implementare le *smart grid* al fine di giungere a una gestione ottimale della rete di distribuzione, nonché di individuare degli interventi che consentano un migliore utilizzo dei cicli combinati a gas rispetto ai quali l'Italia è un Paese particolarmente all'avanguardia.

Dopo una richiesta di informazioni da parte della senatrice FISSORE (*PD*), rispetto alle potenzialità della rete di trasmissione dell'energia elettrica, e del senatore GIROTTO (*M5S*), in merito all'apporto delle fonti rinnovabili nel mix produttivo di energia elettrica, l'ingegner BESSEGHINI interviene

brevemente per fornire alcuni elementi di risposta, riservandosi di trasmettere alla Commissione ulteriori dati che dovessero risultare utili al riguardo.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia l'ingegner Besseghini per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione.

Comunica, infine, che la documentazione consegnata nel corso delle odierne audizioni sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(264) ***SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"***

(268) ***SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(412) ***STUCCHI. - Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri***

(652) ***CARIDI ed altri. - Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

- e petizione n. 312 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 264 e 268, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 412 e 652 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso, per quanto riguarda i disegni di legge nn. 264 e 268, e la petizione n. 312 ad essi attinente, l'8 ottobre scorso.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 412 di iniziativa del senatore Stucchi, recante "disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri" e n. 652 di iniziativa del senatore Caridi ed altri, recante "disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenza artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane". In considerazione dell'analogia della materia trattata, propone di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 412 e 652 all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 264 e 268 in materia di imprese artigiane.

La Commissione conviene.

La senatrice FABBRI (*PD*), relatrice, illustra brevemente i disegni di legge nn. 412 e 652, auspicando che possa essere avviato in tempi rapidi un ciclo di audizioni in sede di comitato ristretto sui disegni di

legge in titolo.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 1 (pom.) del 22/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 264 e connessi

Riunione n. 1
MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013

Relatrice: FABBRI (PD)
Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PER L'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 264, 268, 412 E 652 E DELLA PETIZIONE N. 312 AD ESSI ATTINENTE

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 2 (pom.) del 30/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 264 e connessi

Riunione n. 2
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2013

Relatrice: FABBRI
Orario: dalle 14,00 alle 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI R.E TE. IMPRESE ITALIA IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 264 E CONNESSI (IMPRESE ARTIGIANE)

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 46 (pom.) del 05/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2013
46ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI comunica che è, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, stata richiesta la trasmissione audiovisiva per le procedure informative che stanno per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, delle stesse procedure sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario DE VINCENTI risponde all'interrogazione 3-00337 del senatore Mazzoni relativa alla concorrenza dell'imprenditoria cinese in Italia, evidenziando come il Ministero dello sviluppo economico ritiene che il contrasto a tali forme di concorrenza sleale deve essere affidato non tanto a specifici controlli riferiti esclusivamente o in particolare agli imprenditori di origine cinese, che potrebbero risultare discriminatori e controproducenti, quanto piuttosto ad un generale rafforzamento dei controlli di legalità, da parte delle diverse autorità competenti nazionali e locali, per tutte le imprese e in tutte le aree potenzialmente a rischio. Tale incremento dei controlli è rivolto sia nell?interesse di tutte le imprese che operano correttamente, sia in particolare delle imprese di origine cinese che operino nel rispetto delle regole con vantaggi economici per i consumatori e senza danni ingiustificati alle imprese concorrenti. Informa quindi che è stata recentemente creata una banca dati nazionale, denominata Iperico, di lotta alla contraffazione, il cui primo rapporto è stato presentato al pubblico nel luglio 2011. In generale dalle risultanze della banca dati Iperico relative all'area di Prato, nel quinquennio 2008-2012, emerge un numero di 324 sequestri per un controvalore stimato dei prodotti contraffatti di oltre 81 milioni di euro. Conclude evidenziando che il Ministro dello sviluppo economico, in collaborazione con le altre amministrazioni interessate, sta svolgendo tutte le attività necessarie per combattere gli illeciti nel campo della contraffazione in generale e in quella più direttamente proveniente dai paesi dell?estremo oriente.

Replica il senatore MAZZONI (*PdL*), che condivide le osservazioni del rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta.

Il sottosegretario DE VINCENTI risponde quindi all'interrogazione 3-00422, del senatore Girotto, sulla regolamentazione del mercato dell'energia: ricorda che il Governo può esercitare attività di indirizzo di carattere generale nei confronti dell?Autorità per l'energia elettrica e il gas nell?ambito del documento di economia e finanza (Def), in cui l'Esecutivo indica il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese. In tale sede il Governo ha la facoltà di fornire indirizzi specifici all?Autorità su alcuni aspetti, sottoposti a regolazione, ma parimenti rilevanti per l?attuazione di politiche pubbliche. Evidenzia inoltre che, sulla base del rapporto di leale collaborazione tra Ministero e Autorità, si è a conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori sul tema da parte della stessa Autorità, che dovrebbe portare a breve a definire la regolazione dei Sistemi efficienti di utenza (Seu) e dei Sistemi equiparati ai Seu (Seseu). In tale contesto il Ministero condivide la necessità che si intervenga con una regolazione compiuta su questi assetti particolari di rete, in modo da dare attuazione alla legge individuando in modo chiaro l'ambito degli aventi diritto ai benefici, anche per dare certezze ai soggetti interessati. Per quanto attiene il profilo dei costi, ritiene che l'introduzione di dinamiche concorrenziali nella gestione delle reti andrebbe attentamente valutata, per evidenti motivi di investimenti infrastrutturali da sostenere. Da ultimo sottolinea che la strategia energetica del Governo intende sviluppare strumenti efficienti, oltre che equi, per governare la transizione energetica in corso, verso un assetto dove l?efficienza energetica e le fonti rinnovabili avranno un ruolo ancora più rilevante. Tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie, lo sviluppo di questi settori dovrà essere assicurato da incentivi mirati e sostenibili, evitando o comunque razionalizzando il cumulo tra più incentivi (diretti e indiretti) e promuovendo modelli di reti intelligenti (*smart grid*) e uno sviluppo infrastrutturale che favorisca la piena integrazione del mercato dell?energia con il mercato europeo ed il superamento degli attuali "colli di bottiglia" tra la zona Sud e le altre zone di mercato.

Interviene in replica il senatore GIROTTO (*M5S*), che si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita dal sottosegretario De Vincenti ed evidenzia che la regolamentazione dell'autoproduzione di energia

tramite i Sistemi efficienti di utenza (Seu), le Reti interne di utenza (Riu) e lo scambio sul posto (Ssp), rappresenta un importante ambito di sviluppo per la generazione distribuita da fonti rinnovabili, con un orientamento verso il recepimento di quanto previsto dalla direttiva europea n. 27 del 2012, che stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a risolvere le carenze che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'utilizzo. A tale proposito ritiene che l'adozione di qualsiasi provvedimento che limiti lo sviluppo della cosiddetta generazione distribuita, oltre a rappresentare un?indebita limitazione del libero mercato, può essere considerata come l'ennesimo sostegno della politica italiana ai pochi e grandi produttori di energia.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il sottosegretario De Vincenti e dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla competitività delle imprese italiane

Il presidente MUCCHETTI propone alla Commissione di svolgere, acquisito il consenso del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulla competitività delle imprese italiane. Tale indagine consentirebbe di acquisire utili elementi informativi, sia attraverso una serie di audizioni che mediante lo svolgimento di sopralluoghi ad aree industriali di particolare interesse. In proposito si riserva di elaborare al più presto un programma dei possibili impegni, da sottoporre alla Commissione e quindi al Presidente del Senato.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il PRESIDENTE comunica che in sede di Comitato ristretto nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 264, 268, 412 e 652, sulle imprese artigiane, la Commissione ha svolto, nella giornata di giovedì 30 ottobre scorso, l'audizione informale di rappresentati di R.E TE. Imprese Italia. Informa inoltre che la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 48 (pom.) del 03/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013
48ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO
indi del Presidente
MUCCHETTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Miguel Antoñanzas, presidente e amministratore delegato di E.ON Italia, accompagnato da Francisco Rodriguez, direttore Institutional relations, licensing & regulatory affairs, e Monica Valero De Bernabe, direttore corporate office e comunicazione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizione di rappresentanti di E.ON Italia

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 novembre.

La presidente PELINO rivolge un indirizzo di saluto all'ingegner Antoñanzas, Presidente e amministratore delegato di E.ON Italia, e lo invita a svolgere il suo intervento.

L'ingegner ANTOÑANZAS illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sull'importanza delle decisioni nazionali, in materia di politica energetica, coerenti con il quadro del mercato europeo dell'energia. Segnala, quindi, la necessità di azioni dirette a limitare la crescita della bolletta energetica, a garantire forniture affidabili di energia elettrica e gas e a rafforzare gli obiettivi dell'Unione europea in materia ambientale. Dopo aver fornito alcuni dati relativi alla domanda di energia elettrica e gas in Italia, rileva l'opportunità di assicurare in futuro una maggiore integrazione tra gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e da fonti tradizionali. Da ultimo, auspica che si proceda a una ridefinizione del sistema di esenzioni a favore delle imprese a elevato consumo di energia e a una revisione del regime relativo all'energia autoconsumata.

Il senatore ASTORRE (*PD*) chiede alcune informazioni in merito alla realizzazione, da parte di E.ON, di un rigassificatore al largo delle coste della Toscana.

Il senatore LAI (*PD*) chiede informazioni in merito all'impianto di produzione di energia elettrica da carbone nella località di Fiumesanto, in Sardegna.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) si sofferma sui meccanismi del cosiddetto mercato *emission trading system* (ETS) e sullo sviluppo, da parte di E.ON, di un rigassificatore *offshore* in Toscana.

Il senatore DAVICO (*LN-Aut*) si associa alle richieste di informazioni relative alla realizzazione da parte di E.ON di un rigassificatore in Toscana.

L'ingegner ANTOÑANZAS, in risposta ai quesiti, fornisce alcuni dati in merito agli impianti di produzione di energia elettrica di E.ON. in Italia, con particolare riguardo alla centrale a carbone di Fiumesanto. Si sofferma sulle opportunità, per l'Italia e l'Europa, legate alla realizzazione del gasdotto *Trans Adriatic Pipeline* (TAP). Da ultimo dà conto dell'*iter* per la realizzazione di un rigassificatore *offshore* in Toscana.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia l'ingegner Antoñanzas per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Comunica, infine, che la documentazione consegnata sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(264) ***SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"***

(268) ***SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(412) ***STUCCHI. - Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri***

(652) ***CARIDI ed altri. - Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(869) ***VALENTINI ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri***

- e petizione n. 312 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 264, 268, 412 e 652, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 869 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 869, congiunzione con il seguito dell'esame degli altri disegni di legge e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso, per quanto riguarda i disegni di legge nn. 264, 268, 412 e 652 e la petizione n. 312 ad essi attinente, il 15 ottobre scorso.

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 869, d'iniziativa della senatrice Valentini e altri Senatori, recante norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri. In considerazione della connessione di materia, propone di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 264, 268, 412 e 652 all'esame del disegno di legge n. 869 in materia di imprese artigiane.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(237) ***MATTESINI ed altri. - Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale***

(327) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture***

(683) ***MATTESINI ed altri. - Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il presidente MUCCHETTI propone di costituire un comitato ristretto per avviare un ciclo di audizioni dei soggetti più rappresentativi del settore e per definire eventualmente un testo unificato. Il comitato sarà composto, oltre che dal Presidente stesso, da un senatore per ciascun Gruppo parlamentare.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE invita quindi i Gruppi parlamentari a far pervenire i nominativi dei rispettivi rappresentanti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 3 (pom.) del 21/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 264 e connessi

Riunione n. 3
MARTEDÌ 21 GENNAIO 2014

Relatrice: FABBRI (PD)
Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (UNIONCAMERE) IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 264 E CONNESSI (IMPRESE ARTIGIANE)

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 57 (pom.) del 22/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2014
57ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1214) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) svolge un intervento assai critico nei confronti del provvedimento: considera inaccettabili o quanto meno inopportuni alcuni differimenti di termini, tra cui cita quello riferito all'esercizio del servizio taxi o di noleggio con conducente, nonché quello relativo all'adeguamento alle norme antincendio delle strutture alberghiere, settore per il quale era prevista la predisposizione di un apposito piano straordinario. Per questo complesso di ragioni, annuncia il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole preannunciata dal relatore.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), pur riconoscendo la necessità di alcune misure adottate dal Governo, annuncia l'astensione del suo Gruppo, per sottolineare come alcune richieste avanzate non siano state adeguatamente valutate dal Governo stesso.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, propone un parere favorevole che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto ai voti e approvato.

(1215) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) ritiene che il decreto-legge in esame violi palesemente il dettato costituzionale, in particolare laddove riconosce a Trenitalia stanziamenti che trovano copertura nella riduzione di quelli finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori e per le parti che reiterano pedissequamente norme recate da precedenti decreti-legge ormai decaduti.

Per queste motivazioni annuncia il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle a una eventuale proposta di parere favorevole.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, propone un parere favorevole sul provvedimento in titolo che, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE (n. 59)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente MUCCHETTI richiama preliminarmente gli aspetti salienti dello schema di parere illustrato in precedenza dalla relatrice, tra cui l'individuazione delle competenze per la tutela dei consumatori in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La relatrice FISSORE (*PD*), dopo aver ricordato l'urgenza del parere in funzione della procedura di infrazione aperta in sede europea, fornisce una serie di risposte puntuali anche in ordine all'articolo 51 del Codice del consumo, concernente i contratti conclusi a distanza. Ritiene al riguardo che sia opportuno distinguere la fornitura di servizi da quella di beni, per la natura immateriale dei primi e la conseguente difficoltà a consentire concretamente l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, allorquando non si ritenga soddisfatto.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) giudica migliorabile la simmetria delle posizioni tra chi fornisce un servizio e il suo possibile cliente, ma ritiene non necessario distinguere tra fornitura di servizi e fornitura di beni. Propone in tal senso una apposita modifica allo schema di parere illustrato dalla relatrice.

Il presidente MUCCHETTI richiama quindi l'attenzione sulla formulazione proposta dal Governo nello schema di decreto legislativo, proponendo al senatore Della Vedova di valutare eventualmente l'invio da parte del fornitore di servizi anche del modulo di recesso, dopo aver concluso il contratto per via telefonica con l'utente.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) esprime il suo apprezzamento alla relatrice per il lavoro approfondito da lei svolto, segnalando tuttavia l'opportunità di trovare un ulteriore punto di equilibrio tra le esigenze dei fornitori di servizi e i consumatori, pur nella consapevolezza della debolezza di questi ultimi. La diffusione sempre più generalizzata dei contratti conclusi a distanza spinge a compiere una riflessione ulteriore.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) giudica opportuna la formulazione proposta dalla relatrice, che testimonia il lavoro attento svolto in sintonia con le associazioni dei consumatori ed esprime il proprio favore anche all'ipotesi di invio all'utente di un modulo per l'esercizio del diritto di recesso, nel caso di contratti conclusi a distanza.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) conferma il valore della sua proposta, che mira a salvaguardare anche gli interessi dei consumatori.

La relatrice FISSORE (*PD*), dopo aver richiamato il complesso rapporto che si instaura nei contratti a distanza, nel caso di fornitura di un servizio, tra fornitore e utente, ritiene tuttavia opportuno un ulteriore approfondimento delle questioni emerse nel corso del dibattito e propone una breve sospensione della seduta.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), accoglie la richiesta della relatrice e propone di sospendere i lavori, che potranno essere ripresi in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 19,15.

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, conferma l'opportunità di prevedere una restrizione alla stipulazione dei contratti di fornitura dei servizi, vincolandoli alla forma scritta. Propone tuttavia che le successive modifiche al contratto possano avvenire anche con un altro mezzo durevole, in sostituzione della forma scritta. Ricorda infine che il Governo ha proposto nello schema di decreto legislativo la forma scritta per tutti i contratti e che quindi questa formulazione è da intendersi una semplificazione almeno per i contratti di fornitura di beni.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) illustra una proposta di modifica dei commi 6 e 7 dell'articolo 51, che sostanzialmente tende ad assimilare la fornitura di beni a quella di servizi e prevede l'invio al consumatore delle informazioni relative al contratto concluso per telefono, a pena di nullità, in formato cartaceo o, su richiesta del consumatore, in formato elettronico, unitamente al modulo per l'esercizio del diritto di recesso.

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, conferma, anche alla luce del lavoro svolto con una particolare attenzione alla tutela dei consumatori, che questi debbano essere sottratti alla possibilità di ritrovarsi vincolati a contratti di fornitura di servizi senza che abbiano mai sottoscritto materialmente il relativo contratto.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) giudica la nuova formulazione illustrata dalla relatrice un progresso effettivo verso l'esigenza di chiarezza e di tutela delle diverse forme contrattuali.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*), preso atto dell'esito del dibattito, dichiara di non insistere sulla propria proposta di modifica e annuncia che si asterrà in votazione sulla osservazione relativa all'articolo 51 del codice del consumo.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole al parere, nella nuova formulazione.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) annuncia il voto favorevole del Movimento Cinque Stelle, nonostante ritenga preferibile la precedente versione del parere.

Il presidente MUCCHETTI verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il PRESIDENTE informa che in sede di Comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 264, 268, 412, 652 e 869, sulle imprese artigiane, la Commissione ha svolto,

nella giornata di ieri, l'audizione informale di rappresentanti di Unioncamere. Informa inoltre che la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 59

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
esaminato l'atto del Governo recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE»,
considerato che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, esercitando la delega a tal fine contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013);
considerato che la direttiva stabilisce un regime di armonizzazione massima della disciplina sulla tutela dei consumatori, in esito al processo di riforma del settore avviato in sede europea sin dal 2004, al fine di ovviare all?eccessiva disomogeneità e frammentazione delle normative nazionali di attuazione delle previgenti direttive europee, che ha rappresentato un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, con conseguenti ripercussioni sulle imprese e sui consumatori;
considerato che la normativa europea stabilisce obblighi di informazione precontrattuale e altre disposizioni a tutela dei consumatori, quali quelle sul diritto di recesso, in relazione ai contratti a distanza (tra cui le vendite *online*), i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e altri tipi di contratti, tra cui i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici;
valutata la congruità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, dirette a modificare le sezioni I, II, III, e IV, della parte III, titolo III, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, con vigenza a partire dal 13 giugno 2014, come espressamente stabilito dall?articolo 28 della direttiva;
valutato con particolare favore l'ampliamento del periodo di recesso sino a quattordici giorni, introdotto tramite le modifiche apportate all'art. 52 del Codice del consumo in coerenza con la direttiva, in modo tale da garantire al consumatore una maggiore tutela dalle offerte di beni e servizi avvenute con modalità ritenute "rischiose";
considerato, inoltre, che lo schema di decreto prevede, nell?ambito delle modifiche apportate all?articolo 27 del Codice del consumo, anche le disposizioni necessarie a porre fine alla procedura di infrazione n. 2013/2169, avviata dalla Commissione europea per violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori;
rilevato che la formulazione dello schema di decreto assicura un tempestivo superamento della procedura di infrazione n. 2013/2169 (lettera di messa in mora del 18 ottobre 2013), prevedendo il potere di controllo sulle pratiche commerciali scorrette in via esclusiva all'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, ma contemperando tale esclusività con l'obbligatorietà del parere delle Autorità di settore e mantenendo fermi, in capo a queste ultime, i poteri di vigilanza e controllo in riferimento a fattispecie che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta;
richiamato l'art. 144, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

all?articolo 49, comma 5, del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si ritiene necessario sopprimere la parola "preventivo", riportando il testo della norma a quanto previsto dall?articolo 6, paragrafo 5, della direttiva, in quanto le parti devono poter concordare eventuali modifiche al contratto anche successivamente alla conclusione dello stesso, in relazione per esempio alle disposizioni per la consegna, come suggerito al considerando n. 35 della direttiva;
in relazione all?articolo 51, comma 6, del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, concernente i contratti a distanza conclusi via telefono, valuti il Governo l'opportunità di limitare l?obbligo di stipulazione in forma scritta ai soli contratti di fornitura e somministrazione di servizi, prevedendo la possibilità di accettare, con mezzo durevole, eventuali successive modifiche o integrazioni. Il contratto sottoscritto può essere recapitato al professionista tramite posta, e-mail o fax. La conferma del contratto può essere effettuata anche su mezzo durevole solo nel caso in cui si tratti di contratto di vendita di beni e tale modalità venga espressamente accettata dal consumatore, prevedendo a tale fine l?obbligo per il professionista di informare il consumatore della possibilità di sottoscrivere il contratto in forma scritta e del fatto che nel caso in cui non lo richieda egli sarà vincolato al contratto a partire dal termine della telefonata;
in relazione all?articolo 52, si valuti l'opportunità di utilizzare tutti gli spazi interpretativi concessi dalla direttiva per ampliare il periodo temporale di esercizio del diritto di recesso, anche con riferimento alla possibilità di esercitare il recesso dai contratti di vendita di beni nel periodo compreso tra la conclusione del contratto e la consegna degli stessi, fermo restando il termine di quattordici giorni decorrente dalla consegna;
in relazione all'art. 54, comma 3, del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si valuti l'opportunità di prevedere che il recesso del consumatore sia sempre possibile per mezzo di posta elettronica o tramite il sito web del professionista. Il considerando n. 45 della direttiva dà infatti atto che *«l?esperienza dimostra che molti consumatori e professionisti preferiscono comunicare tramite il sito web del professionista».* A tal fine si valuti, inoltre, l?opportunità di obbligare il professionista a dare comunicazione al consumatore di un indirizzo *e-mail* attraverso il quale esercitare il diritto di recesso;
in relazione all?articolo 57 del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso da contratti stipulati a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, si valuti l'opportunità di precisare, al comma 2, che al consumatore è consentito manipolare e ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti all?interno di un locale commerciale, in conformità al considerando n. 47 della direttiva;
in relazione all'art. 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, dello schema di decreto legislativo, che rispettivamente modificano l'art. 27 del Codice del consumo e abrogano il comma 12-*quinquiesdecies* dell'art. 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si ritiene opportuno prevedere che le attività svolte da Acquirente Unico S.p.A. attraverso lo Sportello per il Consumatore di Energia e il Servizio di Conciliazione Clienti Energia, istituiti dall?Autorità per l?energia elettrica e il gas, in virtù del recepimento delle direttive del c.d. "Terzo Pacchetto Energia" (2009/72/CE e 2009/73/CE), siano altresì espletate anche a supporto dell?Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell?ambito delle competenze ad essa attribuite dalla disciplina in esame, e a beneficio di tutti i consumatori interessati;

in relazione all?esclusione dei giochi d?azzardo dall?applicazione della normativa, ai sensi dell?articolo 47, comma 1, lett. c), del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto e dell?articolo 3 della direttiva, si auspica che la tutela dei consumatori in tale settore sia disciplinata ? nell?ambito di altri strumenti normativi ? in maniera ancor più rigorosa, così come auspicato dalla stessa direttiva al considerando n. 31. E a tale riguardo si devono richiamare i principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 settembre 2013, cause riunite C-660/11 e C-8/12, in cui si è affermato che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare, nei limiti del principio di proporzionalità, anche restrizioni alle libertà fondamentali del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (punto 23) e che ogni Stato membro conserva il diritto di subordinare la possibilità per gli operatori che intendono proporre giochi d'azzardo a consumatori che si trovino sul suo territorio al rilascio di un'autorizzazione da parte delle sue autorità competenti (punto 41). Al fine di rammentare quindi che l'esclusione dei giochi d'azzardo dall'ambito applicativo della direttiva e dello schema di decreto è dovuta all'esistenza di una disciplina, anche più rigorosa, rimessa alla competenza degli Stati membri, si valuti l'opportunità di inserire dopo le parole *«nei casinò e le scommesse»* dell'art. 47, comma 1, lett. c), del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, le parole *«; attività per le quali restano ferme le discipline di settore»*. Si raccomanda, infine, una ricognizione della normativa interna applicabile ai giochi d'azzardo, al fine di conformarne le regole alla protezione della salute umana e dei consumatori, che devono essere i principi guida primari nell'adozione sia di raccomandazioni a livello di UE che di provvedimenti legislativi a livello nazionale, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013, sul gioco d'azzardo *online* nel mercato interno;

si giudica opportuno, modificando conseguentemente il testo dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, differire al 13 giugno 2014, per coerenza, l'entrata in vigore di tutte le disposizioni novellate in attuazione della direttiva in questione che deve trovare applicazione da tale data, lasciando l'ordinaria decorrenza dell'entrata in vigore solo per i commi attualmente numerati come 2-*bis* e 2-*ter* (salvo opportuna rinumerazione in sede di coordinamento formale) che riguardano l'intervento di chiarimento circa l'assetto delle competenze in materia di pratiche commerciali scorrette, più urgente e solo indirettamente connesso a tale direttiva;

si giudica opportuno cogliere l'occasioneper modificare anche l'articolo 144-*bis*, comma 1, del codice del consumo, eliminando richiami ormai superati a pregresse specifiche competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, per tener conto delle modifiche all'assetto delle norme del codice del consumo e delle relative competenze a tutt'oggi già intervenute (con il trasferimento nel codice del turismo decreto legislativo n. 79/2011, delle norme di tutela prima contenute nel codice del consumo, attribuite nel frattempo alla competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, e con l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato - nuovo articolo 37-*bis* del codice del consumo - delle competenze in materia di clausole vessatorie), e con quelle ora previste dal presente schema di decreto (trasferimento all' Autorità garante della concorrenza e del mercato delle competenze sanzionatorie in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza).

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 60 (ant.) del 04/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2014
60ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (n. 53)
(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), in sostituzione della relatrice Fabbri, illustra un nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato, che tiene conto, oltre che del dibattito già svolto, delle ulteriori osservazioni pervenute per le vie brevi da alcuni Gruppi parlamentari.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) esprime apprezzamento, a nome del proprio Gruppo parlamentare, per il recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali con la quale sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali, rendendo più severe alcune norme a tutela dell?ambiente. Sono chiarite in modo dettagliato le responsabilità e le definizioni recate da disposizioni normative, intervenendo su procedure, installazioni e impiantistica. Il Gruppo parlamentare M5S resta nettamente contrario alla combustione dei rifiuti e della biomassa

(fatta eccezione per i micro-impianti agricoli di co/tri-generatori per l?autoproduzione e l?autoconsumo di biomassa autoprodotta in uno specifico territorio e per specifiche attività antropiche) e non condivide che il limite delle emissioni consentito cambi a seconda dell?attività industriale considerata (se industria manufatturiera o se attività petrolifera, ad esempio), o che, in caso di combustione, il limite di tolleranza cambi a seconda che si sia in presenza di un inceneritore o di un cementificio. Il suo Gruppo conferma il proprio consenso sul provvedimento, ma ritiene opportuno che la Commissione di merito accolga alcuni rilevi.

In particolare, con riferimento al comma 13 dell?articolo 7, poiché le sanzioni previste potrebbero non costituire un deterrente a possibili violazioni, si propone la confisca dell?impianto; all'articolo 15, si suggerisce che il nuovo Titolo III-*bis* si limiti a definire le misure e le procedure atte a prevenire gli effetti negativi delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti. Si giudica incomprensibile, ancora all'articolo 15, l?esclusione dall?ambito di applicazione delle nuove e più severe norme dei rifiuti derivanti dalla attività estrattive petrolifere *off-shore* inceneriti sulle piattaforme. Relativamente all'articolo 19, si propone di classificare come grandi impianti di combustione quelli di potenza superiore ad 1 MW. Considera infine arbitrario il limite di 1750 ore fissato all'articolo 22, comma 4, per il riconoscimento di alcune esenzioni.

Il presidente MUCCHETTI, in considerazione della rilevanza delle questioni richiamate, propone un ulteriore approfondimento anche al fine di giungere ad un testo condiviso dall'intera Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 69)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), in sostituzione del relatore Tomaselli, illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Al fine di giungere a una piena condivisione della proposta testé formulata, anche sulla base di ulteriori approfondimenti, dispone quindi una momentanea sospensione dell'esame.

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame è momentaneamente sospeso.

(1275) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MUCCHETTI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, richiamando in particolare i contenuti degli articoli 7 e 8 del decreto-legge, come modificati dalla Camera dei deputati, oltre alle misure in materia di salute pubblica con riferimento ai comuni di Taranto e Statte. I numerosi emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, oltre a consentire l'aumento di capitale della società ILVA anche attraverso l'intervento diretto della proprietà dei Riva, ma senza escludere l'apporto di altri investitori, permettono l'utilizzo dei fondi sequestrati ai Riva in ragione della contestazione di reati valutari e fiscali qualora gli industriali dell'acciaio non sottoscrivessero l'aumento di capitale. In caso di proscioglimento da tali reati, le somme impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e le altre misure previste nel piano nonché quelle eccedenti non sono comunque ripetibili. Tutti gli interventi e le operazioni previsti saranno documentati e facilmente rintracciabili nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento fissa, quindi, l'obbligo di *screening* sanitari sulla popolazione esposta al rischio, per il quale sono stanziati 50 milioni tra il 2014 e il 2015 aggiuntivi alle risorse ordinarie delle Regioni Campania e Puglia (limitatamente ai comuni di Taranto e Statte). Le ricerche sulle contaminazioni saranno integrate con i dati dello studio 'Sentieri' in entrambe le regioni.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE sospende la seduta, proponendo di riprenderla alle ore 14,30.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 14,35.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, che raccoglie le indicazioni pervenute per le vie brevi dai diversi Gruppi parlamentari.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazioni è approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 69)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il presidente MUCCHETTI, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni già illustrato, che risulta approvato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" (COM (2013) 506 definitivo) (n. 14)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 45)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore GIROTTO (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione con osservazioni, pubblicato in allegato: egli pone l'accento sulla necessità di dare il giusto sostegno alla ricerca di base oltre che a quella applicata, promuovendo in particolare quella utile alla crescita delle aziende italiane che hanno realizzato negli ultimi anni progressi significativi. Ritiene che a livello nazionale manchi un organismo di raccordo tra ricerca di base, ricerca applicata e aziende, che possa favorire il raggiungimento dei massimi risultati.

Anche l'altro relatore COLLINA (*PD*) segnala la necessità di concentrare l'attenzione sul mondo universitario, che deve essere posto nella condizione di "fare sistema" con la filiera delle imprese, come già accade in altre realtà europee.

Il presidente MUCCHETTI ritiene che la Commissione potrà utilmente affrontare una riflessione sull'incidenza della ricerca sulla crescita delle imprese, anche in occasione dell'esame dei provvedimenti già all'ordine del giorno.

Verificata quindi la presenza del numero legale, posta ai voti, lo schema di risoluzione proposto dai relatori è approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI, in relazione all'indagine conoscitiva sulla situazione competitiva delle

imprese industriali italiane richiama l'attenzione sull'opportunità di dedicare particolare attenzione al settore dell'*automotive*. Informa quindi di aver acquisito, per le vie brevi, la disponibilità da parte di Unioncamere a realizzare, a titolo gratuito, una ricerca in tale ambito da mettere a disposizione della Commissione, che potrebbe così avvalersi di ulteriori elementi informativi utili ai fini dell'indagine.

Propone pertanto di richiede a Unioncamere la realizzazione di tale ricerca nelle modalità illustrate.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni della Federazione nazionale delle imprese orafe, gioielliere, argentiere e orologiaie (Federpreziosi), della Consulta nazionale dei produttori orafi, dell'Associazione nazionale "Tutela i compro oro" (ANTICO) e dell'Associazione compro oro italiani (ACOI), svolte il 30 gennaio in sede di Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che in sede di Comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 264, 268, 412, 652 e 869, sulle imprese artigiane, la Commissione ha svolto, oggi, l'audizione informale di rappresentanti dell'ABI. Informa inoltre che anche la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica infine che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione svolgerà, al termine della seduta, l'audizione informale di rappresentanti dell'Electrolux sulle prospettive dell'azienda. Informa quindi che la documentazione che sarà acquisita nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

NUOVO SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 53

- La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

- valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 28, comma 4, punto 3.3, di includere tra i consumi propri degli impianti multicombustibile anche quelli di energia per l'autoproduzione destinata almeno per il 70 per cento ai consumi della raffineria;
- analogamente, sempre all'articolo 28, comma 4, punto 3.4, e con riferimento ai residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che trattasi di residui utilizzati dalla raffineria da soli o con altri combustibili per il proprio consumo, ivi incluso quello per l'autoproduzione di energia destinata almeno per il 70 per cento ai consumi della raffineria stessa;
- valuti in ogni caso la Commissione di merito l'opportunità di rivedere i limiti alle emissioni indicati nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2010/75/UE per ciascun inquinante, allineandoli a quelli previsti dalla direttiva, considerata l'onerosità di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti, con riferimento all'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari; all'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole, ove ciò comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; all'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari.

-

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 69

La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,
considerato che il provvedimento in esame prevede modifiche al campo di applicazione della precedente direttiva, il rafforzamento degli obblighi ricadenti sui produttori e sui distributori che utilizzano tecniche di vendita a distanza e l'introduzione di misure volte ad incentivare la preparazione per il riutilizzo;
considerato che è obiettivo della direttiva quello di incrementare sempre più la percentuale di ritiro e di recupero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per cui sarebbe opportuno creare vere e proprie micro aree ecologiche da affiancare ai centri di raccolta già presenti sul territorio;
considerando obiettivo di primaria importanza l'incremento dei premi di efficienza da erogare ai distributori, al fine di alleggerire i costi che subiscono per l'attività accessoria di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e allo stesso tempo stimolare l'aumento dei quantitativi ritirati;
considerato che la possibilità di esportare i RAEE anche al di fuori dell?area OCSE ha avuto effetti negativi non solo sull?ambiente ma anche sull?economia dei paesi comunitari e che, per questa ragione, tale pratica deve essere scoraggiata da un lato non computando la quota di RAEE esportati ai fini del calcolo degli obiettivi di recupero/riciclo, dall'altro incentivando la raccolta presso i centri di prossimità;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito:
l'opportunità di chiarire all'articolo 10, comma 3, la natura dello statuto-tipo, al fine di evitare condizioni di disparità tra sistemi collettivi;
con riferimento all'articolo 11, comma 2 (e conseguentemente ogni qual volta ricorra), l'opportunità di prevedere, oltre ai tradizionali centri di raccolta, anche micro aree ecologiche integrate nel circuito

complessivo della raccolta;
l'opportunità di prevedere, all'articolo 15, comma 5, un termine più ampio dei 60 giorni (almeno doppio) decorso il quale interviene il potere sostitutivo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
con riferimento all'articolo 21, l'opportunità di abrogare il comma 2, che fa riferimento all'esportazione dei RAEE al di fuori dell'area OCSE, imponendo conseguentemente, all'articolo 17, comma 2, il rispetto del principio di prossimità nelle modalità di avvio al trattamento dei RAEE;
con riferimento all'articolo 33, comma 1, l'opportunità di precisare, al fine di coinvolgere tutti i soggetti che partecipano attivamente al processo, che il Centro di coordinamento di cui al comma 1 è costituito in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, al quale partecipano i sistemi di gestione dei RAEE domestici che aderiscono al Centro entro trenta giorni dalla loro costituzione ovvero, se già costituiti, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedendo altresì la partecipazione delle associazioni di categoria delle imprese di produzione/importazione di AEE; delle associazioni di categoria delle imprese di distribuzione di AEE; delle associazioni di categoria delle imprese di raccolta dei RAEE; delle associazioni di categoria delle imprese di trattamento e riciclo dei RAEE. Al Comitato esecutivo partecipano due rappresentanti per ciascuna delle associazioni richiamate; due componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico; quattro componenti designati dai sistemi di gestione dei RAEE aderenti al centro di coordinamento;
con riferimento all'articolo 40, comma 3, la necessità di precisare che il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, limitatamente agli impianti che, a titolo professionale, producono energia elettrica da pannelli fotovoltaici, è a carico dei proprietari degli impianti medesimi, i quali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, aderiscono ad un sistema iscritto al Centro di coordinamento che rilascia idonea certificazione per ciascun pannello e ne assicura la corretta gestione a fine vita, fermo restando che il costo dello smaltimento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici non deve essere superiore a quello praticato dai consorzi per il riciclo dei medesimi;
con riferimento all'allegato X, punto B, n. 3, l'opportunità di includere la tipologia specifica di AEE indicata negli allegati II e IV, sopprimendo conseguentemente nella nota finale il riferimento al punto 4.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1275

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di estendere il modello individuato per il risanamento e la bonifica della cosiddetta "Terra dei Fuochi" anche agli altri siti di interesse nazionale (SIN) per alcuni dei quali, tra l'altro, sono già stati previsti gli stanziamenti necessari alla bonifica e messa in sicurezza delle aree contaminate;

si richiama, infine, l'attenzione della Commissione sulla opportunità di adottare un piano nazionale di bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), sia in relazione ai necessari interventi di risanamento ambientale, sia con riguardo alla bonifica delle aree industriali e dei siti produttivi dismessi.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 14
(Doc. XVIII, n. 45)

La 10ª Commissione,
esaminata, ai sensi dell?articolo 144 del Regolamento, la Proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (COM (2013) 506 definitivo),

premesso che:

la proposta in esame è finalizzata a prorogare lo stato di impresa comune nel settore delle celle a combustibile e dell?idrogeno istituita nell?ambito del Settimo programma quadro, in linea con la comunicazione della Commissione sui partenariati pubblico-privati nel programma quadro per la ricerca e l?innovazione "Orizzonte 2020";
un?impresa comune nel settore delle celle a combustibile e dell?idrogeno è necessaria per affrontare due sfide chiave per l?Unione europea, vale a dire garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e favorire energia e trasporti sostenibili, oltre che supportare il settore industriale nel settore della ricerca e sviluppo;

formula le seguenti osservazioni:

l?impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" ha il valore aggiunto di favorire la concentrazione delle risorse umane, strumentali ed economiche verso obiettivi comuni e condivisi a livello europeo. In tal modo si indirizzano gli investimenti industriali su sistemi produttivi e di ricerca rivolti al cambiamento, all?innovazione e alla riconversione delle modalità di produzione dell?energia e dell?uso dei combustibili fossili verso risorse rinnovabili che consentiranno all?Europa di rimanere al passo con i maggiori competitori a livello mondiale;

le tecnologie dell?idrogeno e delle celle a combustibile fanno parte dell?insieme di quei settori energetici ritenuti prioritari nell?ambito degli obiettivi di sviluppo e crescita che l?Unione europea ha ritenuto necessario conseguire da qui al 2020 e la struttura dell?impresa comune permette di snellire le procedure burocratiche e l?abbreviazione dei tempi per l?erogazione dei finanziamenti a tutto vantaggio della ricerca e dello sviluppo;

nel testo della proposta di regolamento non vi è, tuttavia, una chiara definizione degli ambiti di intervento per quanto concerne la ricerca di base di medio e lungo periodo e non risulta chiaro se sarà possibile accedere ai bandi di finanziamento che prevedono risultati di ricerca applicata in un periodo più lungo rispetto alla meta del 2020. Si auspica a tal fine che il Legislatore europeo faccia chiarezza se la ricerca di base e non solo quella applicata rientra nello strumento dell?impresa comune, visto che risulta essere necessaria e funzionale per mantenere alto il livello di innovazione dell?industria europea. Una volta chiarito questo aspetto nel caso in cui la ricerca di base non rientri negli ambiti di azione dell?impresa comune è bene prevedere l?accesso a bandi diversificati che permettano studi a lungo termine in più settori quali ad esempio l?energia, i trasporti e le biotecnologie, settori per cui la ricerca di base sulle celle a combustibile e idrogeno è stata fino ad ora esclusa;

l?impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" riparte dalle basi scientifiche e dai risultati

ottenuti dalla prima edizione che ha creato un partenariato forte e capace di attrarre finanziamenti pubblici e privati con un impegno rilevante del settore industriale. Il settore delle celle a combustibile e idrogeno, seppur avanzato da un punto di vista della ricerca, è ancora debole ed è lungo il passo tra la fase di progettazione e la piena attuazione su ampia scala. Per questo si auspica che il Governo italiano, seguendo il traino offerto dall?Unione europea, vari una propria piattaforma nazionale, come già esistente in altri Stati membri, per lo sviluppo delle celle a combustibile e idrogeno al fine di fornire indicazioni sulle priorità del sistema Paese utili a sviluppare un tessuto capace di competere sul mercato internazionale con propri prodotti a elevato contenuto innovativo e tecnologico e convogliare gli operatori, gli investitori e i ricercatori su linee imprenditoriali e scientifiche strategiche.

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 4 (pom.) del 04/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 264 e connessi

Riunione n. 4
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2014

Relatrice: FABBRI

Orario: dalle 14 alle 14,25

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 264 E CONNESSI (IMPRESE ARTIGIANE)

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 5 (pom.) dell'11/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 264 e connessi

Riunione n. 5
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014

Relatrice: FABBRI

Orario: dalle 14 alle 14,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 264 E CONNESSI (IMPRESE ARTIGIANE)

1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 62 (pom.) del 12/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014
62ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il ministro dello sviluppo economico Zanonato.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico sulle prospettive dell'azienda Electrolux

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al ministro Zanonato e lo invita a svolgere le proprie comunicazioni.

Il ministro ZANONATO illustra i risultati dell'iniziativa assunta dal Governo nell'ambito del "tavolo di mediazione" tra i rappresentanti dell'azienda Electrolux e le parti sociali, tavolo al centro del quale sono stati posti il piano industriale e gli investimenti per l'innovazione. Ciò nella consapevolezza che solo attraverso la realizzazione di prodotti innovativi è possibile competere in un mercato molto concorrenziale e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali.
Il Governo sta valutando inoltre, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, soluzioni alternative che possano consentire all'azienda di raggiungere gli obiettivi indicati.

La senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) chiede al rappresentante del Governo se è stata valutata anche la possibilità che l'azienda Electrolux punti su prodotti di fascia più commerciale, anche adottando politiche commerciali più aggressive.

Il senatore SONEGO (*PD*) plaude alla condotta fin qui seguita dal Governo, chiedendo tuttavia quale sia l'orientamento in ordine all'adozione di misure finalizzate ai contratti di solidarietà e alla decontribuzione dei salari.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) si dichiara interessato a conoscere, rispetto all'innovazione produttiva e all'adozione di strumenti agevolativi fiscali e contributivi, quali di questi risultino prioritari.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) svolge una serie di osservazioni per quanto attiene il costo del lavoro e le sue diverse articolazioni nei diversi Paesi europei.

La senatrice FISSORE (*PD*) osserva che gli investimenti di un'azienda finalizzati all'automazione dei processi portano inevitabilmente a una riduzione della forza lavoro, per cui si interroga sulle reali intenzioni dell'azienda Electrolux riguardo alla volontà di conservare gli assetti occupazionali.

La senatrice FABBRI (*PD*) è interessata a conoscere quale sia la disponibilità del Governo rispetto al rifinanziamento dei contratti di solidarietà e delle attività finalizzate alla ricerca e allo sviluppo, nel caso dell'azienda in questione.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) ricorda che i contratti di solidarietà, nella loro attuale configurazione, potrebbero non coprire il margine di costo indicato dall'azienda, per cui chiede quali possibilità ci siano di incrementare il fondo a disposizione e se ci sono anticipazioni sulle ulteriori iniziative che l'azienda si appresta ad assumere.

Il ministro ZANONATO conferma l'intenzione del Governo di chiedere all'azienda Electrolux di mantenere la competitività delle linee di prodotto, incentivandone la ricerca e l'innovazione. Riguardo ai contratti di solidarietà e alla decontribuzione dei salari, finanziati con il fondo per l'occupazione, rileva che non vi sono ulteriori risorse disponibili e che eventuali interventi specifici potrebbero configurare una forma di aiuto di Stato, vietato dalle norme europee. Occorre perseguire, quindi, un piano industriale e la realizzazione di nuovi prodotti, obiettivi per i quali il Governo è disponibile a sostenere la ricerca e lo sviluppo, ma a condizione che ci sia l'interesse dell'azienda a puntare a una

produzione di qualità.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia il Ministro per la sua disponibilità e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione dell'Associazione nazionale responsabili antiriciclaggio (AIRA), svolta il 23 gennaio in sede di Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia di mercato dell'oro e dei materiali gemmologici, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che nel corso delle audizioni di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL e di rappresentanti di Unindustria Pordenone nell'ambito dell'esame dell'atto n. 229 (affare assegnato sulle prospettive del gruppo Electrolux), svolte il 6 febbraio in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che nel corso dell'audizione dell'Associazione italiana Città della ceramica, svolta l'11 febbraio in sede di Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia di imprese artigiane, è stata acquisita documentazione, che sarà anch'essa resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica infine che nel corso dell'audizione dell'amministratore delegato dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), svolta nella giornata dell'11 febbraio, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 6ª e 10ª riunite, è stata acquisita una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per domani, giovedì 13 febbraio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 6 (pom.) del 18/03/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 264 e connessi

Riunione n. 6
MARTEDÌ 18 MARZO 2014

Relatrice: FABBRI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,50

(264) ***SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"***

(268) ***SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(412) ***STUCCHI. - Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri***

(652) ***CARIDI ed altri. - Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(869) ***Daniela VALENTINI ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri***

- e petizione n. 312 ad essi attinente

(Esame di una proposta di testo unificato e rinvio)

1.3.2.1.14. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 70 (pom.) del 19/03/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014
70ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,20.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 282)
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il PRESIDENTE comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha avuto luogo, nella giornata di oggi, l'audizione informale dell'amministratore delegato di Terna S.p.A.. Informa inoltre che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(264) ***SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"***
(268) ***SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***
(412) ***STUCCHI. - Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri***
(652) ***CARIDI ed altri. - Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***
(869) ***VALENTINI ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri***
- e petizione n. 312 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre scorso.

La relatrice FABBRI (*PD*) illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, da adottare quale base per il seguito dell'esame. Il testo recepisce alcune proposte emerse nel corso del dibattito e delle audizioni effettuate in sede di Comitato ristretto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare per le ore 12 di lunedì 31 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al testo unificato proposto dalla relatrice, che s'intende adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DDL
N. 264, 268, 412, 652, 869

NT1
FABBRI, *RELATRICE*
Capo I
PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1
(Principi generali)
1. In attuazione degli articoli 3, 4, 35, primo e secondo comma, e 41 della Costituzione, la presente legge è finalizzata a:
a) valorizzare le eccellenze artigianali e la cultura del saper fare artigiano quale patrimonio nazionale meritevole di pubblica tutela e promozione attraverso misure di ordine economico, sociale e culturale;
b) incentivare il trasferimento generazionale dei mestieri artigiani, quale strumento per ampliare le opportunità di partecipazione delle nuove generazioni all'organizzazione economica del Paese e per dare effettività ai valori della libertà di autodeterminazione e dello sviluppo della persona attraverso il lavoro e l'agire di impresa, di cui ai princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
2. La promozione del saper fare artigiano e l'incentivazione del trasferimento generazionale dei mestieri artigiani costituiscono finalità di rilievo nazionale delle politiche formative, del lavoro e per l'impresa, nonché obiettivo fondamentale degli atti di programmazione delle politiche per lo sviluppo e il lavoro definiti, ai sensi della legislazione statale e dell'Unione europea vigente, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.
3. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla presente legge.
4. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

Articolo 2
(Finalità)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è prevista un'azione nazionale di sistema intesa quale insieme coordinato e integrato di misure aventi ad oggetto:
a) l'informazione, l'assistenza e l'orientamento dei giovani, interessati ad avviare e rilevare un'impresa artigiana con particolare riferimento alla valorizzazione delle eccellenze artigianali;
b) l'individuazione delle imprese e dei mestieri artigiani disponibili al trasferimento generazionale a soggetti in possesso di idonea formazione e qualificazione;
c) la creazione di una «Borsa dell'iniziativa artigiana» quale luogo fra domanda ed offerta rivolta ai maestri artigiani che sono interessati a vendere la propria impresa e ai giovani interessati ad acquisirla;
d) la selezione e la formazione dei giovani idonei ad affiancare un maestro artigiano con funzione di *mentor;*
e) il sostegno alle cosiddette «botteghe scuola»;
f) il sostegno al progetto di impresa in sede di subentro nella titolarità della stessa, attraverso specifiche forme di affiancamento tecnico e di prestito per i costi di avviamento;
g) la partecipazione alla garanzia finanziaria in conto interesse o in conto capitale tramite consorzio fidi.
2. All'attuazione della presente legge concorrono tutti i livelli istituzionali di governo e, in funzione di sussidiarietà orizzontale, le forze economiche e sociali presenti sul territorio. A tal fine sono promosse apposite intese interistituzionali e sedi di concertazione tra Governo e parti sociali.

Capo II
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO

Articolo 3
(Programma nazionale di intervento)
1. A decorrere dall'anno 2014 è adottato, su base triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Programma nazionale di intervento per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa, di seguito denominato «Programma nazionale di intervento».
2. Le regioni partecipano alle azioni definite e promosse dal Programma nazionale di intervento attraverso il concorso alle azioni di sistema di cui all'articolo 2 e la destinazione a tal fine di adeguate risorse e strumenti nell'ambito della programmazione per l'impiego dei fondi europei.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato, con il decreto di cui al comma 1, il Programma nazionale di intervento per il triennio 2014-2016. Il medesimo decreto individua altresì i soggetti responsabili e le modalità organizzative per l'implementazione delle azioni nell'ambito di azioni previste nella seguente legge.
4. Il coordinamento, la verifica ed il rendiconto delle iniziative adottate nell'ambito del Programma nazionale di intervento sono realizzati attraverso la cabina di regia nazionale di cui all'articolo 4.

Articolo 4
(Cabina di regia nazionale)
1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni di cui al Programma nazionale d'intervento, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia nazionale per la valorizzazione delle eccellenze artigianali, la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa.
2. La cabina di regia è struttura di riferimento nazionale per la promozione e la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge ed è coordinata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede e la convoca, con periodicità almeno semestrale. Ad essa partecipano il Ministro dello sviluppo economico, i rappresentanti delle regioni e delle province, nonché i rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e delle organizzazioni sindacali e di impresa del settore artigiano.
3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, è disciplinato il funzionamento della cabina di regia nazionale.

Articolo 5
(Assistenza tecnica, verifica e monitoraggio)
1. Per le attività di assistenza tecnica in materia di promozione dei mestieri artigiani e trasferimento generazionale di impresa, la cabina di regia di cui all'articolo 4 si avvale della società Italia lavoro spa. La medesima società fornisce supporto tecnico alle regioni per la pianificazione delle azioni sul territorio.
2. Per le attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del Programma nazionale d'intervento, la cabina di regia si avvale altresì del supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
3. Nel caso di cofinanziamento regionale, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati per le attività di assistenza tecnica, verifica e monitoraggio connesse al Programma nazionale di intervento.

Capo III

VALORIZZAZIONE ECCELLENZE ARTIGIANALI E PROMOZIONE DEI MESTIERI ARTIGIANI

Articolo 6
(Tesori umani viventi)
1. Lo Stato attribuisce particolare valore alle attività artigianali di interesse storico e agli antichi mestieri basati sulla conoscenza e l'applicazione di tecniche tradizionali o sull'impiego di strumenti antichi o rari, attività che costituiscono i "Tesori umani viventi".
2. Elementi distintivi delle attività di cui al comma 1 sono:
a) l'utilizzo di attrezzature, strumenti, macchinari, modelli o documentazioni tecniche rari;
b) la titolarità di diritti di proprietà intellettuale legati al prodotto, al servizio o agli impianti produttivi dell'impresa stessa;
c) la fabbricazione o il restauro dei prodotti mediante processi speciali, immutati nel tempo, consacrati dalle usanze locali o mediante l'utilizzo di attrezzature o macchinari creati specificatamente nell'area geografica dove l'impresa è insediata;
e) il possesso di un patrimonio di conoscenze non accessibile attraverso percorsi formativi normali, ma trasmissibile solo dall'impresa stessa;
f) la notorietà dell'impresa, riconducibile a una dimensione culturale o tradizionale, locale, nazionale o internazionale che può anche essere legata al valore storico o architettonico della sua sede o dei suoi impianti produttivi o alla natura dei prodotti o dei servizi commercializzati;
g) le tecniche e gli strumenti utilizzati nei processi produttivi per la realizzazione di prodotti legati alla tradizione artigianale e territoriale;
h) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica italiana, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;
i) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo definisce, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione dei "Tesori umani viventi".

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3, i Comuni redigono apposito piano comunale contenente il censimento dei "Tesori umani viventi" e trasmettono la relativa documentazione alla Regione, che conseguentemente provvede, anche avvalendosi, in funzione consultiva, delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe e dei mestieri artistici e storici, all'istituzione e al costante aggiornamento dell'elenco regionale delle attività di cui al comma 1.
5. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 4 comporta l'acquisizione della qualifica di "Tesoro umano vivente".

Articolo 7
(Informazione ed orientamento)
1. Il Governo, attraverso l'azione congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, definisce e promuove specifici programmi nazionali di informazione e orientamento con riguardo ai mestieri artigiani.

2. Le regioni, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, sostengono e verificano le azioni di informazione ed orientamento di cui al comma 1 attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la partecipazione del sistema camerale e delle forze sociali ed economiche.

Articolo 8
(Formazione. Sistema delle«botteghe scuola»)
1. Il Governo, attraverso l'azione congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, definisce e promuove gli interventi per la formazione delle competenze connesse ai mestieri artigiani.
2. Il Governo, nell'ambito del Programma nazionale d'intervento, concorda annualmente con le regioni un accordo quadro per la programmazione dell'offerta formativa dei mestieri artigiani.
3. Le azioni di formazione sono sostenute e organizzate attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la partecipazione del sistema camerale e delle forze sociali ed economiche.
4. Le regioni programmano l'offerta formativa per i mestieri artigiani, in accordo con le province e le camere di commercio locali, sulla base di un'azione di analisi e verifica dei fabbisogni formativi delle imprese artigiane nei territori di riferimento. A tal fine, le regioni adottano appositi strumenti di programmazione annuale concordati con ogni singola provincia e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. Gli enti formativi che concorrono all'offerta di formazione destinata ai mestieri artigiani vengono certificati e accreditati con una specifica modalità premiale e selettiva, attestante natura, durata e qualità della formazione svolta, rispettivamente, all'interno e all'esterno delle imprese.
6. Ai fini della certificazione e dell'accreditamento di cui al comma 5, le attività di formazione devono obbligatoriamente prevedere lo svolgimento di uno *stage* o di una forma di alternanza scuola-lavoro presso un'impresa artigiana per la definizione di una formazione teorico-pratica e la graduale acquisizione di sicurezza nelle proprie capacità operative. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.
7. Le regioni istituiscono e promuovono il sistema della cosiddetta «bottega scuola», quale modalità di formazione e di incontro tra giovani studenti, soggetti in cerca di occupazione e le botteghe artigiane. Per le finalità di promozione e sostegno di cui alla presente legge, sono individuati, con legge regionale, gli ambiti settoriali e le modalità di esercizio della «bottega scuola», anche attraverso scuole di formazione artigianale, con prioritaria considerazione per le imprese dell'artigianato artistico.
8. Nell'ambito del Programma nazionale di intervento possono essere definite modalità di incentivazione e sostegno all'inserimento nelle imprese artigiane dei giovani che abbiano completato il corso di formazione certificato, che prevedano agevolazioni specifiche per l'utilizzo del contratto di apprendistato.

Articolo 9
(Borsa dell'iniziativa artigiana)
1. È istituita, presso Unioncamere, la «Borsa dell'iniziativa artigiana» quale luogo di incontro fra domanda ed offerta rivolta ai maestri artigiani che sono interessati a vendere la propria impresa e ai giovani interessati ad acquisirla.
2. La Borsa dell'iniziativa artigiana è costituita da un sistema informativo interattivo implementato dalle camere di commercio locali che forniscono contestualmente informazione, assistenza e accompagnamento nel processo di valorizzazione delle eccellenze artigianali e promozione dei mestieri artigianali.

3. Alle attività previste dai commi precedenti concorrono le organizzazioni territoriali di rappresentanza delle imprese artigiane.

Articolo 10
(Servizi provinciali per l'avvio, l'esercizio e il trasferimento d'impresa artigiana)
1. L'avvio e il consolidamento delle imprese artigiane sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti osservatori e sportelli unici integrati negli sportelli unici per le attività produttive presso i quali i soggetti interessati possono ottenere tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle imprese artigiane, con particolare riguardo alle procedure per il loro avvio e per il trasferimento generazionale d'impresa di cui al capo IV della presente legge, per l'accesso alle opportunità di mercato, a partire dalle commesse e dagli appalti pubblici, nonché relative alle buone pratiche amministrative e commerciali, alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche previste dalla legislazione statale e regionale.
3. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono i bilanci di competenze e la certificazione delle competenze acquisite nell'ambito di attività o percorsi di formazione ai mestieri artigiani, in forma integrata con i programmi specifici già previsti dalle disposizioni vigenti a sostegno delle nuove attività di lavoro autonomo e di impresa.

Articolo 11
(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali)
1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire l'omogeneo ed efficace esercizio delle competenze normative in materia di promozione dei mestieri artigiani e di incentivazione al trasferimento generazionale di impresa artigiana ai sensi della presente legge, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati conseguiti dalle regioni e dagli enti locali nei rispetti ambiti d'intervento.

Capo IV
INCENTIVI AL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DI IMPRESA ARTIGIANA

Articolo 12
(Linee guida per l'implementazione delle politiche regionali a sostegno del trasferimento generazionale di impresa artigiana)
1. Le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale di impresa artigiana, secondo le linee guida di cui alla presente legge.
2. Le regioni, attraverso i servizi per il lavoro accreditati nelle singole province, gli enti bilaterali e il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come indicato nel precedente articolo 8 provvedono a:
a) promuovere, sulla base di specifiche intese con le province e le camere di commercio locali, un'azione di monitoraggio e di verifica delle botteghe artigiane il cui titolare si trovi a meno di tre anni dalla cessazione dell'attività per pensionamento, nonché di quelle per le quali il titolare si dichiari disponibile al trasferimento generazionale di impresa entro un periodo di tre anni;

b) favorire, anche attraverso l'emissione di specifici bandi, l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasferimento generazionale di impresa artigiana da parte, rispettivamente, di giovani fino a trentacinque anni di età e titolari di botteghe artigiane nelle condizioni di cui alla lettera *a);*
c) definire un percorso per il trasferimento generazionale di impresa che preveda la sottoscrizione, tra il soggetto candidato alla rilevazione dell'attività e il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale, di uno specifico patto di servizio recante i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso per il trasferimento di impresa, nonché i diritti e gli obblighi a carico del soggetto medesimo;
d) nell'ambito del patto di servizio di cui alla lettera *c),* ammettere la possibilità di accesso, al termine della fase di formazione e addestramento in azienda, a servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti;
e) sostenere la funzione di *mentor* svolta dagli artigiani cedenti, nell'ambito del percorso di trasferimento d'impresa di cui alla lettera c*),* attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità di tutoraggio, per tutta la durata del periodo di affiancamento successivo alla cessione dell'attività, entro il limite massimo di tre anni;
f) sostenere l'attività di formazione e l'obbligatorio addestramento dei giovani che si candidano a rilevare l'impresa artigiana e che non si trovano nella posizione di dipendenti o apprendisti presso la medesima impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità formativa specifica, per un periodo non superiore a tre anni.
3. I servizi di affiancamento tecnico di cui alla lettera d*)* del comma 2 sono definiti dalle regioni sulla base del Programma nazionale di intervento e consistono in un tutoraggio per:
a) la realizzazione del progetto di impresa;
b) lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina vigente;
c) l'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso al prestito d'onore e alla garanzia del consorzio fidi, ai sensi dell'articolo 13.
4. Le regioni provvedono a selezionare, con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di un bando unico regionale, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico di cui alla lettera d*)* del comma 2 ovvero possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati secondo la normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 13
(Prestito d'onore e incentivi al credito)
1. I soggetti che rilevano un'impresa artigiana attraverso le procedure di trasferimento generazionale di impresa di cui all'articolo 12 possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.
2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 16 ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.
3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.
4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività,

concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.
6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della presente legge.

Articolo 14
(Sostegno fiscale al trasferimento generazionale di impresa artigiana. Defiscalizzazione degli start-up)
1. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa artigiana ai sensi del presente capo, sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
3. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni di categoria interessate, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 15
(Sostegno alle attività di formazione di giovani artigiani. Cofinanziamento statale dei voucher formativi regionali)
1. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti, in corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali secondo le modalità di cui alla presente legge.
2. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi *voucher* formativi a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative di cui al comma 1, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, i *voucher* formativi sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 16, in misura e secondo modalità stabilite con apposito decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 16
(Interventi finanziari per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di imprese artigiane)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è utilizzata quota parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, con la dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
2. La quota del Fondo di cui al comma 1, destinata agli interventi finanziari per la promozione dei

mestieri artigiani, è finalizzata:
a) al cofinanziamento, in concorso con le regioni, delle indennità di formazione e tutoraggio e delle attività relative al patto di servizio, come definite e programmate nell'ambito del Programma nazionale d'intervento, a valere sulle risorse del Piano operativo regionale (POR) del Fondo sociale europeo (FSE), nonché sulle risorse dei bilanci regionali attribuite, per queste finalità, ai sistemi regionali del lavoro, all'alternanza scuola-lavoro e al sistema della bilateralità;
b) al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 6, in relazione ai finanziamenti concessi a soggetti, fino trentacinque anni di età, che intendono avviare un'attiva d'impresa artigiana o ne sono titolari da non più di tre anni, ivi inclusi i soggetti ammessi alle procedure di trasferimento generazionale di impresa di cui all'articolo 12;
c) all'erogazione, ai soggetti di cui alla lettera *b),* dei prestiti d'onore previsti dall'articolo 13.
3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo, nei limiti delle risorse destinate agli interventi in esame, hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino a un ammontare massimo di 25.000 euro.
4. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.
5. La garanzia del Fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile.
6. La garanzia del Fondo può essere chiesta dai consorzi fidi e dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
8. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di accesso ai finanziamenti e di rilascio e operatività delle garanzie.

Articolo 17
(Disposizioni attuative)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni sono adottate le disposizioni attuative della presente legge.

Articolo 18
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2014 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

1.3.2.1.15. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 72 (pom.) del 01/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 1° APRILE 2014
72ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

AFFARI ASSEGNATI

Risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 282)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo scorso.

Il presidente MUCCHETTI comunica preliminarmente che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha avuto luogo, nella giornata di mercoledì 26 marzo scorso, l'audizione informale dell'Amministratore delegato di Enel SpA. Informa inoltre che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE tratteggia quindi sinteticamente i contenuti di una bozza di risoluzione, rispetto alla

quale sollecita il contributo dei Gruppi parlamentari, sulla scorta delle audizioni che sono state svolte e che si stanno per concludere. Segnala, in particolare, l'opportunità di ispirare a principi meritocratici la compilazione delle liste di canditati a ricoprire la carica di amministratore di società partecipate dallo Stato, oltre che di rendere noti periodicamente i risultati di gestione, anche in rapporto ai compensi complessivamente percepiti.

Il senatore PETROCELLI (M5S) ritiene di condividere lo spirito della proposta formulata dal Presidente, coerente con l'impostazione del lavoro svolto. Ribadisce la disponibilità a fornire ogni contributo.

Il senatore TOMASELLI (PD) si dichiara d'accordo sulla linea seguita, auspicando che tra le premesse possa figurare un richiamo alla mozione presentata a suo tempo. Suggerisce anche di porre la giusta attenzione sul tipo di mandato che è stato affidato agli amministratori della singola azienda.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) si riserva di pronunciarsi sul testo della risoluzione non appena disponibile, pur annunciando un sostanziale favore ai criteri richiamati.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(264) **SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"**
(268) **SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane**
(412) **STUCCHI. - Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri**
(652) **CARIDI ed altri. - Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane**
(869) **VALENTINI ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri**
- e petizione n. 312 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il presidente MUCCHETTI dà conto degli emendamenti presentati al testo unificato dei disegni di

legge in esame e che sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 264, 268, 412, 652, 869

Art. 1

1.1

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Ovunque ricorra nel testo, si intendono per mestieri artigiani disciplinate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni».

1.2

GAMBARO

Al comma 1 sostituire le parole: «e 41» *con le seguenti:* «, 41 e 45».

1.3

CARIDI

Al comma 1 sostituire le parole: «e 41» *con le seguenti:* «, 41 e 45».

1.4

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1 sostituire le parole: «e 41» *con le seguenti:* «41 e 45».

1.5

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, dopo le parole: «della Costituzione», *inserire le seguenti:* «e nel rispetto della disciplina di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443».

1.6

CARIDI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire le parole: «le eccellenze artigianali» con le seguenti: «i saperi artigiani»;

alla lettera b) sostituire la parola: «mestieri» con la seguente: «saperi»;

sostituire il comma 2 con il seguente:

«La promozione dei saperi artigiani verso le nuove generazioni costituisce finalità primaria volta al reimpiego delle caratteristiche peculiari proprie dell'impresa artigiana anche ai fini della reinterpretazione di tali caratteristiche in funzione dell'innovazione dei modelli generali di impresa e della contaminazione con le nuove forme di organizzazione professionale e di impresa».

Il comma 3 è soppresso.

1.7

GAMBARO

AI comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire le parole: «le eccellenze artigianali» con le seguenti: «i saperi artigiani»;

alla lettera b) sostituire la parola: «mestieri» con la seguente: «saperi»;

sostituire il comma 2 con il seguente:

«La promozione dei saperi artigiani verso le nuove generazioni costituisce finalità primaria volta

al reimpiego delle caratteristiche peculiari proprie dell'impresa artigiana anche ai fini della reinterpretazione di tali caratteristiche in funzione dell'innovazione dei modelli generali di impresa e della contaminazione con le nuove forme di organizzazione professionale e di impresa».

Il comma 3 è soppresso.

1.8

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* «dare effettività» *fino a:* «dello sviluppo» *con le seguenti:* «garantire lo sviluppo».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, di cui ai principi» fino alla fine del comma.

Art. 2

2.1

GAMBARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le finalità di cui alla presente legge le istituzioni coinvolte cooperano alla adozione di misure coordinate e integrate aventi ad oggetto:

a) l'informazione, l'assistenza e l'orientamento dei giovani, interessati a sviluppare un proprio progetto imprenditoriale volto alla valorizzazione delle competenze distintive dell'imprenditorialità artigiana;

b) la ricognizione delle competenze distintive proprie dei mestieri artigiani ai fini della loro formalizzazione e riconoscibilità;

c) la creazione di una piattaforma volta a facilitare la fruibilità delle competenze distintive attraverso l'incontro fra domanda ed offerta e il trasferimento intergenerazionale d'impresa;

d) la selezione e la formazione dei giovani idonei ad affiancare un maestro artigiano con funzione di mentor;

e) il sostegno e la piena valorizzazione delle cosiddette "botteghe scuola";

f) il sostegno al progetto di impresa in sede di subentro nella titolarità della stessa, attraverso specifiche forme di affiancamento tecnico e di prestito per i costi di avviamento;

g) l'accesso alle risorse finanziarie;».

2.2

CARIDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le finalità di cui alla presente legge le istituzioni coinvolte cooperano alla adozione di misure coordinate e integrate aventi ad oggetto:

a) l'informazione, l'assistenza e l'orientamento dei giovani, interessati a sviluppare un proprio progetto imprenditoriale volto alla valorizzazione delle competenze distintive dell'imprenditorialità artigiana;

b) la ricognizione delle competenze distintive proprie dei mestieri artigiani ai fini della loro formalizzazione e riconoscibilità;

c) la creazione di una piattaforma volta a facilitare la fruibilità delle competenze distintive attraverso l'incontro fra domanda ed offerta e il trasferimento intergenerazionale d'impresa;

d) la selezione e la formazione dei giovani idonei ad affiancare un maestro artigiano con funzione di mentor;

e) il sostegno e la piena valorizzazione delle cosiddette "botteghe scuola";

f) il sostegno al progetto di impresa in sede di subentro nella titolarità della stessa, attraverso specifiche forme di affiancamento tecnico e di prestito per i costi di avviamento;

g) l'accesso alle risorse finanziarie;».

2.3

PICCOLI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «interessati ad avviare» *sostituire la parola:* «e» *con la*

seguente: «o».

2.4

PICCOLI

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «delle imprese» *sostituire le parole:* «e dei» *con le seguenti:* «che svolgono».

2.5

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera d)*, sostituire la parola:* «*mentor*» *con la seguente:* «*tutor*».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «mentor» con la seguente: «tutor».

2.6

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, che trasferisce agli stessi le proprie conoscenze ed esperienze di lavoro per favorirne la crescita umana e professionale».

2.7

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«e) la promozione dell'apprendimento in contesti applicativi, anche con modalità in cui la formazione è contestuale alla produzione di beni e servizi attraverso la realizzazione di "botteghe scuola";».

2.8

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«e) il sostegno di processi educativi e formativi personalizzati in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, volti a correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio (cd. Botteghe scuola);».

2.9

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera e) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «operanti nei settori di particolare contenuto e valore artistico e tradizionale».

2.10

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«e-bis) la promozione di azioni volte alla formazione permanente e continua;».

2.11

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«g) il coinvolgimento dei consorzi fidi nell'erogazione dei contributi in conto interesse o in conto capitale ai soggetti interessati».

2.12

PICCOLI

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«g-bis) il sostegno e l'incentivazione di gruppi regionali di aziende tradizionali ed artistiche, volti alla promozione e commercializzazione di prodotti e servizi verso Paesi comunitari ed extracomunitari».

2.13

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e, in funzione» *fino alla fine del periodo.*

2.0.1

CARIDI

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

(Delega per la riforma della disciplina in materia di artigianato)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di artigianato. Il decreto legislativo, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione del profilo professionale dell'imprenditore artigiano e della sua partecipazione diretta e qualificata al processo produttivo dell'impresa quale requisito prevalente nell'organizzazione dei fattori di produzione;

b) ridefinizione del criterio della partecipazione "manuale" da parte dell'imprenditore artigiano al processo produttivo, prevedendo un criterio funzionale di organizzazione, direzione e gestione del processo produttivo dell'azienda correlato ad una funzione di partecipazione "tecnica" ad una o più fasi del processo produttivo stesso;

c) riconoscimento della preminenza funzionale del lavoro complessivamente organizzato nell'impresa artigiana rispetto al capitale;

d) riconoscimento di una sostanziale libertà nell'adozione di forme di esercizio dell'attività e di organizzazione, anche societaria, dell'impresa artigiana da parte dell'imprenditore artigiano, anche indipendentemente dal rispetto di limiti dimensionali tassativi e rigidi e dal riferimento a delimitazioni merceologiche o settoriali;

e) attribuzione all'imprenditore artigiano di una peculiare funzione formativa e didattica da svolgere nell'impresa artigiana come luogo di educazione, di tradizione di valori educativi e di avviamento al lavoro;

f) definizione dell'identità e dei valori funzionali, culturali, artistici ed estetici delle attività artigiane nel contesto economico e sociale, avendo riguardo anche alle tecniche ed ai metodi di lavorazione utilizzati nel processo produttivo, alla detenzione del know how specifico ed alla capacità di innovazione, nonché definendo appositi disciplinari di produzione;

g) ridefinizione delle funzioni degli organi preposti all'accertamento ed al riconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano e dei requisiti di qualifica delle imprese artigiane, a tutti gli effetti di legge;

h) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

i) coordinamento degli interventi di tutela e di sviluppo dell'artigianato, in armonia con gli articoli 35 e 45 della Costituzione, con una chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate ed è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia che sono resi entro il termine di sessanta giorni.

3. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore».

2.0.2

GAMBARO

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

(Delega per la riforma della disciplina in materia di artigianato)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto e la

codificazione delle disposizioni legislative in materia di artigianato. Il decreto legislativo, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del profilo professionale dell'imprenditore artigiano e della sua partecipazione diretta e qualificata al processo produttivo dell'impresa quale requisito prevalente nell'organizzazione dei fattori di produzione;

b) ridefinizione del criterio della partecipazione "manuale" da parte dell'imprenditore artigiano al processo produttivo, prevedendo un criterio funzionale di organizzazione, direzione e gestione del processo produttivo dell'azienda correlato ad una funzione di partecipazione "tecnica" ad una o più fasi del processo produttivo stesso;

c) riconoscimento della preminenza funzionale del lavoro complessivamente organizzato nell'impresa artigiana rispetto al capitale;

d) riconoscimento di una sostanziale libertà nell'adozione di forme di esercizio dell'attività e di organizzazione, anche societaria, dell'impresa artigiana da parte dell'imprenditore artigiano, anche indipendentemente dal rispetto di limiti dimensionali tassativi e rigidi e dal riferimento a delimitazioni merceologiche o settoriali;

e) attribuzione all'imprenditore artigiano di una peculiare funzione formativa e didattica da svolgere nell'impresa artigiana come luogo di educazione, di tradizione di valori educativi e di avviamento al lavoro;

f) definizione dell'identità e dei valori funzionali, culturali, artistici ed estetici delle attività artigiane nel contesto economico e sociale, avendo riguardo anche alle tecniche ed ai metodi di lavorazione utilizzati nel processo produttivo, alla detenzione del know how specifico ed alla capacità di innovazione, nonché definendo appositi disciplinari di produzione;

g) ridefinizione delle funzioni degli organi preposti all'accertamento ed al riconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano e dei requisiti di qualifica delle imprese artigiane, a tutti gli effetti di legge;

h) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

i) coordinamento degli interventi di tutela e di sviluppo dell'artigianato, in armonia con gli articoli 35 e 45 della Costituzione, con una chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate ed è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia che sono resi entro il termine di sessanta giorni.

3. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore».

Art. 3

3.1

CARIDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (Programma degli interventi). ? 1. Le istituzioni coinvolte nel perseguimento delle finalità della presente legge cooperano per l'individuazione delle misure e degli obiettivi necessari alla piena valorizzazione delle competenze distintive proprie dei saperi artigiani e per l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa, anche attraverso la predisposizione di un piano condiviso di interventi.

2. Lo Stato e le regioni partecipano alle azioni definite e promosse ai sensi del presente articolo attraverso il concorso alle azioni di sistema sostenute dalla individuazione di adeguate ?risorse e

strumenti anche nell'ambito della programmazione per l'impiego dei fondi europei.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuati i soggetti responsabili e le modalità organizzative per l'implementazione delle azioni nell'ambito di azioni previste nella presente legge».

3.2

GAMBARO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (Programma degli interventi). ? 1. Le istituzioni coinvolte nel perseguimento delle finalità della presente legge cooperano per l'individuazione delle misure e degli obiettivi necessari alla piena valorizzazione delle competenze distintive proprie dei saperi artigiani e per l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa, anche attraverso la predisposizione di un piano condiviso di interventi.

2. Lo Stato e le regioni partecipano alle azioni definite e promosse ai sensi del presente articolo attraverso il concorso alle azioni di sistema sostenute dalla individuazione di adeguate ?risorse e strumenti anche nell'ambito della programmazione per l'impiego dei fondi europei.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuati i soggetti responsabili e le modalità organizzative per l'implementazione delle azioni nell'ambito di azioni previste nella presente legge».

3.3

PICCOLI

Al comma 3, dopo le parole: «il medesimo decreto» *aggiungere le seguenti:* «delega le regioni quali soggetti responsabili ad individuare le modalità organizzative per l'implementazione delle iniziative nell'ambito delle azioni previste dalla presente legge».

3.4

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il coordinamento, la verifica ed il rendiconto delle iniziative adottate nell'ambito del Programma nazionale».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 4;

b) sopprimere l'articolo 4.

Art. 4

4.1

CASTALDI, GIROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Struttura di cooperazione). ? 1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni di cui al Programma nazionale d'intervento, è istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, un'apposita struttura di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, che si avvale, per le attività di valorizzazione delle eccellenze artigianali, promozione dei mestieri artigiani e incentivazione del trasferimento generazionale di impresa, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera in collaborazione con le regioni.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della struttura di cooperazione.

3. La struttura di cooperazione redige semestralmente, per tutta la durata del Programma nazionale di intervento, una relazione sull'attività svolta, nell'ambito della quale formula eventuali proposte di revisione delle azioni di cui alla presente legge, acquisendo, a tal fine, dati e pareri delle organizzazioni di settore, delle regioni, dei servizi per l'impiego. La relazione è trasmessa al Parlamento».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «la cabina di regia» con le seguenti: «la struttura di cooperazione di cui all'articolo 4».

4.2

GAMBARO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (Cabina di regia nazionale). ? 1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni di cui alla presente legge è istituita, presso il Ministero dello Sviluppo economico, una cabina di regia per la promozione e la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. Ad essa partecipano il Ministro dello sviluppo economico, i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché i rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e delle organizzazioni imprenditoriali del settore artigiano maggiormente rappresentative.

2. Con il medesimo decreto è disciplinato il funzionamento della medesima cabina di regia».

4.3

CARIDI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (Cabina di regia nazionale). ? 1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni di cui alla presente legge è istituita, presso il Ministero dello Sviluppo economico, una cabina di regia per la promozione e la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. Ad essa partecipano il Ministro dello sviluppo economico, i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché i rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e delle organizzazioni imprenditoriali del settore artigiano maggiormente rappresentative.

2. Con il medesimo decreto è disciplinato il funzionamento della medesima cabina di regia».

4.4

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «cabina di regia nazionale»*, inserire le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.5

ASTORRE

Al comma 2, sostituire le parole: «nonché i rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e delle organizzazioni sindacali e di impresa del settore artigiano» *con le seguenti:* «e le organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

4.6

ASTORRE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «delle organizzazioni sindacali e di impresa del settore artigiano» *con le seguenti:* «delle organizzazioni sindacali e di impresa dei settori in cui operano figure professionali artigiane».

4.7

GALIMBERTI, BOCCA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «delle organizzazioni sindacali e di impresa del settore artigiano» *con le seguenti:* «delle organizzazioni sindacali e di impresa dei settori in cui operano figure professionali artigiane».

Art. 5

5.1

GAMBARO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. ? (Assistenza tecnica, verifica e monitoraggio) ? 1. Per le attività di assistenza tecnica mirate al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente legge le istituzioni coinvolte possono

avvalersi delle proprie strutture tecniche.

2. Per le attività di verifica e monitoraggio la cabina di regia può avvalersi altresì del supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

3. Nel caso di cofinanziamento regionale, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati per le attività di assistenza tecnica, verifica e monitoraggio degli interventi programmati».

5.2

CARIDI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. ? (Assistenza tecnica, verifica e monitoraggio) ? 1. Per le attività di assistenza tecnica mirate al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente legge le istituzioni coinvolte possono avvalersi delle proprie strutture tecniche.

2. Per le attività di verifica e monitoraggio la cabina di regia può avvalersi altresì del supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

3. Nel caso di cofinanziamento regionale, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati per le attività di assistenza tecnica, verifica e monitoraggio degli interventi programmati».

5.3

CASTALDI, GIROTTO

Sopprimere il comma 1.

5.4

CASTALDI, GIROTTO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede all'individuazione dei criteri per l'affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle attività di assistenza tecnica in materia di promozione dei mestieri artigiani e trasferimento generazionale di impresa».

5.5

PICCOLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Italia lavora spa» *aggiungere le seguenti:* «e degli enti che saranno indicati dalle rispettive Regioni per le attività di pertinenza territoriale.».

5.6

CASTALDI, GIROTTO

Sopprimere il comma 3.

5.7

COLLINA

Al comma 3, sostituire le parole: «di propri enti vigilati o controllati», *con le seguenti:* «di strutture accreditate promosse dalle organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Art. 6

6.1

GAMBARO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. ? (Valore storico e innovativo dei saperi artigiani). ? 1. La Repubblica attribuisce particolare valore-storico e innovativo alla ricognizione e alla conoscenza delle tecniche anche tradizionali dell'impiego di strumenti di lavorazione caratterizzanti i mestieri artigiani.

2. Elementi distintivi delle attività di cui al comma 1 sono:

a) l'utilizzo di attrezzature, strumenti, macchinari, modelli o documentazioni tecniche;

b) la titolarità di diritti di proprietà intellettuale legati al prodotto, al servizio o agli impianti

produttivi dell'impresa stessa;

c) la fabbricazione, e la ricerca innovativa di prodotti che derivano da processi speciali di lavorazione, consolidati nel tempo, dalle usanze locali o derivanti dall'utilizzo di attrezzature o macchinari tradizionali appartenenti alla cultura ed alle capacità distintive dei territori;

d) il possesso di un patrimonio di conoscenze non accessibile attraverso percorsi formativi normali trasmissibile dall'impresa;

e) la notorietà dell'impresa, riconducibile a una dimensione culturale o tradizionale, locale, nazionale o internazionale che può anche essere legata al valore storico o architettonico della sua sede o dei suoi impianti produttivi o alla natura dei prodotti o dei servizi commercializzati;

f) le tecniche e gli strumenti utilizzati nei processi produttivi per la realizzazione di prodotti legati alla tradizione artigianale e territoriale;

g) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica italiana, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;

h) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro dello Sviluppo Economico sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo definisce, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per la ricognizione del valore storico e innovativo dei saperi artigiani».

6.2

CARIDI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. ? (Valore storico e innovativo dei saperi artigiani). ? 1. La Repubblica attribuisce particolare valore storico e innovativo alla ricognizione e alla conoscenza delle tecniche anche tradizionali dell'impiego di strumenti di lavorazione caratterizzanti i mestieri artigiani.

2. Elementi distintivi delle attività di cui al comma 1 sono:

a) l'utilizzo di attrezzature, strumenti, macchinari, modelli o documentazioni tecniche;

b) la titolarità di diritti di proprietà intellettuale legati al prodotto, al servizio o agli impianti produttivi dell'impresa stessa;

c) la fabbricazione, e la ricerca innovativa di prodotti che derivano da processi speciali di lavorazione, consolidati nel tempo, dalle usanze locali o derivanti dall'utilizzo di attrezzature o macchinari tradizionali appartenenti alla cultura ed alle capacità distintive dei territori;

d) il possesso di un patrimonio di conoscenze non accessibile attraverso percorsi formativi normali trasmissibile dall'impresa;

e) la notorietà dell'impresa, riconducibile a una dimensione culturale o tradizionale, locale, nazionale o internazionale che può anche essere legata al valore storico o architettonico della sua sede o dei suoi impianti produttivi o alla natura dei prodotti o dei servizi commercializzati;

f) le tecniche e gli strumenti utilizzati nei processi produttivi per la realizzazione di prodotti legati alla tradizione artigianale e territoriale;

g) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica italiana, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;

h) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di

scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro dello Sviluppo Economico sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo definisce, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per la ricognizione del valore storico e innovativo dei saperi artigiani».

6.3

CASTALDI, GIROTTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo Stato, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ai sensi della legge 27 settembre 2007, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), attribuisce particolare valore e protezione all'artigianato tradizionale di interesse storico basato sulla conoscenza e l'applicazione di tecniche tradizionali, o sull'impiego di strumenti e oggetti che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale».

Conseguentemente,

al comma 3, sostituire le parole: «dei Tesori umani viventi» con le seguenti: «delle attività facenti parte del patrimonio culturale immateriale nel settore dell'artigianato tradizionale»;

al comma 4, sostituire le parole: «dei Tesori umani viventi» con le seguenti: «delle attività facenti parte del patrimonio culturale immateriale nel settore dell'artigianato tradizionale»;

al comma 5, sostituire le parole: «di Tesoro umano vivente» con le seguenti: «di attività facente parte del patrimonio culturale immateriale nel settore dell'artigianato tradizionale».

6.4

PICCOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «storico e» *con le seguenti:* «tradizionale, storico ed artistico e».

6.5

PICCOLI

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* «documentazioni tecniche rari» *aggiungere le seguenti:* «o comunque di difficile reperibilità;».

6.6

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.7

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, lettera e) *sostituire la parola:* «normali» *con la seguente:* «ordinari».

6.8

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

6.9

PICCOLI

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* «attività artistiche» *aggiungere le seguenti:* «e tradizionali».

6.10

CONSIGLIO

Al comma 2, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

«i-bis) le botteghe di antichi mestieri ubicate all'interno dei centri storici di piccole realtà locali, delle quali costituiscono prezioso patrimonio di tradizione e cultura;».

6.11

CONSIGLIO

Al comma 2, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

«i-bis) fabbricazione di prodotti etichettati "Made in Italy", con particolare riferimento al settore tessile, della pelletteria e calzaturiero, per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale ed in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per settore siano state eseguite nel medesimo territorio e per le rimanenti fasi sia verifica bile la tracciabilità».

6.12

PICCOLI

Al comma 3, dopo le parole: «delle attività culturali e del turismo» *aggiungere le seguenti:* «, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,».

6.13

PICCOLI

Al comma 4 dopo le parole: «i Comuni» *aggiungere le seguenti:* «d'intesa con le organizzazioni territoriali di rappresentanza delle imprese artigiane.».

6.14

ORRÙ

Al comma 4, dopo lo parola: «consultiva» *inserire le seguenti:* «delle organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e».

6.0.1

GAMBARO

*Dopo l'***articolo 6** *del Capo III, inserire il seguente:*

«Capo III-bis.

INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE».

6.0.2

CARIDI

*Dopo l'***articolo 6** *del Capo III, inserire il seguente:*

«Capo III-bis.

INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE».

Art. 7

7.1

FISSORE

Al comma 1, dopo la parola: «economico,», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

7.2

PICCOLI

Al comma 2 dopo le parole: «forze sociali ed economiche» *aggiungere le seguenti:* «, nonché delle associazioni di categoria.».

Art. 8

8.1

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «e del Ministero dello sviluppo economico», *inserire le seguenti:* «e delle Regioni».

8.2

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, dopo lo parola: «economico,», *inserire le seguenti:* «sentite le organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

8.3

GAMBARO

Al comma 1 dopo le parole: «per la formazione delle competenze» *sostituire le parole:* «connesse ai

mestieri artigiani» *con le seguenti:* «distintive connesse ai saperi artigiani».

Al comma 2 sopprimere le parole: «nell'ambito della Programmazione nazionale d'intervento».

Al comma 4 sopprimere le parole: «in accordo con le Province e le Camere di Commercio locali».

Conseguentemente al comma 4 sopprimere in fine le parole: «concordati con ogni singola provincia e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

8.4

CARIDI

Al comma 1 dopo le parole: «per la formazione delle competenze» *sostituire le parole:* «connesse ai mestieri artigiani» *con le seguenti:* «distintive connesse ai saperi artigiani».

Al comma 2 sopprimere le parole: «nell'ambito della Programmazione nazionale d'intervento».

Al comma 4 sopprimere le parole: «in accordo con le Province e le Camere di Commercio locali».

Conseguentemente al comma 4 sopprimere in fine le parole: «concordati con ogni singola provincia e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

8.5

COLLINA

Al comma 4, sopprimere le parole: «in accordo con le province e le camere di commercio locali» *e sostituire le parole:* «ogni singola provincia e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» *con le seguenti:* «le organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

8.6

PICCOLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «le province e».

Conseguentemente:

? al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «provincia e»;

? all'articolo 12, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «le province e».

8.7

PICCOLI

Al comma 5 dopo le parole: «premiale e selettiva,» *aggiungere le seguenti:* «concordata con le associazioni artigiane di riferimento e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,».

8.8

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

8.9

PICCOLI

Al comma 7 dopo le parole: «artigianato artistico» *aggiungere le seguenti:* «e tradizionale».

8.10

CONSIGLIO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tradizionale e dell'abbigliamento su misura».

Art. 9

9.1

CARIDI

Al comma 1 sostituire le parole: «rivolta ai maestri artigiani che sono interessati a vendere la propria impresa e ai giovani che sono interessati ad acquisirla» *con le seguenti:* «rivolta agli imprenditori che sono interessati al trasferimento generazionale dell'impresa e ai giovani che sono interessati ad acquisirla».

Il comma 2 è sostituito da seguente:

«2. La Borsa dell'iniziativa artigiana è costituita da un sistema informativo interattivo volto alla informazione, all'assistenza e all'accompagnamento nel processo di valorizzazione delle competenze

distintive dell'artigianato e alla promozione dei saperi artigiani».

Al comma 3, la parola: «territoriali» è soppressa.

9.2

GAMBARO

Al comma 1 sostituire le parole: «rivolta ai maestri artigiani che sono interessati a vendere la propria impresa e ai giovani che sono interessati ad acquisirla» *con le seguenti:* «rivolta agli imprenditori che sono interessati al trasferimento generazionale dell'impresa e ai giovani che sono interessati ad acquisirla».

Il comma 2 è sostituito da seguente:

«2. La Borsa dell'iniziativa artigiana è costituita da un sistema informativo interattivo volto alla informazione, all'assistenza e all'accompagnamento nel processo di valorizzazione delle competenze distintive dell'artigianato e alla promozione dei saperi artigiani».

Al comma 3, la parola: «territoriali» è soppressa.

Art. 10

10.1

PICCOLI

Sostituire la rubrica con la seguente:

«Servizi regionali per l'avvio, l'esercizio e il trasferimento di azienda artigiana».

10.2

ORRÙ

Al comma 1, sostituire le parole: «categorie interessate», *con le seguenti:* «organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

10.3

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e sportelli unici integrati».

10.4

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, sostituire le parole: «integrati negli sportelli unici per le attività produttive» *con le seguenti:* «presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

10.5

PICCOLI

Al comma 2, dopo le parole: «osservatori e sportelli unici» *aggiungere le seguenti:* «, anche promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle imprese artigiane».

Art. 12

12.1

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, sostituire le parole da: «servizi per il lavoro accreditati» *fino a:* «bilaterali» *con le seguenti:* «servizi per l'impiego».

12.2

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale» *con le seguenti:* «i servizi per l'impiego».

12.3

CARIDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni relative al trasferimento generazionale di impresa artigiana previste dal presente Capo si applicano a tutte le fattispecie di trasferimento di azienda, previste dalle disposizioni vigenti, ivi compresi gli atti relativi ai "Patti di famiglia" di cui alla legge 14 febbraio 2006, n. 55».

12.4

GAMBARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni relative al trasferimento generazionale di impresa artigiana previste dal presente Capo si applicano a tutte le fattispecie di trasferimento di azienda, previste dalle disposizioni vigenti, ivi compresi gli atti relativi ai "Patti di famiglia" di cui alla legge 14 febbraio 2006, n. 55».

Art. 13

13.1

CONSIGLIO

Al comma 2, dopo le parole: «a sostegno delle spese di», *inserire le seguenti:* «supporto tecnico».

13.2

ASTORRE

Al comma 4, dopo le parole: «di categoria», *inserire le seguenti:* «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

13.3

FISSORE

Sopprimere il comma 5.

13.4

GAMBARO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i finanziamenti erogati in forma di garanzia dai consorzi fidi destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi. Le regioni possono stabilire apposite convenzioni con Artigiancassa S.p.a. e i confidi iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, presenti sul territorio, per l'affidamento della gestione degli interventi agevolativi previsti in coerenza con le finalità di cui alla presente legge».

13.5

CARIDI

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i finanziamenti erogati in forma di garanzia dai consorzi fidi destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi. Le regioni possono stabilire apposite convenzioni con Artigiancassa S.p.a. e i confidi iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, presenti sul territorio, per l'affidamento della gestione degli interventi agevolativi previsti in coerenza con le finalità di cui alla presente legge».

13.6

CONSIGLIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente Capo è consentito alle aziende che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri de dello Spazio Economico Europeo, pena la decadenza delle agevolazioni medesime».

Art. 14

14.1

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, sostituire le parole: «regolamento (CE) n. 1998/2006» *con le seguenti:* «Regolamento UE 1407/2013».

14.2

CONSIGLIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La cessione dell'azienda prima del compimento del quinquennio dall'acquisto comporta la

perdita dei benefici fiscali concessi».

14.3

CARIDI

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Con il medesimo regolamento viene definito un regime di neutralità e di esonero fiscale riguardo a tutti gli atti ed alle operazioni, anche finanziarie e di acquisizione societaria, effettuati nel trasferimento d'impresa artigiana».

14.4

GAMBARO

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Con il medesimo regolamento viene definito un regime di neutralità e di esonero fiscale riguardo a tutti gli atti ed alle operazioni, anche finanziarie e di acquisizione societaria, effettuati nel trasferimento d'impresa artigiana».

Art. 15

15.0.1

COLLINA

*Dopo l'***articolo 15,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

(Modifiche alla legge 9 luglio 19901 n. 188)

1. Alla legge 9 luglio 19901 n. 188 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11 comma 11 le parole: "ceramica artistica e tradizionale" sono sostituite dalle seguenti: "ceramica artistica italiana" e le parole: "ceramica di qualità" sono sostituite dalle seguenti: "ceramica italiana di qualità";

b) all'articolo 8, comma 51 le parole: "della Regione, sentiti gli enti locali e" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali, sentite"».

Art. 16

16.1

GAMBARO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi finanziari per la promozione dei saperi artigiani ed il trasferimento generazionale di imprese artigiane»;

il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito un Fondo con la dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

al comma 8 sostituire le parole: «con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico» con le seguenti: «con il Ministro dello sviluppo economico».

16.2

CARIDI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi finanziari per la promozione dei saperi artigiani ed il trasferimento generazionale di imprese artigiane»;

il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito un Fondo con la dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

al comma 8 sostituire le parole: «con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico» con le seguenti: «con il Ministro dello sviluppo economico».

16.3

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il persegui mento delle finalità di cui alla presente legge è istituita una sezione speciale all'interno del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, con la dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

16.4

COLLINA

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* c).

16.5

CASTALDI, GIROTTO
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
16.6
PICCOLI
Al comma 3 sostituire la cifra: «25.000» *con la seguente:* «50.000».
16.7
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Sopprimere i commi da 4 a 8.
16.8
CASTALDI, GIROTTO
Sopprimere il comma 6.
16.9
CASTALDI, GIROTTO
Sopprimere il comma 7.
16.10
CASTALDI, GIROTTO
Dopo il comma 8, aggiungere, infine, i seguenti:

«8-bis. Al fine di promuovere i mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di impresa, per le spese documentate, relative ad interventi di recupero, ristrutturazione e valorizzazione di botteghe, laboratori e locali situati nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è riconosciuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per ciascun immobile.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2014 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per il 2014, provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
16.0.1
ORRÙ
*Dopo l'***articolo 16***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

(Fondo per la Tutela e lo Sviluppo dell'Artigianato);

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'Artigianato, con una dotazione annua di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato:

a) al cofinanziamento, in concorso con le regioni, delle indennità di formazione e tutoraggio e delle attività relative al patto di servizio, come definite e programmate nell'ambito del Programma nazionale d'intervento, a valere sulle risorse del Piano operativo regionale (POR) del Fondo sociale europeo (FSE), nonché sulle risorse dei bilanci regionali attribuite, per queste finalità, ai sistemi regionali del lavoro, all'alternanza scuola-lavoro e al sistema della bilateralità;

b) all'erogazione dei prestiti d'onore previsti dall'articolo 13.

3. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di accesso ai finanziamenti e di rilascio e operatività delle garanzie».

Art. 17

17.1

CARIDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni sono adottate le disposizioni attuative della presente legge».

17.2

GAMBARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni sono adottate le disposizioni attuative della presente legge».

1.3.2.1.16. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 74 (pom.) del 03/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

GIOVEDÌ 3 APRILE 2014
74ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,50.

AFFARI ASSEGNATI

Risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 282)
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il PRESIDENTE comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha avuto luogo, nella giornata di ieri e, per il suo seguito, in quella di oggi, l'audizione informale dell'Amministratore delegato di ENI SpA. Informa inoltre che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(264) ***SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"***

(268) ***SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(412) ***STUCCHI. - Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri***

(652) ***CARIDI ed altri. - Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(869) ***Daniela VALENTINI ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri***

- e petizione n. 312 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile scorso.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) dichiara di voler apporre la propria firma agli emendamenti 2.3, 2.4, 2.12, 3.3, 5.5, 6.4, 6.5, 6.9, 6.12, 6.13, 7.2, 8.6, 8.7, 8.9, 10.1, 10.5 e 16.6 del senatore Piccoli.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.17. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 86 (pom.) dell'11/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014
86ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni " Per una rinascita industriale europea" (COM (2014) 14 definitivo) (n. 17)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo "Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali" (COM (2014) 25 definitivo) (n. 18)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, illustra le due comunicazioni «Per una rinascita industriale» (COM (2014) 14) e «Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali» (COM (2014) 25), presentate dalla Commissione europea il 22 gennaio scorso quale contributo alla discussione svolta dal Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2014 che, nelle sue conclusioni, ha riservato una specifica attenzione alla politica industriale europea.

Passa all'illustrazione del contenuto delle due comunicazioni, sottolineando che il documento sulla rinascita industriale richiama alcuni dati rilevanti sullo stato dell'industria europea, evidenziandone i punti di forza e, soprattutto, di debolezza rispetto al contesto globale. In particolare: l'industria europea

è *leader* mondiale sul piano della sostenibilità e produce un *surplus* commerciale di 365 miliardi di euro; il ruolo dell'industria in Europa si estende ben oltre l'attività manifatturiera e abbraccia, da un lato, le materie prime e l'energia, e, dall'altro, i servizi alle imprese (come la logistica), i servizi ai consumatori (come i servizi post-vendita per i beni durevoli) o il turismo; i livelli di innovazione rimangono bassi, rallentando la modernizzazione della nostra base industriale; la domanda interna rimane debole; le imprese dell'Unione europea si trovano ad affrontare prezzi energetici superiori a quelli sostenuti dalla maggior parte dei nostri principali concorrenti; gli investimenti sono drasticamente calati.

Le priorità individuate nella Comunicazione, che ribadisce *in primis* la necessità di inserire sistematicamente le tematiche connesse alla competitività in tutte le politiche dell'Unione, si possono così sintetizzare: massimizzare il potenziale del mercato interno sviluppando le necessarie infrastrutture, offrendo un quadro normativo stabile, semplificato e prevedibile; adottare misure nel mercato interno e a livello internazionale per garantire l'accesso all'energia e alle materie prime a prezzi abbordabili che rispecchino le condizioni internazionali; tornare a finanziare l'economia reale. La Banca europea per gli investimenti dovrebbe svolgere un ruolo più strategico in materia di erogazione dei prestiti, privilegiando l'innovazione e i progetti industriali.

Passa quindi ai contenuti della seconda Comunicazione in esame, che formula alcune raccomandazioni per la legislazione relativa al mercato interno dei prodotti industriali e costituisce l'esito di una valutazione e di una consultazione pubblica sulla normativa dell'Unione nel settore al fine di verificarne la coerenza generale.

La Commissione ricorda anzitutto, producendo dati articolati, come la legislazione relativa al mercato interno, riavvicinando le normative nazionali, abbia promosso la competitività industriale, determinando una concorrenza più leale e condizioni di parità tra gli operatori economici.

Sono peraltro emersi numerosi elementi problematici nella normativa in vigore o punti suscettibili di miglioramento, in relazione ai quali la comunicazione formula una serie di raccomandazioni, tra le quali: rafforzare la partecipazione delle PMI e delle parti interessate della società civile (per esempio associazioni dei consumatori e associazioni di utenti professionali) nella preparazione di iniziative per l'azione legislativa dell'UE e nei processi di normazione; invitare gli organismi nazionali di normazione a mettere a disposizione in maniera gratuita estratti delle norme armonizzate nei rispettivi siti *Internet*; concedere una maggiore flessibilità nel soddisfare i requisiti di tracciabilità al fine di promuovere un maggiore utilizzo dell'etichettatura elettronica, accogliendo le preoccupazioni delle imprese; promuovere la convergenza internazionale della legislazione e delle norme tecniche sui prodotti industriali, che potrebbe contribuire ad abbassare i costi di messa in conformità per le industrie, rafforzando in tal modo la competitività industriale.

Propone infine alla Commissione di svolgere un breve ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente rappresentativi.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta del relatore, sollecitando i Gruppi parlamentari a dare indicazioni a riguardo.

La senatrice FISSORE (*PD*) propone di ascoltare, tra gli altri, le Associazioni dei consumatori.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. 90)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno scorso.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede chiarimenti riguardo al *target* del 3 per cento che si intende superare, auspicando che ci sia uno sforzo massimo da parte di tutta la pubblica Amministrazione per raggiungere gli obiettivi dichiarati.

La senatrice FISSORE (*PD*) esprime il proprio compiacimento per l'accoglimento da parte del relatore di alcune indicazioni all'interno del parere, dopo aver richiamato l'attenzione sui sistemi di contabilizzazione del calore all'interno di condomini aventi caratteristiche diverse e sull'opportunità di riconoscere le agevolazioni previste per il risparmio energetico anche ai sistemi di teleriscaldamento.

La senatrice PUPPATO (*PD*) esprime vivo rammarico per la scelta operata dalla Presidenza del Senato di assegnare esclusivamente alla Commissione industria l'esame di un atto che ha evidenti riflessi sull'attività della Commissione ambiente. Ritiene in particolare che gli interventi di efficienza energetica previsti non dovranno auspicabilmente gravare eccessivamente sui bilanci dei Comuni, limitati dal patto di stabilità, e che sia opportuno stimolare gli investimenti per la realizzazione di *smart grid* che consentono lo sfruttamento ottimale dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Auspica infine che le aziende fornitrici di energia stimolino la propria clientela a richiedere l'invio delle bollette *on-line* per limitare l'uso della carta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(264) ***SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"***

(268) ***SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(412) ***STUCCHI. - Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri***

(652) ***CARIDI ed altri. - Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(869) ***Daniela VALENTINI ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri***

- e petizione n. 312 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente MUCCHETTI avverte che la relatrice Fabbri ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 14 del testo unificato, riguardante la garanzia di filiera, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 90

La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,
considerato che:
l'aumento dell'efficienza energetica rientra tra gli obiettivi prioritari della strategia complessiva dell'Unione europea per una crescita sostenibile e inclusiva (Strategia Europa 2020);
il provvedimento in esame, in linea con quanto stabilito dalla direttiva n. 27 del 2012, attribuisce un ruolo guida al settore pubblico, da un lato per orientare il mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti sul piano energetico e, dall'altro, per stimolare ed indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese in ordine al consumo di energia;
il comparto abitativo ha un ruolo di fondamentale importanza nelle politiche per l'efficienza energetica, tenuto conto che agli immobili è ascrivibile circa il 36 per cento del consumo complessivo

di energia;
preso atto del parere reso dalla Conferenza Unificata lo scorso 29 maggio,
esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
agli articoli 4 e 5 individui il Governo modalità che assicurino un maggior coordinamento tra i Ministeri coinvolti nei programmi di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica amministrazione, affidando al Ministero dello sviluppo economico il compito di presiedere la relativa cabina di regia;
le competenze affidate all'ENEA e al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per il supporto tecnico nella elaborazione e realizzazione dei programmi di riqualificazione energetica degli immobili pubblici tengano conto delle rispettive mission con particolare riguardo alle competenze affidate al GSE dalla legge n. 99 del 2009;
sia ampliato il target degli interventi di riqualificazione energetica da realizzare ogni anno sugli immobili della Pubblica amministrazione centrale, attualmente fissato al 3 per cento, e siano ricompresi nel medesimo target anche gli immobili di proprietà delle Regioni e degli altri Enti territoriali (provvedendo ad escludere tali interventi dal Patto di stabilità interno) o, quanto meno, gli immobili periferici delle Amministrazioni centrali, nonché tutti quegli edifici che godono di una particolare importanza nella vita pubblica a partire da scuole, ospedali e Municipi;
al fine di raggiungere in tempi rapidi gli obiettivi individuati dalla direttiva n. 27 del 2012 e evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione degli stessi dati per diversi fini, si preveda che, nello svolgere i compiti ad essa assegnati in particolare all'articolo 9, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico si avvalga del Sistema informativo integrato (SII);
all'articolo 9 risultano inadeguati e troppo vaghi i concetti di "tecnicamente possibile" ed "economicamente conveniente" per l'assolvimento dei relativi obblighi. A tale proposito, il Governo valuti l'opportunità di rinviare il termine già individuato per dare modo di definire alcune norme di agevolazione per l'installazione degli apparati richiesti;
all'articolo 10, il comma 16 venga soppresso o, in alternativa, venga riformulato nel senso di affidare all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con uno o più provvedimenti, il solo compito di definire gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione di cui all?articolo 9 comma 3, da inserire nella carta dei servizi di cui al DPCM 27 gennaio 1994, e di individuare le modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l?allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento;
all'articolo 15, comma 1, che prevede la riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dal Fondo per lo sviluppo del teleriscaldamento al Fondo per l'efficienza energetica, sia introdotto un meccanismo di salvaguardia delle risorse finanziarie destinate agli investimenti per la realizzazione di reti di teleriscaldamento, già programmati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

e con le seguenti osservazioni:
siano individuate ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti complessivamente previsti dal provvedimento, anche provvedendo a valere sulle risorse dei bilanci dei diversi Ministeri interessati;
siano rafforzati gli strumenti di incentivazione vigenti rivolti alle Pubbliche amministrazioni, che non accedano ad agevolazioni fiscali del cosiddetto ecobonus, con particolare riferimento al "conto termico" e ai "certificati bianchi", al fine di promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva degli immobili;
siano rese permanenti le attuali agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili (cosiddetto ecobonus) avendo cura di continuare a garantire, in ogni caso, una effettiva

convenienza di tali agevolazioni rispetto a quelle riconosciute per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia;
all'articolo 9, comma 6, lettera a), n. 2, si preveda, in luogo dell'invio trimestrale o semestrale delle fatturazioni dei servizi energetici, il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all'inevitabile aumento dell'importo medio delle fatture corrisponda un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento delle morosità;
sia rafforzato il ruolo degli incrementi di efficienza energetica ottenibili con miglioramenti comportamentali statisticamente prevedibili e certificabili;
all'articolo 5, comma 6, andrebbe meglio specificato l'ambito di esclusione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel senso di escludere gli immobili stessi dall'applicazione degli obblighi di efficientamento solo qualora il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificasse in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;
all'articolo 9 si ravvisa la necessità di definire con maggior precisione che cosa si intende per cliente finale nel caso di condomini con riscaldamento centralizzato. All'interno dello stesso articolo 9, inoltre, andrebbe chiarito chi è il soggetto obbligato all'installazione del contatore o del ripartitore per singola unità immobiliare e chi sostiene i relativi costi;
all'articolo 14, valuti il Governo l'opportunità di semplificare l'attuale normativa sulle modalità di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici con generatori di calore a condensazione, garantendo a questi ultimi anche la possibilità del cosiddetto "scarico a parete";
al fine di supportare l'internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore dell'efficienza energetica, si valuti l'introduzione di meccanismi che consentano un rafforzamento delle attività già svolte dal Gestore dei servizi energetici (GSE) a favore delle piccole e medie imprese del settore;
valuti, da ultimo, il Governo l'opportunità di individuare meccanismi incentivanti, attraverso il credito di imposta o i certificati bianchi, per le aziende che assicurino, attraverso interventi di efficientamento, anche realizzati in più centri di consumo distribuiti sul territorio nazionale, risparmi sui consumi di energia primaria di un'entità il cui ammontare minimo dovrà essere individuato con un successivo decreto ministeriale.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 264, 268, 412, 652, 869

14.0.100

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 14,** *inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

L'impresa che guida una filiera e presta una garanzia pro solvendo, in ragione del 50 per cento dell'ammontare complessivo, ad un fornitore per consentirgli l'accensione di un credito presso il sistema bancario legato a specifico contratto d'ordine matura un credito d'imposta, fino ad un massimo di 200.000 euro e a copertura del 20 per cento dell'importo da essa garantito, da condividere con l'impresa fornitrice in ragione del 70 per cento per sé e del restante 30 per cento per l'impresa fornitrice. La presente misura agevolativa ha carattere straordinario ed è adottata limitatamente al triennio 2014-2016,

L'ammissione al credito d'imposta è valutata dal Ministero dello sviluppo economico ed è a valere su apposita sezione speciale da istituirsi nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, a decorrere dall'anno 2014 e fino ad un massimo di 50 milioni di euro.

Il Ministro dello sviluppo economico, con apposito decreto, fissa i criteri in base ai quali è

regolato l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1 da parte delle imprese, nell'ambito di una convenzione da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

1.3.2.1.18. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2014
87ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(264) ***SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"***
(268) ***SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***
(412) ***STUCCHI. - Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri***
(652) ***CARIDI ed altri. - Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***
(869) ***Daniela VALENTINI ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri***
- e petizione n. 312 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il presidente MUCCHETTI informa che la Commissione Bilancio non ha potuto esprimere il parere sul testo unificato e sugli emendamenti ad esso riferiti, in quanto il Governo non ha trasmesso la relativa relazione tecnica, e che la Presidenza solleciterà nuovamente la Presidenza della 5ª Commissione affinché il Governo trasmetta la relativa relazione per consentire alla 5ª Commissione di esprimere il parere e permettere quindi alla 10ª Commissione di concludere il proprio lavoro sul provvedimento.

La Commissione prende atto.

Non essendoci altre richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(237) ***Donatella MATTESINI ed altri. - Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale***

(327) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture***

(1135) ***Alessandra BENCINI ed altri. - Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente MUCCHETTI dà conto degli emendamenti che sono stati presentati al disegno di legge n. 237, adottato come testo base per il seguito dell'esame congiunto, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(987) ***Donatella MATTESINI ed altri. - Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi***

(1137) ***CONSIGLIO. - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono pervenuti emendamenti al disegno di legge n. 987, adottato come testo base, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(683) ***Donatella MATTESINI ed altri. - Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente MUCCHETTI dà conto, anche in questo caso, degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. 90)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il presidente MUCCHETTI propone di sospendere la seduta per riprenderla al termine dei lavori dell'Assemblea, in modo da consentire alla Commissione di acquisire l'orientamento del rappresentante del Governo sullo schema di parere proposto nella seduta dell'11 giugno scorso.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 20.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime un orientamento, in linea generale, favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore. Si sofferma, quindi, sull'opportunità di prevedere una riformulazione dei punti 6 e 7, relativi al teleriscaldamento.

Interviene, quindi, la senatrice FISSORE (*PD*), che dichiara di condividere le condizioni del parere, con particolare riguardo ai profili relativi al teleriscaldamento. Si riserva, infine, di formulare alcune osservazioni tecniche da inserire nella proposta di parere già formulata dal relatore.

Il senatore GIROTTO (*M5S*), dopo aver evidenziato che l'efficienza energetica riveste un ruolo fondamentale nell'ambito delle politiche energetiche, si sofferma sull'importanza dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020 fissato dal quadro normativo europeo. Passando, quindi, ad una serie di osservazioni sul merito, ritiene necessario introdurre delle norme che assicurino stabilità e certezza per i prossimi anni ai meccanismi di detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici (*ecobonus*). Segnala, inoltre, forti dubbi nella parte del provvedimento in esame in cui appare evidente una linea d'azione del Governo tesa a favorire gli inceneritori. In merito all'articolo 11, ritiene opportuno sopprimere le parti relative all'abolizione della tariffa progressiva e alla priorità di dispacciamento dell'energia. Quest'ultimo, infatti, è un principio già contenuto nella normativa di riferimento.

La senatrice PUPPATO (*PD*) si sofferma sull'importanza del settore dell'efficienza energetica per l'industria italiana e sulla necessità di promuovere le cosiddette *smart grid*. Auspica, pertanto, che tali aspetti possano essere sottolineati da apposite osservazioni nella proposta di parere finale.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare, purché l'osservazione contenuta nella lettera j) sia trasformata dal relatore in una condizione.

Il presidente MUCCHETTI, preso atto delle osservazioni formulate dai senatori intervenuti e dal rappresentante del Governo, si riserva di presentare alla Commissione, nella seduta pomeridiana di domani, un ulteriore schema di parere che tenga in considerazione le questioni emerse nel corso del dibattito.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI comunica che la seduta notturna, già convocata per le ore 20,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 237

Art. 1

1.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«**Art. 1.**

(Istituzione del Registro delle attività di compravendita di oggetti preziosi usati, requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro e di oggetti preziosi usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio)

1.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il "Registro delle attività di compravendita di oggetti preziosi usati". Il Registro è tenuto, anche in formato telematico, secondo modalità e criteri stabiliti

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al registro di cui al comma 1, sono tenuti ad iscriversi, entro 90 giorni dalla data di istituzione del medesimo:

a) i soggetti che, in via prevalente e in qualsiasi forma, per conto proprio o per conto terzi:

1) commerciano, rivendono o acquistano oggetti d'oro finiti usati, nonché rottami, cascami e avanzi di oro, anche recanti materiale gemmologico;

2) commerciano, rivendono o acquistano materiale gemmologico usato;

3) commerciano, rivendono o acquistano altri metalli preziosi finiti usati, nonché rottami, cascami e avanzi di metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico;

4) commerciano, rivendono o acquistano altri prodotti finiti di gioielleria usati, anche recanti materiale gemmologico;

5) cedono alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi gli oggetti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4);

b) i soggetti che rivendono o acquistano gli oggetti di cui alla lettera *a)*, numeri 1), 2), 3) e 4), anche nella forma dell'acquisto in permuta, quale attività commerciale occasionale ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *i)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria, nonché cedono alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi gli oggetti usati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti generali:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

4. Fermi restando i requisiti di cui al comma 3, ai fini dell'iscrizione al Registro di cui al comma 1:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) forma giuridica di società per azioni o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 2463-*bis* del codice civile, o di società cooperative, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per ciascuna delle predette società;

2) oggetto sociale che comporti il commercio degli oggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, numeri 1), 2), 3) e 4);

3) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

4) superamento di un apposito esame di idoneità per l'iscrizione al Registro, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4;

5) comunicazione di inizio o svolgimento dell'attività all'Unità di informazione finanziaria (UIF), ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1;

6) possesso della licenza di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), devono essere in possesso:

1) della licenza di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

2) supera mento di un apposito esame di idoneità per l'iscrizione al Registro, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4.

5. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento degli esami di idoneità per l'iscrizione al Registro di cui al comma 1 ai quali devono sottoporsi i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti.

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, che già svolgono l'attività, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al registro di cui al comma 1, da effettuarsi entri i termini di cui al comma 2, sono tenuti:

1) ad adottare la forma giuridica di cui al comma 3, lettera *a)*, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2) a superare l'esame di idoneità per l'iscrizione al Registro, entro 18 mesi dalla data di iscrizione, secondo le modalità definite con il medesimo decreto di cui al comma 5.

7. I soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, che già svolgono l'attività, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al registro di cui al comma 1, da effettuarsi entri i termini di cui al comma 2, sono tenuti a superare l'esame di idoneità per l'iscrizione al Registro di cui al comma 1, entro diciotto mesi dalla data di iscrizione, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5.

8. Decorsi i termini di 180 giorni, i soggetti che non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai medesimi commi 6 e 7 decadono dall'iscrizione di cui al comma 3.

9. L'efficacia dell'iscrizione al registro di cui al comma 1 è, altresì, condizionata:

a) allo svolgimento periodico di corsi di formazione e aggiornamento, secondo le modalità previste del decreto di cui al comma 5;

b) alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui soggetti iscritti rispondono a norma di legge.

10. I soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, nello svolgimento della propria attività, non sono comunque autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato.

11. Anche ai fini di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo.

12. All'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "mediatori di oggetti preziosi," sono inserite le seguenti: "ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e di altri metalli preziosi, materiale gemmologico e altri prodotti finiti e di gioielleria usati,";

b) al secondo comma le parole: "di oggetti preziosi" sono sostituite dalle seguenti: "degli oggetti di cui al primo comma";

c) al quinto comma le parole: "degli oggetti preziosi da essi importati," sono sostituite dalle seguenti: "degli oggetti e del materiale di cui al primo comma da essi importati,".

13. Ai fini della presente legge è considerato usato l'oggetto d'oro finito, nonché i rottami, cascami e avanzi di oro, anche recanti materiale gemmologico, il materiale gemmologico, gli altri metalli preziosi finiti, nonché i rottami, cascami e avanzi di metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, altri prodotti finiti di gioielleria, anche recanti materiale gemmologico, che, già immesso in precedenza nel mercato, è acquistato dai soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 da soggetti privati.

1.2

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, alle vendite e agli acquisti *on line*».

1.3

CASTALDI, GIROTTO, BENCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì a chi rivende o acquista i materiali di cui al medesimo comma 1 attraverso contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo.»

1.4

CASTALDI, GIROTTO, BENCINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Registro di cui al periodo precedente è altresì tenuto ad iscriversi chi rivende o acquista i materiali di cui al comma 1 nella forma di contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo».

1.5

CASTALDI, GIROTTO, BENCINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede alla individuazione di un codice specifico relativo alle attività di cui al comma 1 ed a inserirlo nella classificazione delle attività economiche (ATECO)».

Art. 2

2.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«**Art. 2.**

(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti preziosi usati).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, un apposito registro telematico di pubblica sicurezza, tenuto presso il Ministero dell'interno ? Questura competente per territorio, al quale i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a comunicare gli oggetti preziosi usati acquistati o venduti a privati di cui al medesimo comma 2, e quelli rivenduti per la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi. Le modalità operative del Registro telematico sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'istituzione del Registro le predette comunicazioni sono inviate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, in modalità cartacea, entro 24 ore successive all'operazione svolta, alla questura competente per territorio.

2. Ai fini dei controlli incrociati di tracciabilità, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, hanno l'obbligo di inviare in formato telematico, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto o vendita degli oggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla questura competente per territorio, le seguenti informazioni e documentazione

sugli oggetti comprati o venduti:

a) nome, cognome, domicilio e codice fiscale dei venditori e dei compratori;

b) data dell'operazione;

c) specie della merce comprata o venduta;

d) descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuale materiale gemmologico;

e) indicazione del prezzo dell'oggetto e delle modalità di pagamento;

f) fotografia dell'oggetto;

g) fotocopia del documento d'identità o della registrazione al registro delle imprese, del soggetto cedente per ciascuna operazione;

h) copia della ricevuta rilasciata alla clientela anche ai fini fiscali, che né evidenzi gli elementi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

3. Gli oggetti preziosi di cui all'articolo 1, comma 2, acquistati da privati e registrati secondo le modalità di cui al comma 1, dovranno essere mantenuti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, a disposizione delle pubbliche autorità per un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di inserimento nel registro di cui al comma 1.

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, applicano nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli articoli 15, 36 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, secondo la determinazione di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'Interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2011.

5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a dichiarare le operazioni concernenti il commercio e la compravendita di oro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della citata legge 17 gennaio 2000, n. 7, qualora l'entità dell'operazione sia pari o superiore a 1.000 euro.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti che esercitano attività di fusione ed intermediazione a qualsiasi titolo nel comparto disciplinato dalla presente legge».

2.2

CASTALDI, GIROTTO, BENCINI

Al comma 2, lettera f)*, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «o scansione digitale della documentazione fotografica relativa al medesimo oggetto».

2.3

CASTALDI, GIROTTO, BENCINI

Al comma 6, sostituire le parole: «40.000 euro»*, con le seguenti:* «60.000 euro».

2.4

CASTALDI, GIROTTO, BENCINI

Al comma 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «maggiormente rappresentative», *con le seguenti:* «comparativamente più rappresentative».

Art. 3

3.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«**Art. 3.**

(Disposizioni fiscali)

1. Alle cessioni degli oggetti di cui all'articolo 1, comma 2, rivenduti per la successiva fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.

2. Alle cessioni degli oggetti di cui all'articolo 1, comma 2, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni».

Art. 4

4.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«**Art. 4.**

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 agosto 2005, n. 206, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla pubblicità inerente il pagamento in contanti degli oggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a porre le bilance in vista affinché il consumatore possa controllare il piatto prima e durante la pesata, consentendo che uno dei *display* possa essere letto simultaneamente dal cliente e dall'operatore al momento della pesata.

3. La verifica degli strumenti di misura, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, è annuale.

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti ad esporre in modo visibile alla clientela il prezzo indicativo minimo praticato per l'acquisto e la vendita degli oggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 2».

4.2

CASTALDI, GIROTTO, BENCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 22» *con le seguenti:* «, 22 e 23».

4.3

CASTALDI, GIROTTO, BENCINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, con particolare riguardo» *fino alla fine del comma.*

4.0.1

MORGONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Tutela dei consumatori)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: "*g)* per "errori ammessi in sede di analisi", l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II";

b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera *s)* il punto finale è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere:

"*s*-bis) per "laminazione", il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione;

s-ter) per "placcatura", l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo";

c) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono altresì da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme per la determinazione del titolo delle leghe di metalli preziosi, emanate da organismi di normazione nazionale, europea o internazionale, a condizione che comportino un'incertezza di misura eguale o minore a quella dei metodi indicati nell'allegato II";

d) all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione è realizzata a cura delle Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze.

3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quinta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima";

e) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti";

f) all'articolo 17, comma 2, le parole: "È anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo 0/00." sono soppresse;

g) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati firmatari dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia possono essere prodotti senza il marchio di identificazione.";

h) all'articolo 25, comma 5, la parola: "legale" è soppressa;

i) all'articolo 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di proprietà dell'impresa o del ramo d'azienda che produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del presente regolamento entro il termine di trenta giorni."

l) all'articolo 36, il comma l è sostituito dai seguenti:

"1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio può essere impresso il termine, rispettivamente, ?dorato', ?argentato', ?platinato' o ?palladiato' a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm2 di superficie dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi di cui all'articolo 11 mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore.

1-*bis*. Sugli oggetti di cui al comma 1 possono, inoltre, essere impressi i termini ?laminato' o ?placcato', seguiti dal simbolo chimico del metallo prezioso, a condizione che il rivestimento sia ottenuto, rispettivamente, con la tecnica di lavorazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *s*-bis) o *s*-ter).";

m) l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 è sostituito dall'allegato II alla presente legge;

n) l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 è sostituito dall'allegato III alla presente legge"».

Allegato II

«Allegato II
(articolo 11, comma 1)

METODI UFFICIALI DI ANALISI PER L'ACCERTAMENTO DEI TITOLI DELLE MATERIE PRIME E DEI LAVORI IN METALLO PREZIOSO

PLATINO

Metodo I: norma UNI EN ISO 11210, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio.

Metodo II: norma UNI EN ISO 11489, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo riduzione con cloruro di mercurio.

Metodo III: analisi per coppellazione e successivi attacchi (spargimenti) con acido nitrico ed acido solforico, fino a separazione completa dei metalli preziosi presenti nella lega.

Il metodo III di saggio è valido per le sole materie prime e comporta, in sede di analisi, un'incertezza non superiore a ± 3,0 millesimi.

PALLADIO

Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina.

ORO

Norma UNI EN 11426: determinazione dell'oro nelle leghe di oro per la gioielleria: metodo della coppellazione e successivo spartimento con acido nitrico.

ARGENTO

Metodo I: norma UNI EN 31427: determinazione dell'argento nelle leghe di argento per la gioielleria: metodo volumetrico (potenziometrico) con utilizzo di bromuro di potassio.

Metodo II: norma UNI 3753: determinazione dell'argento nelle leghe di argento: metodo per precipitazione di Gay Lussac, per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio.

Metodo III: norma UNI 11393: determinazione dell'argento nelle leghe di argento. Metodo per coppellazione».

Allegato III

«Allegato III

(articolo 12, comma 1)

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'IMPRONTA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI

link marchio

Dimensioni del marchio di identificazione		
Impronte	A mm	B mm
1ª grandezza	0,4	1,4
2ª grandezza	0,6	1,8
3ª grandezza	0,8	2,7
4ª grandezza	1,2	3,8
5ª grandezza	1,6	5,6

La 1ª grandezza è utilizzabile unicamente in caso di apposizione del marchio di identificazione con la tecnologia *laser*.»

Art. 5

5.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Istituzione del borsino dei metalli preziosi usati e del materiale gemmologico usato)

1. Al fine di incentivare il recupero degli oggetti di cui all'articolo 1, comma 2, non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire il nichel, il cadmio e le altre sostanze tossiche eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il borsino dei metalli preziosi usati e del materiale gemmologico usato, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e degli altri metalli preziosi usati e del materiale gemmologico usato.

2. Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d'oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, rivenduti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, il borsino dei metalli preziosi usati e del materiale gemmologico usato è aggiornato giornalmente sulla base della quotazione media dei metalli preziosi registrata nel giorno precedente, e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali *internet* delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

5.2

CONSIGLIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo l, comma 1, in modo prevalente, sono tenuti ad esporre, sia all'interno dell'esercizio sia nelle vetrine esterne su fronte strada, una tabella recante il prezzo ufficiale, registrato nelle 24 ore precedenti, dell'oro e dell'argento fino di cui ai mercati internazionali e del relativo prezzo di acquisto da parte dell'esercente indicato nelle diverse percentuali del titolo».

Art. 6

6.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«**Art. 6.**

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, il numero 2 è sostituito dal seguente:

"2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, ivi compresi gli oggetti d'oro finiti usati, nonché rottami, cascami e avanzi di oro, anche recanti materiale gemmologico, materiale gemmologico usato, altri metalli preziosi finiti usati, nonché rottami, cascami e avanzi di metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, altri prodotti finiti di gioielleria usati, anche recanti materiale gemmologico, per i quali è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS, e successive modificazioni";

b) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: "Art. 14-*bis*. - *(Soggetti che esercitano attività con oggetti d'oro e preziosi). ? 1.* È fatto obbligo ai soggetti che svolgono l'attività di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, numero 2), di rilasciare una dettagliata ricevuta comprovante l'acquisto di oggetti d'oro finiti, nonché rottami, cascami e avanzi di oro, altri metalli preziosi finiti, nonché rottami, cascami e avanzi di metalli preziosi, altri prodotti finiti di gioielleria, anche recanti materiale gemmologico, usati, da destinare alla fusione. La ricevuta deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:

a) dati personali del cedente, copia del documento d'identità in corso di validità, codice fiscale;

b) dati dell'acquirente, ragione sociale, partita IVA, codice fiscale;

c) luogo, data, ora dell'acquisto;

d) descrizione dettagliata dell'oggetto acquistato, del suo stato, della valutazione della qualità e del valore dell'oggetto al momento dell'acquisto;

e) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal cedente;

f) numero di serie dell'operazione corrispondente al numero dell'operazione trascritta nel registro telematico tenuto presso la questura competente per territorio.

2. In caso di mancato rilascio della ricevuta di cui al comma l, il soggetto cedente è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 1.032,00, nonché la sospensione o la revoca della licenza di cui all'articolo 127 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"».

Art. 7

7.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«**Art. 7.**

(Promozione del settore orafo nazionale)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione del settore orafo argentiero e per la riqualificazione dell'attività di compravendita degli oggetti di cui all'articolo

1, comma 2, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è altresì alimentato dai contributi versati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità stabilite con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È altresì istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rap-presentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.».

7.2

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «del settore orafo-argentiero», *inserire le parole:* «e dell'artigianato orafo italiano».

7.3

CASTALDI, GIROTTO, BENCINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dell'interno, dell'Istat, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1. La partecipazione alle attività del Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.».

7.4

CONSIGLIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito e non da diritto a gettoni di presenza o a rimborsi di spese».

7.0.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Sanzioni)

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato o reato più grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 che esercitano le attività previste al medesimo comma 2 senza essere iscritti al Registro di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo l, comma 3, sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066,00 a euro 10.330,00;

b) ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 17-*bis*, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo l, comma 2, che acquistino da privati oggetti o metalli preziosi o recanti materiale gemmologico usati senza registrare l'operazione nel registro di cui all'articolo 2, sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni. La stessa pena si applica nel caso l'operatore, nel registrare l'operazione, ometta di indicare o indichi in maniera non rispondente al vero una o più delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2;

c) i soggetti di cui all'articolo l, comma 2, che non adempiano a quanto previsto dall'articolo 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 1.032,00.

2. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 1, 2 e 4, ovvero la violazione delle normative di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, costituiscono abuso ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, ferme restando le sanzioni di cui al comma l, il Questore può disporre la sospensione o la revoca della licenza di cui all'articolo 127 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La sospensione o la revoca della licenza è, altresì, comunicata alla Camera di Commercio competente per la relativa annotazione nel Registro delle Imprese».

Art. 8

8.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sopprimere l'articolo 8.

Art. 9

9.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015» *con le seguenti:* «1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 683

Art. 1

1.1

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «di origine naturale, formatisi in giacimenti naturali» *con le seguenti:* «formatisi come risultato di processi geologici».

1.2

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «minerali sintetici» *con le seguenti:* «controparti sintetiche di minerali».

Art. 2

2.1

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche e fisiche» *con le seguenti:* «modificato dell'uomo nella composizione chimica e nelle proprietà fisiche».

2.2

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «possiede caratteristiche chimiche e fisiche simili a quelle

dei corrispondenti materiali naturali» *con le seguenti:* «possiede identica struttura cristallina e composizione chimica simile a quella dei corrispondenti materiali naturali».

2.3

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma , lettera e)*, sostituire le parole:* «le cui caratteristiche chimiche e fisiche» *con le seguenti:* «avente composizione chimica e proprietà fisiche».

Art. 3

3.1

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole: «La denominazione dei materiali gemmologici trattati» *con le seguenti:* «La denominazione delle gemme e dei materiali gemmologici trattati».

3.2

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire le parole: «principali processi operati sulle gemme» *con le seguenti:* «principali processi operati sui materiali gemmologici e sulle gemme».

3.3

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «del reticolo cristallino» *con le seguenti:* «della struttura cristallina».

3.4

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* «i cui pori» *con le seguenti:* «le cui cavità, fratture e lacune di cristallizzazione».

3.5

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* «del reticolo» *con le seguenti:* «della struttura».

Art. 5

5.1

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 5, dopo le parole: «alla qualità delle gemme» *aggiungerele seguenti:* «e dei materiali gemmologici».

5.2

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Al comma 6, dopo le parole: «Le Regioni» *aggiungere le seguenti:* «, con il concorso delle Università operanti nel territorio, ».

5.3

CONSIGLIO

Al comma 6, dopo le parole: «corsi di qualificazione», *aggiungere le seguenti:* «e di aggiornamento».

5.4

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I documenti attestanti le caratteristiche e la natura del materiale gemmologico sono denominati "certificazione" unicamente nel caso il rilascio avvenga da parte dei laboratori di cui all'articolo 7».

Art. 6

6.1

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il venditore deve rilasciare obbligatoriamente all'acquirente una dichiarazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, le gemme e i materiali gemmologici venduti,

siano essi sfusi o montati e, a richiesta dell'acquirente, una certificazione. La certificazione è rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite di importo superiore a 1.000 euro».

6.2

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire la parola: «dichiarazione» *con la seguente:* «certificazione».

6.3

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 3, sostituire la parola: «dichiarazione» *con la seguente:* «certificazione».

6.4

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dichiarazione» *con la seguente:* «certificazione».

6.5

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «tre membri» *con le seguenti:* «quattro membri» *e le parole:* «e il terzo scelto» *con le seguenti:* «, il terzo scelto» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e il quarto scelto tra i Professori universitari esperti in materia, con funzioni di presidente del collegio arbitrale.»

Art. 7

7.1

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: «I laboratori» *aggiungere le seguenti:* «privati» *e dopo le parole:* «camere di commercio» *aggiungere le seguenti:* «mentre i laboratori pubblici, ivi compresi quelli universitari, sono iscritti in appositi elenchi speciali,».

7.2

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rilasciata dallo stesso organo istituito con il regolamento di cui all'articolo 9 per la verifica ed il controllo sui laboratori iscritti negli elenchi.»

Art. 9

9.1

CONSIGLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. AI fine di garantire una corretta informazione del consumatore e favorire la tracciabilità dei materiali di cui alla presente legge, il regolamento di cui al successivo comma 2, provvede a stabilire le caratteristiche dei materiali fabbricati o commercializzati all'estero con denominazioni differenti da quelle previste per i materiali di produzione italiana. L'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati all'estero è consentita a condizione che essa sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge».

9.2

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» *e dopo le parole:* «Istituto nazionale di metrologia» *aggiungere le seguenti:* «le associazioni scientifiche nazionali maggiormente rappresentative nel settore dei materiali gemmologici inorganici ed organici».

9.3

CONSIGLIO

Al comma 2, dopo le parole: «e con il Ministro dell'interno», *inserire le seguenti:* «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 987

Art. 1

1.1

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

«*e)* per "marchio di identificazione": il marchio che identifica il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale delle materie prime, dei semilavorati ? o dei prodotti finiti in metallo prezioso. Il marchio di identificazione è individuato quale:

1) "marchio del produttore", se concesso ad una impresa che esercita, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di materie prime, di semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso;

2) "marchio di responsabilità", se concesso ad una impresa che esercita l'attività di:

2.1) commercializzazione di metalli preziosi allo stato di materie prime;

2.2) importazione di materie prime, di semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi;

2.3) commercio di prodotti finiti di fabbricazione altrui dei quali intende garantire direttamente la rispondenza del titolo».

Art. 2

2.1

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica devono recare l'indicazione del titolo in millesimi e il marchio di identificazione».

2.2

CONSIGLIO

Al comma 1, sostituire la parola: «recare», *con le seguenti:* «portare impressi».

Art. 3

3.1

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dal regolamento sono altresì previste disposizioni particolari in merito alle tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e dell'indicazione del titolo nelle materie prime, nei semilavorati e nei prodotti finiti che non consentono una diretta apposizione, negli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi e negli oggetti costituiti da più parti smontabili non vincolate da saldature».

Art. 4

4.1

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«**Art. 4-*bis*.**

1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nelle materie prime, nei semi lavorati e nei prodotti finiti deve essere espresso in millesimi.

2. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare l'indicazione del loro titolo reale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso devono essere prodotti ad uno dei seguenti titoli legali:

a) per il platino, 950/900 e 850 millesimi;

b) per il palladio, 950 e 500 millesimi;

c) per l'oro, 750/585 e 375 e 333 millesimi;

d) per l'argento, 925/830 e 800 millesimi.

4. I semilavorati e i prodotti finiti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi sono marchiati con il titolo legale inferiore.

5. È ammesso qualsiasi titolo superiore al titolo più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 3.

6. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro/argento, platino e palladio, nonché sui titoli legali.

7. Il regolamento indica i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini della presente legge».

Art. 6

6.1

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il titolo reale sulle materie prime deve essere apposto mediante l'indicazione dei millesimi e dei decimi di millesimo di metallo fine, precedute dai simboli "Pt", "Pd", "Au" e "Ag", rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo "%"».

Art. 7

7.1

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«**Art. 7.**

1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, possono essere posti liberamente in commercio sul territorio della Repubblica a condizione che rechino un marchio che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale e l'indicazione del titolo in millesimi. Nel caso in cui quest'ultimo fosse indicato, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, in forma diversa da quella numerica, sarà cura del venditore fornire al consumatore finale le informazioni necessarie per renderlo comprensibile.

2. Le materie prime, i semi lavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono, fin dal momento dell'importazione nel territorio della Repubblica, essere ad un titolo previsto dalla presente legge, recare l'indicazione del titolo in millesimi e, limitatamente ai prodotti finiti, riportare l'indicazione del Paese di origine, secondo le modalità fissate dal regolamento. Per essere commercializzati nel territorio della Repubblica devono, altresì, recare il marchio di identificazione assegnato all'importatore.

3. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore e l'indicazione del Paese di origine a condizione che:

a) sussistano accordi di reciprocità con il Paese di provenienza = e le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino già l'indicazione del titolo in millesimi e un marchio che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale;

b) il Paese di provenienza sia firmatario di accordi o convenzioni internazionali di cui anche l'Italia sia firmataria, a condizione = che le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino le indicazioni previste da detti accordi o convenzioni».

7.2

CONSIGLIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono, fin dal momento dell'Immissione in libera pratica nel territorio della Repubblica, essere ad un titolo previsto dalla presente legge, recare l'indicazione del titolo in millesimi e, limitatamente ai prodotti finiti, riportare l'indicazione del Paese di origine, secondo le modalità fissate dal regolamento. Per essere commercializzati nel territorio della Repubblica devono, altresì, recare il marchio di identificazione assegnato all'importatore».

Art. 10

10.1

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

«**Art. 10.**

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», è tenuto un elenco degli assegnatari del marchio di identificazione dei metalli preziosi, al quale devono iscriversi:

a) le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di materie prime, di semilavorati o di prodotti finiti in metallo prezioso;

b) le imprese che commercializzano materie prime di metalli preziosi;

c) le imprese che importano materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso.

2. All'elenco di cui al comma 1, a richiesta, possono, altresì, iscriversi le imprese commerciali che intendono garantire direttamente, assumendosene la responsabilità, il titolo dei prodotti finiti in metalli preziosi, fabbricati da terzi, assegnatari del marchio del produttore».

Art. 14

14.1

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

«1. Le matrici dei marchi di identificazione sono depositate presso le camere di commercio competenti.

2. Nel regolamento sono indicate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1, nonché le procedure per la realizzazione, da parte delle imprese, degli strumenti necessari per l'apposizione del marchio di identificazione sulle materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti in metalli preziosi».

Art. 15

15.1

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Qualora il pagamento non sia effettuato entro un anno, la camera di commercio competente provvede al ritiro del marchio di identificazione e alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 10».

Art. 20

20.1

MORGONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

"g) per 'errori ammessi in sede di analisi', l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II.";

b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera *s)* il punto finale è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere:

"*s*-bis*)* per 'laminazione', il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il

passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione;

s-ter*)* per 'placcatura', l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo.";

c) all'articolo Il, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono altresì da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme per la determinazione del titolo delle leghe di metalli preziosi, emanate da organismi di normazione nazionale, europea o internazionale, a condizione che comportino un'incertezza di misura eguale o minore a quella dei metodi indicati nell'allegato II";

d) all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione è realizzata a cura delle Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze.

3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quinta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.";

e) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.";

f) all'articolo 17, comma 2, le parole: "È anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo 0/00." sono soppresse;

g) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati firmatari dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia possono essere prodotti senza il marchio di identificazione.";

h) all'articolo 25, comma 5, la parola: "legale" è soppressa;

i) all'articolo 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di proprietà dell'impresa o del ramo d'azienda che produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del presente regolamento entro il termine di trenta giorni".

l) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio può essere impresso il termine, rispettivamente, 'dorato', 'argentato', 'platinato' o 'palladiato' a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm2 di superficie dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi di cui all'articolo Il mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore.

1-*bis*. Sugli oggetti di cui al comma 1 possono, inoltre, essere impressi i termini "laminato" o "placcato", seguiti dal simbolo chimico del metallo prezioso, a condizione che il rivestimento sia ottenuto, rispettivamente, con la tecnica di lavorazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *s*-bis*)* o *s*-ter*)*.";

m) l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 è sostituito dall'allegato n alla presente legge;

n) l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 è sostituito dall'allegato In al presente legge».

Allegato II

«Allegato II
(articolo 11, comma 1)

METODI UFFICIALI DI ANALISI PER L'ACCERTAMENTO DEI TITOLI DELLE MATERIE PRIME E DEI LAVORI IN METALLO PREZIOSO

PLATINO

Metodo I: norma UNI EN ISO 11210, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio.

Metodo II: norma UNI EN ISO 11489, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo riduzione con cloruro di mercurio.

Metodo III: analisi per coppellazione e successivi attacchi (spargimenti) con acido nitrico ed acido solforico, fino a separazione completa dei metalli preziosi presenti nella lega.

Il metodo III di saggio è valido per le sole materie prime e comporta, in sede di analisi, un'incertezza non superiore a ± 3,0 millesimi.

PALLADIO

Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina.

ORO

Norma UNI EN 11426: determinazione dell'oro nelle leghe di oro per la gioielleria: metodo della coppellazione e successivo spartimento con acido nitrico.

ARGENTO

Metodo I: norma UNI EN 31427: determinazione dell'argento nelle leghe di argento per la gioielleria: metodo volumetrico (potenziometrico) con utilizzo di bromuro di potassio.

Metodo II: norma UNI 3753: determinazione dell'argento nelle leghe di argento: metodo per precipitazione di Gay Lussac, per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio.

Metodo III: norma UNI 11393: determinazione dell'argento nelle leghe di argento. Metodo per coppellazione».

Allegato III

«Allegato III

(articolo 12, comma 1)

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'IMPRONTA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI

link marchio

Dimensioni del marchio di identificazione		
Impronte	A mm	B mm
1ª grandezza	0,4	1,4
2ª grandezza	0,6	1,8
3ª grandezza	0,8	2,7
4ª grandezza	1,2	3,8
5ª grandezza	1,6	5,6

La 1ª grandezza è utilizzabile unicamente in caso di apposizione del marchio di identificazione con la tecnologia *laser*.»

Art. 23

23.1

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio del produttore e dell'indicazione del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2, lettere *a)* e *b)*.».

Art. 25

25.1

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

«**Art. 25.**

1. Nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di prodotti finiti in metalli preziosi importati dagli Stati che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, con l'eccezione di cui all'articolo 7, comma 3, deve essere indicato il Paese di origine.

2.I commercianti all'ingrosso e i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, l'effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità = del marchio e dell'indicazione del titolo sugli oggetti e ogni altra eventuale indicazione la cui presenza è imposta o consentita dalla presente legge o dal regolamento».

25.0.1

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 25,aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis.*

1. L'Agenzia delle Dogane agisce con i poteri stabiliti dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, dal Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale» e dal decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, recante «Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177 /CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

2. Il personale dell'Agenzia delle Dogane provvede alla verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge in sede di controllo doganale di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in metalli preziosi».

Art. 26

26.1

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il personale di cui al comma 1 deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso teorico-pratico di formazione, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato nazionale dei metalli preziosi di cui all'articolo 38».

Art. 28

28.1

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

«**Art. 28.**

1. Il personale della camera di commercio che esercita funzioni di vigilanza ai sensi degli articoli 26 e 27 effettua visite ispettive anche non preannunziate. A tale fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

a) prelevare campioni di materie prime recanti l'indicazione del titolo dichiarato, di semilavorati e di prodotti finiti in metalli preziosi, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e per

i prodotti finiti mediante analisi da eseguire presso i laboratori di cui all'articolo 29;

b) verificare l'esistenza della dotazione di punzoni di marchi di identificazione;

c) controllare le caratteristiche di autenticità dei punzoni e la loro perfetta idoneità all'uso;

d) le modalità di prelievo sono definite dal regolamento che specificherà anche particolari modalità nel caso di prodotti finiti ad alto valore artistico.

2.Del prelevamento di cui al comma 1, lettera *a),* che può essere effettuato solo da personale con qualifica, ai sensi dell'articolo 27, di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, è redatto verbale in presenza del proprietario o di persona che, nell'occasione, lo rappresenta.

3.Il verbale di cui al comma 2 deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore dichiarato, le caratteristiche e il marchio di identificazione dell'oggetto.

4.Se il prelevamento effettuato presso imprese commerciali o che operano nei casi previsti dall'articolo 22, comma 2, riguarda oggetti con marchi di identificazione assegnati ad altra impresa, copia del verbale deve essere trasmesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente, all'impresa assegnataria del marchio di identificazione. I campioni prelevati devono essere trattenuti, prima dei successivi adempi menti, presso la camera di commercio competente fino al quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa interessata».

Art. 29

29.1

CONSIGLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Nel regolamento sono definite le modalità di prelevamento, avendo riguardo alle diverse tipologie produttive e all'eventuale pregio artistico dei prodotti».

Art. 34

34.1

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità, semi lavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 3 millesimi a quello legale indicato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 3 millesimi a quello legale indicato, salvo che dimostri che altri ne è il produttore o il responsabile e che gli oggetti non presentino alcun segno di alterazione;».

34.2

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di non più di 3 millesimi a quello legale indicato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di non più di 3 millesimi a quello legale indicato, salvo che dimostri che altri ne è il produttore o il responsabile e che gli oggetti non presentino alcun segno di alterazione;».

34.3

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Nel caso in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una società, la sanzione si applica nei confronti della società. Gli amministratori della stessa sono obbligati in solido al pagamento della somma dovuta».

Art. 35

35.1

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «per realizzare iniziative», *inserire le seguenti:* «di sostegno dell'arte orafa e dell'artigianato artistico italiano e».

Art. 37

37.1

CONSIGLIO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 38 comma 2, sopprimere le lettere g), h) *e* i).

37.2

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

Art. 39

39.1

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La camera di commercio competente, per coloro che esercitano le attività di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 10 della presente legge, cui compete il marchio del produttore, conserva agli assegnatari lo stesso numero caratteristico loro assegnato ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e lo stesso marchio previsto dal medesimo decreto legislativo».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 264
XVII Legislatura

Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"
Titolo breve: *imprese artigiane*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 58 (pom.) 24 giugno 2014 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo con condizioni con osservazioni **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.268, S.412, S.652, S.869 Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)** **Nota**: (su testo unificato) Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni parte Non ostativo con osservazioni parte Non ostativo su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	

N. 232 (ant.) 12 giugno 2014	Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.268, S.412, S.652, S.869 Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)** Richiesta relazione tecnica **Nota**: (su testo unificato) Esito: **Rinvio su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)	
N. 233 (pom.) 17 giugno 2014	Discusso congiuntamente: S.268, S.412, S.652, S.869 **Nota**: (dato conto mancata trasmissione della relazione tecnica su T.U. ed emendamenti, richiesta il 12 giugno 2014)
N. 235 (pom.) 18 giugno 2014	**Nota**: (reiterata richiesta notizie al Governo su trasmissione della relazione tecnica)
N. 242 (pom.) 2 luglio 2014	**Nota**: (reiterata richiesta notizie al Governo su trasmissione della relazione tecnica)
N. 277 (ant.) 18 settembre 2014	
N. 370 (pom.) 24 marzo 2015	**Nota**: Sollecito relazione tecnica
Commissione parlamentare questioni regionali	

3 aprile 2014 (ant.) **Uff. Pres. integrato dai Gruppi**	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S.268, S.412, S.652, S.869 Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)**
9 aprile 2014 (pom.)	Esito: Contrario **su nuovo testo**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2014
58ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1518) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame Parere non ostativo)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1518) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1326-211-558-1309-A) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MORRA (*M5S*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo. Illustra quindi gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(264) ***SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"***

(268) ***SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(412) ***STUCCHI. - Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri***

(652) ***CARIDI ed altri. - Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(869) ***Daniela VALENTINI ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri***

(Parere alla 10a commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo.

Segnala, in primo luogo, che la materia "artigianato" è riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della Costituzione e, conseguentemente, che la legislazione statale potrebbe essere ammissibile esclusivamente in riferimento a profili inerenti alla valorizzazione e alla promozione della materia, non potendo, in ogni caso, contenere norme direttamente prescrittive nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, con le seguenti condizioni: all'articolo 1, occorre sopprimere i commi 3 e 4, in quanto le disposizioni ivi previste presuppongono l'esistenza di una competenza legislativa concorrente in materia; all'articolo 2, comma 1, deve essere soppressa la lettera *d)*, dal momento che la norma fa riferimento alla materia "formazione professionale", attribuita alla competenza generale delle Regioni; all'articolo 7, al comma 1, è necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei Programmi nazionali di informazione e orientamento; l'articolo 8 deve essere soppresso, in quanto le disposizioni ivi contenute sono volte a disciplinare, in modo diretto e prescrittivo, attività sulle quali le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva, con particolare riferimento alla materia "formazione professionale", più volte richiamata nell'articolo; all'articolo 12, devono essere soppressi i commi 2, 3 e 4, in quanto volti a imporre alle Regioni obblighi e prescrizioni dettagliate; all'articolo 13, comma 4, e all'articolo 14, comma 3, è necessario prevedere, in luogo della semplice consultazione, l'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei rispettivi articoli; l'articolo 15 deve essere soppresso, in quanto le disposizioni ivi contenute intervengono direttamente sulla potestà regionale, nell'ambito dei programmi di formazione; all'articolo 16, al comma 2, deve essere soppressa la lettera *a)*, in quanto la norma presuppone un impegno diretto a carico dei bilanci delle Regioni, in violazione dell'autonomia finanziaria delle stesse; all'articolo 17, è necessario prevedere, in luogo della semplice consultazione, l'intesa in sede di Conferenza unificata, per l'attuazione delle disposizioni della legge.

Segnala, inoltre, che, all'articolo 3, il Programma nazionale di intervento non deve assumere carattere vincolante nei confronti dell'attività delle Regioni, soprattutto in riferimento allo stanziamento di risorse economiche.

Osserva poi che, all'articolo 5, comma 3, la norma, nel riconoscere alle Regioni la possibilità di ricorrere a propri enti vigilati per le attività ivi previste, appare ultronea, trattandosi di una potestà implicita nel potere legislativo e amministrativo attribuito alle Regioni.

In riferimento all'articolo 11, segnala la necessità che la promozione di accordi e di intese regionali, ai fini di un omogeneo ed efficace esercizio delle competenze normative, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Illustra, quindi, gli emendamenti riferiti al testo unificato.

Propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, in quanto contengono una delega al Governo su una materia riconducibile alla competenza generale delle Regioni. Propone, invece, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti, riferendo ad essi le condizioni e le osservazioni formulate sul testo.

La Sottocommissione concorda.

(1428) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro***

(Parere alla 11a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo.

Quanto all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 4, invita a valutare se la revisione dei limiti di durata dell'ammortizzatore sociale sia da rapportare al singolo lavoratore o anche ad altri parametri, che tengano conto della tipologia del lavoro svolto.

In riferimento all'articolo 2, comma 2, rileva che la materia "servizi e politiche attive per il lavoro" è riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della Costituzione. Di conseguenza, la legge statale può considerarsi legittima solo in quanto la disciplina possa essere riconducibile alla materia "tutela del lavoro", attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, alla legislazione concorrente e si limiti, pertanto, alla previsione di norme generali e di principio. Quindi, segnala, alla lettera *a)*, la necessità di chiarire i contenuti del criterio direttivo ivi previsto, soprattutto in riferimento all'espressione "caratteristiche osservabili". In riferimento alla lettera *c)*¸ osserva che la norma di delega, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, con la partecipazione di Stato, Regioni e Province autonome, ne prevede il funzionamento mediante una clausola di invarianza di spesa, in tal modo indirettamente vincolando le risorse proprie delle Regioni, in violazione dell'autonomia finanziaria e organizzativa ad esse riconosciuta. Quanto alla lettera *e)*, appare necessario coordinare il criterio direttivo ivi previsto con quello di cui alla lettera *p)*, con particolare riferimento alle competenze in materia di politiche attive del lavoro. In ordine alla lettera *f)*, rileva che il criterio di razionalizzazione di enti e uffici, volto ad assicurare l'invarianza di spesa sancita alla lettera *c)*, agisce in modo diretto sull'organizzazione amministrativa delle Regioni, così incidendo sull'autonomia ad esse riconosciuta in materia. Quanto alla lettera *g)*, evidenzia che il sistema di razionalizzazione degli uffici, così come definito dalle norme di delega, in particolare dalla precedente lettera *f)*, può determinare soppressioni e riorganizzazioni di amministrazioni o uffici regionali, con l'effetto di incidere direttamente sulle posizioni lavorative del personale degli uffici medesimi. In riferimento alla lettera *o)*, osserva che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere in ogni caso compiuta con atto di rango legislativo.

All'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, appare eccessivamente dettagliato, a suo avviso, il criterio ivi previsto, con particolare riferimento all'obiettivo di "dimezzare" il numero degli atti di gestione, annullando in tal modo l'ambito di discrezionalità del legislatore delegato. Conseguentemente, ritiene necessario sostituire il termine "dimezzare" con il termine "ridurre".

Quanto all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, appare opportuno valutare se la formulazione del principio in esame indichi con chiarezza le ulteriori categorie di donne lavoratrici a cui si fa riferimento. Alla lettera *b)*, segnala l'opportunità che, nel rispetto del principio di uguaglianza, il principio di

automaticità ivi previsto, in riferimento al diritto alla prestazione assistenziale, sia esteso anche ai casi in cui spetti l'indennità di paternità al lavoratore parasubordinato.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in ragione del rilievo della materia, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 232 (ant.) del 12/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 12 GIUGNO 2014
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) rilevano l'assenza del rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE dispone, pertanto, la sospensione della seduta, in attesa del rappresentante dell'Esecutivo.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,20.

Il PRESIDENTE, nel constatare la perdurante assenza del rappresentante del Governo, propone, previo assenso della Commissione e, in particolare, dei Gruppi di minoranza, di limitarsi all'esame di due provvedimenti legislativi per i quali è necessaria la richiesta formale di relazione tecnica.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(264) ***SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"***

(268) ***SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(412) ***STUCCHI. - Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri***

(652) ***CARIDI ed altri. - Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

(869) ***Daniela VALENTINI ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri***

(Parere alla 10a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata, onde accertare la corretta quantificazione degli oneri e la conseguente adeguatezza della copertura del testo unificato, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 3 (Programma nazionale di intervento), 4 (Cabina di regia nazionale), 5 (Assistenza tecnica, verifica e monitoraggio), 6 (Tesori umani viventi), 7 (Informazione ed orientamento), 8 (Formazione. Sistema delle «botteghe scuola»), 9 (Borsa dell'iniziativa artigiana), 10 (Servizi provinciali per l'avvio, l'esercizio e il trasferimento d'impresa artigiana), da 12 a 15 (recanti incentivi al trasferimento generazionale di imprese artigiane), 16 (Interventi finanziari per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di imprese artigiane) e 18 (copertura finanziaria).

Il PRESIDENTE propone, quindi, di inoltrare formale richiesta al Governo di acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene.

(370) ***FILIPPI ed altri. - Riforma della legislazione in materia portuale***

(Parere all'8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore D'ALI' (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica positivamente verificata, al fine di quantificare gli oneri connessi al provvedimento, con particolare riferimento agli articoli 7 (sul numero e i requisiti delle autorità portuali), 14 (risorse finanziarie delle autorità portuali), 17 (concessione di aree e banchine), 18 (disciplina fiscale delle entrate delle autorità

portuali di interesse statale) e 19 (fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali).

Propone, quindi, di inoltrare formale richiesta al Governo di acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 233 (pom.) del 17/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2014
233ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1326) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***
(Parere alla 3a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con presupposti ed osservazione, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

Il senatore D'ALI' (*NCD*), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, propone l'approvazione della seguente proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto:

- che, in merito all'articolo 18, comma 2, lettera *a)*, il personale in comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame non dovesse optare per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia, dovrà tornare presso le amministrazioni di appartenenza;

- della natura programmatica dell'articolo 28;
- della congruità della clausola di salvaguardia finanziaria recata dall'articolo 31, comma 3;

con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 14, comma 7, secondo periodo, dopo la parola: "compensi", inserire le seguenti: ", rimborsi spese, emolumenti";
- all'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "rimborsi spese", inserire le seguenti: ", gettoni di presenza od emolumenti";
- all'articolo 15, inserire, in fine, il seguente comma: "3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
- all'articolo 16, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "il direttore dell'Agenzia", inserire le seguenti: ", nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate,";
- all'articolo 16, comma 13, lettera *h)*, inserire, in fine, le seguenti parole: "senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- all'articolo 18, inserire, in fine, il seguente comma: "8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
- all'articolo 20, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "rimborsi spese", inserire le seguenti: ", gettoni di presenza od emolumenti";
- all'articolo 25, comma 8, inserire, in fine, le seguenti parole: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
- all'articolo 25, inserire, in fine, il seguente comma: "9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

e con la seguente osservazione:

- le previsioni contenute nell'articolo 25 sul trattamento economico e previdenziale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo, pur sostanzialmente riproduttive della normativa vigente, potrebbero, alla luce della difficile congiuntura in cui versa il Paese, non risultare pienamente ispirate ai criteri di prudenziale programmazione delle risorse umane ed economiche.".

Il sottosegretario ZANETTI esprime il proprio assenso sulla proposta di parere illustrata dal relatore D'Alì.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) richiama incidentalmente il Governo alla necessità di garantire un razionale utilizzo dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento al loro impiego per operazioni di frontiera.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, in quanto, pur apprezzando lo sforzo del relatore, ritiene che il disegno di legge in esame non sia pienamente conforme ai principi di corretta e prudente programmazione economica, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, limitandosi a consolidare la disciplina vigente, senza perseguire alcun intento riformatore

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore viene posta in votazione ed approvata.

Il presidente AZZOLLINI chiede, poi, al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di risposta sulle proposte emendative segnalate dalla Commissione la scorsa settimana.

Il sottosegretario ZANETTI si riserva di fornire tali chiarimenti in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

(1332) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

Il sottosegretario ZANETTI mette a disposizione dei senatori una nota recante i chiarimenti sulla richiesta della Commissione di verificare l'effettiva congruità dell'onere per le spese dei collegamenti in videoconferenza stimato in 7.000 euro annui, a decorrere dal 2014.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) propone, alla luce di tali chiarimenti, di esprimere un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1002/1, 2.1002/7, 2.1002/8 e 2.1002/9 (identico al 2.1002/10), che estendono i casi di responsabilità dei magistrati e, di conseguenza, la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario ZANETTI formula un avviso di nulla osta sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il PRESIDENTE ritiene, tuttavia, opportuno formulare su tali proposte un parere di semplice contrarietà, alla luce del fatto che esse ampliano i casi di responsabilità civile dei magistrati, con conseguente estensione degli spazi per poter chiedere allo Stato il risarcimento dei danni.

Il relatore BROGLIA (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1002/1, 2.1002/7, 2.1002/8, 2.1002/9 e 2.1002/10. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.".

La Commissione approva.

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

Il sottosegretario ZANETTI concorda con la valutazione di onerosità formulata in precedenza dal relatore sull'emendamento 4.0.4. Altresì, osserva come risulti produttivo di maggiori oneri anche l'emendamento 3.0.1, istitutivo di un Giurì per la correttezza dell'informazione.

Il relatore BROGLIA (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.1 e 4.0.4. Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta.".

La Commissione approva.

(1428) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro***

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore Luigi MARINO (*PI*), in sostituzione del relatore Sangalli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in via preliminare, la genericità dei principi e dei criteri direttivi, con l'effetto di rendere obiettivamente difficoltosa la quantificazione dei relativi oneri. Peraltro, il disegno di legge è assistito da una clausola di invarianza finanziaria, riferita al complesso del provvedimento, contenuta nell'articolo 6, comma 3. Al riguardo, molti dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega contenuti nell'articolato risultano potenzialmente produttivi di oneri, per cui non è scontato che i singoli decreti di attuazione risultino provvisti della necessaria copertura finanziaria: pertanto, occorre valutare l'inserimento, nel citato articolo 6, comma 3, dell'espressa previsione - richiamata dalla Relazione tecnica - secondo cui i decreti legislativi recanti le risorse finanziarie necessarie alla compensazione dovranno entrare in vigore prima dell'adozione di quelli che comportano nuovi o maggiori oneri; altresì, occorre valutare se riprendere la previsione dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, in base alla quale i decreti legislativi recanti nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Inoltre, sempre alla luce della potenziale onerosità di numerosi criteri di delega, occorre valutare l'inserimento, nell'articolo 6, di una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità, unitamente alla previsione di un monitoraggio degli oneri. Per quanto riguarda le singole disposizioni, risultano potenzialmente produttivi di nuovi o maggiori oneri i seguenti criteri di delega contenuti nell'articolo 1: alla lettera *a)*, i criteri di cui ai numeri 2), 4), 6) e 7); alla lettera *b)*, i criteri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5). Appaiono, poi, potenzialmente onerosi tutti i criteri direttivi recati dall'articolo 5, comma 2, in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Risultano astrattamente meno problematici, sul piano finanziario, ma comunque produttivi di oneri potenziali, i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *c)*, *e)* ed *f)*.

In merito all'articolo 2, vertente sui servizi per il lavoro e le politiche attive, ferma restando la potenziale onerosità dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, da *g)* a *o)* e da *q)* a *s)*, rileva la necessità che, già nella legge delega, siano esplicitati i seguenti profili della costituenda Agenzia nazionale per l'occupazione di cui alla citata lettera *c)*: stato giuridico ed economico del personale; l'indicazione di un organico massimo e di una dotazione che non deve eccedere il limite rappresentato dalla decurtazione delle risorse attualmente attribuite agli enti oggetto di razionalizzazione di cui alla lettera *f)*; i meccanismi di finanziamento dell'Agenzia; la tipologia e le modalità di nomina degli organi direttivi e di controllo. Infine, con riferimento all'articolo 4, lettera *d)*, la possibilità di estendere il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio oltre il limite reddituale previsto potrebbe determinare la rinuncia a futuri gettiti contributivi. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 49/2014 del Servizio del bilancio.

Il senatore D'ALI' (*NCD*) osserva che, analogamente ai decreti di attuazione della recente legge delega n. 23 del 2014 sulla riforma fiscale, anche in questo caso si può prevedere che i decreti produttivi di oneri vengano adottati non soltanto successivamente, ma anche contestualmente all'adozione dei decreti volti a reperire le relative risorse da utilizzare a copertura.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'ALI' (*NCD*) ricorda che la scorsa settimana il Governo si era impegnato a fornire entro oggi una risposta sul seguito dell'esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge n. 1322, in materia di enti locali, approvato da questa Commissione in sede deliberante.

Il PRESIDENTE invita il sottosegretario ZANETTI a rappresentare al Governo la necessità di fornire una tempestiva risposta alla questione sollevata dal senatore D'Alì.

Chiede, poi, se sia pervenuta la relazione tecnica chiesta formalmente dalla Commissione sul testo unificato dei disegni di legge nn. 264 e abbinati, in materia di imprese artigiane.

Il sottosegretario ZANETTI fa presente come, al momento, non sia ancora disponibile la relazione tecnica richiesta.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 235 (pom.) del 18/06/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2014
235ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
LEZZI
indi del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1326) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***
(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La presidente LEZZI ricorda che restano da esaminare alcuni emendamenti su cui è necessario un approfondimento accessorio, a partire dalla proposta 4.100.

Il sottosegretario PIZZETTI osserva come tale emendamento debba essere valutato unitamente agli emendamenti 19.3 e 19.3 (testo 2) che ridisegnano l'assetto organizzativo e i rapporti intercorrenti tra la direzione generale per la cooperazione del Ministero degli esteri e l'istituenda Agenzia per la cooperazione.

La PRESIDENTE osserva come la parte problematica degli emendamenti 19.3 e 19.3 (testo 2) consista nella possibilità di avvalersi di enti indipendenti di valutazione esterna e propone, quindi, l'espunzione della relativa previsione. In merito poi alla proposta 4.100, suggerisce l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime, poi, un avviso di nulla osta sull'emendamento 16.9.

La PRESIDENTE ritiene, tuttavia, opportuno che su tale proposta, unitamente alle analoghe 16.42 e 16.43, venga formulato un parere di nulla osta condizionato all'inserimento di una specifica clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario PIZZETTI concorda con tale proposta e rappresenta la necessità di inserire una clausola di neutralità finanziaria anche negli emendamenti 16.11, 16.15, 16.38 e 23.2.

Esprime, poi, un avviso contrario sull'emendamento 16.20, in quanto determina una carenza di copertura finanziaria, nonché sulla proposta 16.25, che deroga a disposizioni sulla contabilità pubblica.

Invece, formula un avviso di nulla osta sulle proposte 16.29 e 16.32

La presidente LEZZI rileva, tuttavia, la criticità degli emendamenti 16.29 e 16.32, che sopprimono l'autorizzazione del comitato congiunto, comprensivo di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'istituzione e della soppressione di sedi estere dell'Agenzia.

Il rappresentante del GOVERNO formula, quindi, un avviso contrario sugli emendamenti 16.47, 16.49, 16.54 e 17.2.

La PRESIDENTE concorda con tale valutazione, rilevando che sull'emendamento 17.2 è preferibile limitarsi ad un parere di semplice contrarietà, dal momento che esso si limita a conferire all'Agenzia per la cooperazione un grado di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa e patrimoniale, senza, quindi, determinare maggiori oneri.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) rileva come l'emendamento 17.2 non comporti alcun tipo di onere, limitandosi per l'appunto a specificare il livello di autonomia dell'Agenzia per la cooperazione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime, poi, parere contrario sull'emendamento 18.5 (testo 2), nonché sulle proposte 20.5 e 20.0.1, in quanto foriere di maggiori oneri.

Sull'emendamento 23.2 propone, invece, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, altresì esprime il proprio assenso sulla proposta 24.0.1.

Il presidente AZZOLLINI concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza nell'emendamento 23.2 e propone poi la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 25.3 e 25.7.

Successivamente, il sottosegretario PIZZETTI esprime parere contrario, stante la loro onerosità, sugli emendamenti 25.4, 25.5 e 25.6.

In merito all'emendamento 25.1, concorda con l'indicazione della Commissione di prevedere espressamente che lo *status* di cooperante non determini alcun diritto lavoristico né la pretesa di versamenti fiscali o contributivi a carico della parte pubblica.

Infine, reputa necessaria la relazione tecnica sulle proposte 25.2 e 26.2.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) esprime perplessità sulla costruzione della copertura relativa al testo del provvedimento e contenuta nell'articolo 31 del disegno di legge, osservando come non risulti del tutto evidente la distinzione tra oneri connessi a spese di investimento e oneri derivanti da spese per il personale.

Il presidente AZZOLLINI fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di copertura e sulla relativa modulazione temporale.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.20, 16.25, 16.29, 16.32, 16.47, 16.49, 16.54, 18.4, 18.5 (testo 2), 20.5, 20.0.1, 25.4, 25.5, 25.6, 25.2 e 26.2.

Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.100, 17.2, 24.0.1, 25.3 e 25.7.

Sugli emendamenti 16.9, 16.42 e 16.43, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 9-*bis*, dopo la parola: "può" delle seguenti: ", nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ".

Sugli emendamenti 16.11, 16.15, 16.38 e 23.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una apposita clausola d'invarianza finanziaria.

Sugli emendamenti 19.3 e 19.3 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, alla fine del comma 2, delle seguenti parole: ", anche avvalendosi di enti indipendenti di valutazione esterna".

Sull'emendamento 25.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 2, in fine, del seguente periodo: "Lo *status* di cooperante non comporta alcun diritto lavoristico o pretesa di versamenti fiscali o contributivi a carico della parte pubblica."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, sul testo unificato dei disegni di legge nn. 264 e abbinati in materia di imprese artigiane e 370 e abbinati in materia di riforma della legislazione portuale.

Il sottosegretario PIZZETTI fa presente come, allo stato, tali relazioni non siano ancora pervenute.

La seduta termina alle ore 16,00.

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 242 (pom.) del 02/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2014
242ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro***
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Alla luce del dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana sul testo del provvedimento in titolo, il relatore SANGALLI (*PD*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle rispose fornite dal Governo e rilevato che:

- la genericità della maggior parte dei principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega comporta, per la Commissione, l'obiettiva difficoltà di valutare compiutamente le conseguenze finanziarie del provvedimento;
- numerosi principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega risultano potenzialmente

produttivi di maggiori oneri;

- l'articolo 6, comma 2, del disegno di legge prevede che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe recate dal provvedimento in esame siano trasmessi, in via preliminare, al Parlamento, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari. Si rileva, tuttavia, che l'efficacia di tale parere non è della stessa portata di quello espresso su un disegno di legge e che, pertanto, risulta più debole il monitoraggio del Parlamento;
- l'articolo 6, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento; inoltre, si prevede che, per gli adempimenti dei decreti attuativi, le amministrazioni competenti provvedano attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni;
- risulta di particolare criticità, dal punto di vista finanziario, l'articolo 2, comma 2, lettere *f)* e *g)*, per quanto attiene allo stato giuridico ed economico del personale della costituenda Agenzia nazionale per l'occupazione;
- sono stati acquisiti dal Governo chiarimenti sull'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, riguardante la possibile estensione del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 2, comma 2, lettera *g)*, dopo la parola:"confluire", si inseriscano le seguenti:", in via prioritaria,";
- all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera *g)*, si inseriscano le seguenti:"*g-bis)* individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; *g-ter)* determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;";
- all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, si inseriscano, dopo la parola:"previsione", le seguenti:", con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,";
- all'articolo 6, comma 2, primo periodo, dopo le parole:"decreti legislativi,", si inseriscano le seguenti:"corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,";
- all'articolo 6, comma 3, si inserisca, in fine, il seguente periodo:"In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.".

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso conforme sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) preannuncia un voto di astensione del proprio Gruppo, motivandolo con la genericità della maggior parte dei principi e criteri direttivi contenuti nelle norme di delega, il che rende inevitabile poter esprimere una valutazione ponderata soltanto in sede di esame degli schemi dei futuri decreti di attuazione.

Il senatore SANTINI (*PD*) rileva come la condizione apposta all'articolo 2, comma 2, lettera *g)*, riguardante l'allocazione di risorse umane presso la futura Agenzia nazionale per l'occupazione, possa rendere non del tutto chiara la portata della norma.

Il presidente AZZOLLINI fa presente come tale condizione sia finalizzata a chiarire che, in via prioritaria, il reclutamento di risorse umane in favore della futura Agenzia dovrà svolgersi attraverso la ricollocazione di personale già alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) e le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e LEZZI (*M5S*) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Anche il senatore MILO (*GAL*) annuncia la propria astensione, rilevando come una valutazione compiuta degli effetti, anche finanziari, del provvedimento, potrà essere svolta solo al momento della predisposizione dei decreti delegati.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore viene approvata.

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica, al fine di una corretta valutazione degli oneri derivanti dalle proposte 1.3, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6. Comportano maggiori oneri le proposte 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.55, 1.56, 1.60, 1.61, 1.62, 1.87 e 1.109. Occorre valutare la possibile onerosità delle proposte 1.4, 1.7, 1.8, 1.16, 1.21, 1.27, 1.29, 1.30, 1.39, 1.53, 1.58, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.80, 1.81, 1.84, 1.85, 1.86, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106 e 1.118.

In relazione all'articolo 2, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica al fine di una corretta valutazione degli oneri derivanti dalle proposte 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9. Comportano maggiori oneri le proposte 2.24, 2.27, 2.28, 2.43, 2.44, 2.46, 2.47, 2.51, 2.52, 2.65 e 2.91. Occorre valutare, per i possibili effetti finanziari negativi, le proposte 2.2, 2.6, 2.10, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.39, 2.40, 2.45, 2.49, 2.50, 2.59 (ai fini dell'introduzione di una clausola d'invarianza degli oneri), 2.64, 2.66, 2.79, 2.80, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87 (ai fini dell'introduzione di una clausola d'invarianza degli oneri), 2.90, 2.93 e 2.94.

In relazione all'articolo 3, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica, al fine di una corretta valutazione degli oneri della proposta 3.9. Comportano maggiori oneri le proposte 3.31, 3.43, 3.51, 3.0.1 e 3.0.6. Occorre valutare, per i possibili effetti finanziari negativi, le proposte 3.21 (ai fini dell'introduzione di una clausola d'invarianza degli oneri), 3.22, 3.23, 3.25, 3.28, 3.33, 3.34, 3.35, 3.37, 3.45, 3.49, 3.50 e 3.0.2.

In relazione all'articolo 4, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica, al fine di una corretta valutazione degli oneri connessi alle proposte 4.0.1 e 4.0.2. Comportano maggiori oneri le proposte 4.57, 4.58 e 4.64. Occorre valutare, per i possibili effetti finanziari negativi, le proposte 4.24, 4.27, 4.36, 4.37, 4.38, 4.51, 4.55, 4.56 e 4.61, nonché, in relazione al testo, le proposte 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47 e 4.48.

In relazione all'articolo 5, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica, al fine di una corretta valutazione degli oneri derivanti dalle proposte 5.71 e 5.0.2. Comportano maggiori oneri le proposte 5.1, 5.2 (limitatamente alla lettera *h)*), 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.27, 5.30, 5.36, 5.37, 5.50, 5.51, 5.52, 5.58, 5.59, 5.62, 5.63, 5.70, 5.73, 5.74, 5.75, 5.0.1, 5.0.4 e 5.0.5. Occorre valutare, per i possibili effetti finanziari negativi, le proposte 5.16, 5.23, 5.26, 5.31, 5.32, 5.60, 5.68 e 5.72.

In relazione all'articolo 6, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica, al fine di una corretta valutazione degli oneri connessi alle proposte 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7. Comportano maggiori oneri le proposte 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.0.1 e 6.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, concorda con la valutazione del relatore riguardo alle proposte recanti maggiori oneri e a quelle per le quali risulta necessario acquisire una relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme, soffermandosi, peraltro, sulla palese onerosità dell'emendamento 1.3. Successivamente, per quanto riguarda le proposte per le quali risulta necessario un approfondimento istruttorio, fa presente come molte di esse, riferite sia all'articolo 1 che ad altre disposizioni, appaiono di per sé produttive di maggiori oneri, ma potrebbero essere valutate in maniera meno rigorosa, alla luce del parere sul testo approvato dalla Commissione, nel quale si precisa che l'entrata in vigore dei decreti produttivi di maggiori oneri dovrà essere preceduta dalla previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti le necessarie risorse di copertura.

Alla luce di tale criterio metodologico, prospetta, a titolo esemplificativo, l'opportunità che la Commissione formuli un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.16 e 1.58.

Il PRESIDENTE concorda con tale modalità di valutazione, avvertendo che, su molti emendamenti segnalati dal relatore come bisognosi di un approfondimento istruttorio, il parere eventualmente contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso in tale sede, potrà essere rivisto in sede di parere per l'Assemblea, qualora la Commissione di merito si sia nel frattempo adeguata alle indicazioni formulate sul testo.

Pertanto in merito agli emendamenti all'articolo 1 che il relatore segnala come meritevoli di valutazione, suggerisce di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutte le proposte, fatta eccezione per gli emendamenti 1.39, 1.80 e 1.81, sui quali suggerisce una valutazione di semplice contrarietà. Invece, rileva l'assenza di profili di criticità in merito alle proposte 1.85 e 1.93.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) si sofferma sulla proposta 1.7, osservando come, anche su di essa, una valutazione compiuta dei profili finanziari potrà essere svolta solo al momento dell'adozione dei decreti delegati.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 1.7 comporti, di per sé, un onere certo e non modulabile, con evidenti profili di criticità di carattere finanziario. Per quanto riguarda, invece, le già citate proposte 1.80 e 1.81, osserva come il parere di semplice contrarietà trovi giustificazione nel fatto che esse contengono un'apposita clausola volta a prevedere che i relativi decreti di attuazione debbano essere preceduti dal provvedimento di copertura.

Passando, poi, agli emendamenti relativi all'articolo 2, concorda con la valutazione del relatore in merito all'individuazione delle proposte recanti maggiori oneri e di quelle per le quali si rende necessario acquisire un'apposita relazione tecnica.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede un approfondimento istruttorio sull'emendamento 2.42.

Il PRESIDENTE suggerisce l'espressione, su tale proposta, di un parere di semplice contrarietà, stante la presenza della clausola in base alla quale l'adozione del relativo decreto attuativo dovrà essere preceduta dall'entrata in vigore del provvedimento di copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 2 meritevoli di valutazione, evidenzia l'assenza di profili onerosi in merito alle proposte 2.2, 2.17, 2.18, 2.40, 2.49, 2.50, 2.64, 2.66, 2.79, 2.80, 2.85, 2.93 e 2.94.

Propone, poi, un parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.6, 2.45, 2.59 e 2.87.

Sugli altri emendamenti prospetta, invece, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore SANTINI (*PD*) rileva come l'emendamento 2.85, alla lettera *s-ter)*, possa comportare maggiori oneri, in quanto consente ai centri per l'impiego di procedere a nuove assunzioni.

Il PRESIDENTE condivide tale rilievo, proponendo un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *s-ter),* e un parere di semplice contrarietà sulla restante parte dell'emendamento.

Passando, poi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, concorda con il relatore circa l'individuazione degli emendamenti produttivi di maggiori oneri e ritiene che tra questi possa includersi anche la proposta 3.9, a prescindere dall'acquisizione della relazione tecnica.

In merito alle proposte da sottoporre a valutazione, prospetta l'opportunità di esprimere su di esse un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fatta eccezione per gli emendamenti 3.35 e 3.49, che non presentano criticità di carattere finanziario.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede quale sia la motivazione del parere negativo sull'emendamento 3.50.

Il PRESIDENTE fa presente come tale proposta rivesta un carattere potenzialmente elusivo di obbligazioni fiscali.

In merito, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 4, concorda con il relatore circa le proposte segnalate come produttive di maggiori oneri o per le quali è necessaria la relazione tecnica.

Relativamente agli emendamenti per i quali si rende necessario un approfondimento, evidenzia come essi siano privi di criticità di carattere finanziario, fatta eccezione per le proposte 4.37 e 4.38, su cui, per il momento, reputa opportuno formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ferma restando la possibilità di rivederlo in sede di esame per l'Assemblea. Suggerisce, poi, la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sull'emendamento 4.61, stante l'assenza di relazione tecnica.

In relazione agli articoli 5 e 6, concorda con le valutazioni del relatore sulle proposte recanti maggiori oneri o per le quali è necessaria l'acquisizione di un'apposita relazione tecnica.

In merito, invece, agli emendamenti per i quali è necessario un approfondimento istruttorio, prospetta l'opportunità di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutte le proposte, fatta eccezione per l'emendamento 5.60, per il quale appare opportuno limitarsi ad esprimere un parere di semplice contrarietà.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rileva come l'emendamento 6.6 non comporti profili di criticità, in quanto reca una precisazione sulla clausola di copertura.

Il PRESIDENTE concorda con tale valutazione.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore SANGALLI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.55, 1.56, 1.60, 1.61, 1.62, 1.87, 1.109, 1.4, 1.7, 1.8, 1.16, 1.21, 1.27, 1.29, 1.30, 1.53, 1.58, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.84, 1.86, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.118, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.24, 2.27, 2.28, 2.43, 2.44, 2.46, 2.47, 2.51, 2.52, 2.65, 2.91, 2.10, 2.12, 2.16, 2.39, 2.84, 2.86, 2.90, 3.9, 3.31, 3.43, 3.51, 3.0.1, 3.0.6, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 3.28, 3.33, 3.34, 3.37, 3.45, 3.50, 3.0.2, 4.0.1, 4.0.2, 4.57, 4.58, 4.64, 4.37, 4.38, 4.61, 5.71, 5.0.2, 5.1, 5.2 (limitatamente alla lettera *h)*), 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.27, 5.30, 5.36, 5.37, 5.50, 5.51, 5.52, 5.58, 5.59, 5.62, 5.63, 5.70, 5.73, 5.74, 5.75, 5.0.1, 5.0.4, 5.0.5, 5.16, 5.23, 5.26, 5.31, 5.32, 5.68, 5.72, 6.3, 6.4, 6.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.39, 1.80, 1.81, 2.42, 2.6, 2.45, 2.59, 2.87 e 5.60.

Sull'emendamento 2.85 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *s-ter)*, mentre è di semplice contrarietà sulle lettere *s-bis)* ed *s-quater)*.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE domanda al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica già formalmente richiesta, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, sul testo unificato dei disegni di legge n. 264 e connessi, riguardante le imprese artigiane.

Il vice ministro MORANDO fa presente come il competente Ministero dello sviluppo economico non abbia ancora predisposto la relazione tecnica richiesta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 3 luglio 2014, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,05.

1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 277 (ant.) del 18/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014
277ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro***
(Parere all'11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario e in parte non ostativo)

Il senatore DEL BARBA (*PD*) in sostituzione del relatore Sangalli, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito alla lettera *f)* sull'estensione del ricorso al lavoro accessorio, che - nell'identica previsione contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge - era stata inserita una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a garantire la contestuale rideterminazione contributiva. Per quanto attiene, poi, alla lettera *h)* sulla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, rileva che occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria ivi recata, nonché la compatibilità con la previsione inserita, in sede di parere sul testo, all'articolo 6, volta a subordinare l'adozione di decreti recanti spese alla preventiva o contestuale entrata in vigore delle misure di copertura.

Per quanto di competenza, in merito alla lettera *f)* dell'emendamento 4.1000 sull'estensione del ricorso al lavoro accessorio, ricorda che - nell'identica previsione contenuta nell'articolo 4 del disegno

di legge - era stata inserita una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a garantire la contestuale rideterminazione contributiva.

Per quanto attiene, poi, alla lettera *h)* sulla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, fa presente che occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria ivi recata, nonché la compatibilità con la previsione inserita, in sede di parere sul testo, all'articolo 6, volta a subordinare l'adozione di decreti recanti spese alla preventiva o contestuale entrata in vigore delle misure di copertura.

In relazione ai subemendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 4.1000/5, 4.1000/27, 4.1000/52, 4.1000/53, 4.1000/54, 4.1000/56 (in relazione al testo), 4.1000/57 (in relazione al testo), 4.1000/58, 4.1000/59 e 4.1000/60. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4.1000/51. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO consegna la relazione tecnica sull'emendamento 4.1000, in cui la verifica positiva è subordinata all'inserimento, alla lettera *f)*, di una modifica nel senso indicato dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI, stante la convocazione del Parlamento in seduta comune dei componenti delle due Camere, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle ore 11,30.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle 9,25, riprende alle ore 11,40.

Il PRESIDENTE osserva che sull'emendamento del Governo 4.1000 è opportuno formulare un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una correzione alla lettera *f)* nel senso indicato dal relatore e peraltro ripreso nella relazione tecnica consegnata dal rappresentante del Governo. Resta ovviamente fermo il fatto che, per i decreti di attuazione della lettera *h)* sulla riorganizzazione dell'attività di prevenzione e sicurezza sul lavoro, si applicherà la condizione formulata nel parere sul testo e volta a subordinare l'entrata in vigore dei provvedimenti recanti oneri alla previa o contestuale entrata in vigore dei decreti contenenti le opportune coperture finanziarie.

Passando all'esame dei subemendamenti il vice ministro MORANDO esprime un avviso contrario sulla proposta 4.1000/5 che, nel ridurre le tipologie contrattuali, non ridefinisce la relativa disciplina contributiva.

In merito al subemendamento 4.1000/27, prospetta un parere di semplice contrarietà, stante il fatto che gli eventuali oneri potranno essere coperti in sede di adozione della delega, conformemente al parere reso sul testo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione di onerosità della proposta 4.1000/5, mentre ritiene che possa esprimersi un avviso non ostativo sulla proposta 4.1000/27.

Il vice ministro MORANDO esprime, successivamente, un parere contrario sul subemendamento 4.1000/52, in quanto comporterebbe l'inserimento di sgravi fiscali ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

La senatrice CATALFO (*M5S*) osserva come il subemendamento 4.1000/52 sia di tenore analogo

rispetto al 4.1000/50 che il relatore non ha segnalato.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta 4.1000/50 non determina le stesse implicazioni finanziarie della proposta 4.1000/52, per la quale risulta opportuno esprimere un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro MORANDO prospetta, quindi, un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 4.1000/53, per il quale si applicherebbe, comunque, la clausola di salvaguardia inserita all'articolo 6 del disegno di legge, per effetto del parere reso dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ritiene che sul subemendamento in questione possa esprimersi un avviso di nulla osta, analogamente alle proposte 4.1000/54, 4.1000/56 e 4.1000/57.

Sul subemendamento 4.1000/58 il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica, mentre prospetta un parere di contrarietà semplice sul subemendamento 4.1000/59.

Altresì, si esprime in senso contrario anche sulle proposte 4.1000/51 e 4.1000/60.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del vice Ministro.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore SANGALLI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in merito all'emendamento 4.1000, un parere di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *f)*, dopo la parola previsione delle seguenti: ", con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,". Il parere di nulla osta sull'emendamento in esame è altresì reso osservando che, con riferimento alla lettera *h)*,i relativi decreti di attuazione dovranno definire con precisione le modalità di trasferimento delle risorse umane e strumentali, nonché la provenienza e la consistenza delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, fermo restando che i decreti recanti oneri finanziari dovranno essere preceduti ovvero accompagnati dall'entrata in vigore dei provvedimenti recanti l'adeguata copertura. In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1000/5, 4.1000/51, 4.1000/52, 4.1000/58 e 4.1000/60. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 4.1000/59. Su tutti i restanti subemendamenti il parere è non ostativo.".

La Commissione approva.

(1558) ***Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri

(Parere all'11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame deriva dall'unificazione di diverse proposte di iniziativa parlamentare. Peraltro, nel corso dell'*iter* presso la Commissione lavoro della Camera, il Governo ha presentato un proprio emendamento, interamente sostitutivo del disegno di legge, provvisto di relazione tecnica positivamente verificata a condizione che fossero inseriti alcuni correttivi. La Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento e, successivamente, l'Assemblea hanno quindi approvato il disegno di legge, come sostituito dall'emendamento governativo, recependo le modifiche indicate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto di competenza, segnala che risulta, comunque, necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, onde ottenere conferma della corretta quantificazione degli oneri e, conseguentemente, della congruità della copertura.

Per ulteriori rilievi, rinvia alla nota n. 60 del 2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO consegna la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE sollecita al rappresentante del Governo l'acquisizione delle relazioni tecniche, già formalmente richieste, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento sui seguenti disegni di legge: n. 370 sulla riforma della legislazione portuale, n. 344 e abbinati in materia di autismo, n. 352 e abbinati sulla disciplina del cordone ombelicale, n. 264 e abbinati sul riordino delle imprese artigiane, nonché nn. 237, 683 e 987 relativi alla disciplina dell'oro e dei metalli preziosi.

Il vice ministro MORANDO si riserva di produrre in tempi ravvicinati le relazioni tecniche testé sollecitate.

La seduta termina alle ore 12,05.

1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (pom.) del 24/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 2015
370ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868-A) ***Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.
In relazione agli emendamenti, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 1.0.310 e 3.0.304, mentre occorre valutare in ordine ai possibili profili onerosi la proposta 11.0.308. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO ritiene di concordare su un parere di nulla osta sul testo e che possa essere espresso un parere concorde con quello del relatore in merito agli emendamenti che comportano maggiori oneri, mentre, a suo parere, non sembra onerosa la proposta 11.0.308, in quanto le strutture coinvolte dall'attribuzione di nuove funzioni si occupano già, a legislazione vigente, di antiriciclaggio.

Il presidente AZZOLLINI, considerato il parere del Governo, ritiene possa essere espresso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.310 e 3.0.304, nonché un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 11.0.308, in quanto l'attribuzione di ulteriori competenze alle strutture esistenti potrebbe, in teoria, far sorgere nuovi oneri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.310 e 3.0.304. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 11.0.308. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1758) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014***

(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

In risposta alle osservazioni avanzate dal relatore, il rappresentante del GOVERNO riferisce alcune considerazioni, contenute in una nota del Ministero della salute che mette a disposizione della Commissione, ancorché non asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 9, il Ministero della salute ritiene che la disposizione non richieda un adeguamento delle infrastrutture esistenti, quanto, piuttosto, una modifica delle procedure attuate dalle Aziende Sanitarie Locali nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente. In merito, invece, all'articolo 10, la norma non comporta, secondo il Ministero della salute, un incremento degli oneri finanziari in quanto gli obblighi disposti dalla nuova normativa risultano già assolti in base alla legislazione vigente italiana che, in questo ambito, risultava essere più rigorosa di quella europea.

Il PRESIDENTE ritiene, tuttavia, che sia necessario ottenere da parte della Ragioneria generale dello Stato un'asseverazione, ai fini della valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica, delle osservazioni contenute nella nota testé illustrata e poter dunque esprimere un parere sul testo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1324) ***Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Su invito del PRESIDENTE, il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore sul testo per poter esprimere il potere sul medesimo.

Il relatore LAI (*PD*) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, occorre valutare la compatibilità con la clausola di neutralità finanziaria delle proposte 1.13, 1.13-*bis*, 1.15, 1.15-*bis*, 1.19, 1.19 (testo 2), 1.27, 1.29, 1.35 e 1.36. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.34. Segnala che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1. In relazione all'articolo 2, fa presente che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 2.2, 2.5, 2.6 e 2.8; sottolinea, poi, gli effetti sulla finanza locale dell'emendamento 2.7. Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.0.1. In relazione all'articolo 3, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 3.6, 3.50, 3.50 (testo 2), 3.56 e 3.69. Rileva che occorre, poi, valutare gli emendamenti 3.15, 3.34, 3.36, 3.37, 3.40 (analogo al 3.63 e al 3.65), 3.45, 3.47, 3.52, 3.60, 3.62, 3.72 e 3.79. Segnala che occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 3.73, 3.75, 3.78, 3.0.1 e 3.0.2. In relazione all'articolo 4, fa presente che occorre valutare - sotto il profilo della possibile estensione ai biologi del contratto di lavoro del personale medico - gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.7 e 4.7 (testo 2). Segnala che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.11, 4.0.1 e 4.0.3. In relazione all'articolo 5, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 6. In relazione all'articolo 7, segnala che è necessario richiedere la relazione tecnica sulle proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.15. Segnala che comporta maggiori oneri l'emendamento 7.14. In relazione all'articolo 8, rileva che occorre valutare gli effetti sulla finanza locale dell'emendamento 8.10. Fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1. Sottolinea che occorre, poi, valutare gli emendamenti 8.0.4, 8.0.5 e 8.0.6. In relazione all'articolo 9, fa presente che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 9.4. In relazione all'articolo 10, sottolinea la necessità di valutare gli emendamenti 10.1 (analogo al 10.2) e 10.4. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 10.6, 10.0.1 e 10.0.2. Fa presente che occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 10.0.3 e 10.0.4. Non vi sono emendamenti all'articolo 11. In relazione all'articolo 12, sottolinea che occorre valutare la proposta 12.1. In relazione all'articolo 13, è necessario valutare le proposte 13.3, 13.4 e 13.0.1. In relazione all'articolo 14, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 14.2. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti agli articoli 15, 16 e 17. In relazione all'articolo 18, valuta la proposta 18.2. Chiede, poi, conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dall'emendamento 18.3. In relazione all'articolo 19, comporta maggiori oneri l'emendamento 19.2. Fa presente che occorre, invece, valutare gli emendamenti 19.4, 19.6, 19.7 e 19.0.1 (limitatamente alla lettera *d)*). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24. In relazione all'articolo 25, sottolinea che comportano maggiori oneri gli emendamenti 25.0.1 e 25.0.7. Segnala che occorre valutare le proposte 25.0.2, 25.0.2 (testo 2), 25.0.3, 25.0.3 (testo 2). Fa presente che occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 25.0.4 e 25.0.5. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1568) ***Disposizioni in materia di agricoltura sociale***, approvato dalla Camera dei deputati dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento all'articolo 5, comma 1, del provvedimento, riferisce di una proposta di riformulazione avanzata dalla Ragioneria generale dello Stato, per rendere la disposizione adeguata dal punto di vista degli oneri finanziari. La predetta riformulazione è contenuta in una nota che mette a disposizione della Commissione e che può essere considerata come relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SOLLECITO RELAZIONI TECNICHE

Il PRESIDENTE sollecita il rappresentante del Governo a trasmettere le relazioni tecniche del Governo sui disegni di legge 237, 264 e connessi, 683 e 987, già chieste da molti mesi dalla Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO assicura il proprio impegno a far pervenire le richieste relazioni tecniche quanto prima alla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.